



ANF
Associazione
Nazionale
Forense

RASSEGNA
degli
AVVOCATI
ITALIANI

ORGANO UFFICIALE
ANF
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FORENSE

NUMERO 2_MARZO 2023

NEWS LETTER

NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE



24ORE
PROFESSIONALE

RASSEGNA degli AVVOCATI ITALIANI

ORGANO UFFICIALE
ANF
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FORENSE

CdR - Comitato Scientifico della sezione:

Marcello Pacifico - Direttore
Palma Balsamo
Pier Enzo Baruffi
Giampaolo Di Marco
Milena Liuzzi
Giulia Maddalena
Mario Scialla

Newsletter realizzata
da 24 Ore Professionale in collaborazione
con Associazione Nazionale Forense

Proprietario ed Editore:

Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione:

Viale Sarca, 223 - 20125 Milano

Redazione:

24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

**È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione, non possono com-
portare specifiche responsabilità per involonta-
ri errori e inesattezze.

CHIUSA IN REDAZIONE: 27 marzo 2023

NEWS ANF

Di Marco, S.G. dell'ANF: Le riforme approvate sacrificano irragionevolmente le esigenze di tutela delle parti di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi

di Giulia Maddalena 6

Che cosa resterà di noi (prigionieri del proprio destino)

di Bruno Sazzini 10

Processo del lavoro: cinquant'anni portati male

di Palma Balsamo 14

L'ordinamento penitenziario ed il c.d. regime detentivo speciale: un delicato equilibrio tra contrapposte esigenze di tutela

di Donata Giorgia Cappelluto 19

L'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per l'anno 2023: riforma previdenziale a rischio o attacco all'autonomia di Cassa Forense?

di Carmela Milena Liuzzi 24

I vantaggi fiscali nella mediazione (in vigore dal 30.06.2023)

di Ana Uzqueda 29

La rete come strumento di collaborazione tra gli studi professionali

di Nicoletta Grassi * 35

Il diritto all'oblio

di Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino 40

Il diritto all'oblio oncologico nel nostro sistema normativo

di Giampaolo Di Marco 44

Riforma Cartabia e diritto all'oblio - applicazione in Italia e parallelo con la normativa di altri Paesi

di Emilio Battaglia 48

La violenza come fragilità irrisolta nel nostro Stato

di Rosanna Mura 52

La soggettività giuridica dei robot

di Maria Gabriella Saia 57

Media e comunicazione, l'ANF al passo con i tempi

di Marcello Pacifico 61

NEWS E APPROFONDIMENTI

PENALE

Carcere fino a tre anni contro la pirateria digitale

Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 15 Marzo 2023 65

PENALE

Procedibilità d'ufficio con aggravante mafiosa

Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 15 marzo 2023 67

PROFESSIONE E MERCATO

Riforma processo civile, gli avvocati alla prova delle nuove strategie

Valentina Maglione

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 13 Marzo 2023

69

PENALE

Immigrazione clandestina, nuovo reato in caso di morte o lesioni - Il DI del Governo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 10 Marzo 2023

73

PENALE

Riforma Cartabia, focus su durata delle indagini preliminari e presupposto dell'esercizio dell'azione penale

Francesco Giovannini

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 9 Marzo 2023

75

AMMINISTRATIVO

Contratti pubblici, nel nuovo Codice centrale il risultato

Luigi Caso

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 7 Marzo 2023

78

CIVILE

Atti per minori, fragili o eredità: autorizzazioni anche dal notaio

Angelo Busani

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 6 Marzo 2023

80

CIVILE

Processo in Cassazione, il compenso per il legale "smart" cresce del 30%

Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 6 Marzo 2023

83

FAMIGLIA

Nuovo processo di famiglia, sanzionabile la parte che rende informazioni inesatte o incomplete sulle proprie condizioni economiche

Giancarlo Cerrelli

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 2 Marzo 2023

85

FAMIGLIA

Negoziante assistita: ancora deposito cartaceo per gli accordi

Marina Crisafi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 Marzo 2023

88

CIVILE

La Riforma Cartabia e Processo Civile - Esigenze di celerità, il rito lavoro e riflessioni sulla professione forense

Marco Proietti

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 28 Febbraio 2023

89

AMMINISTRATIVO

Studi legali, legittima l'applicazione degli indici di affidabilità fiscale

Nota a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 2, Sentenza 14 marzo 2023, n. 4506

Andrea Taglioni

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 16 Marzo 2023

93

SOCIETÀ

Società di persone, qualità del socio non trasferibile agli eredi

Nota Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6082

Andrea Vasapolli, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 15 Marzo 2023

95

RESPONSABILITÀ CIVILE

Uso massivo del telefono cellulare, ancora una condanna per l'Inail - In discussione anche il conflitto di interessi

Nota a Corte d'Appello di Torino, Civile, Sezione L, Sentenza del 03-11-2022, n. 519
Clara Cerlon, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto" dell'8 marzo 2023 97

TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta e distruzione di documenti

Nota a Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 06-02-2023, n. 4910
Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale" n. 10 dell'8 marzo 2023 101

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Privacy da tutelare nei documenti utilizzati come prova a giudizio

Nota a Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione 3, Sentenza del 02-03-2023, n. 268
Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 6 Marzo 2023 107

CIVILE

Intelligenza artificiale e diritto d'autore: prime indicazioni giurisprudenziali

Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 16-01-2023, n. 1107
Paola Nunziata, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 3 Marzo 2023 109

TRIBUTARIO

Appello tributario, alle Sezioni Unite le regole del contraddittorio

Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Ordinanza del 01-03-2023, n. 6204
Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 Marzo 2023 111

RESPONSABILITÀ

Testate online, la richiesta inevasa di aggiornare la notizia fa scattare il risarcimento

Nota a Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza 01-03-2023, n. 6116
Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 1° Marzo 2023 113

LAVORO

Inversione probatoria per il danno da superlavoro

Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione L, Ordinanza del 28-02-2023, n. 6008
Giuseppe Bulgarini D'Elci
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 1° Marzo 2023 115

PENALE

La Cassazione fa il punto sulla delega alla sicurezza che solleva il datore dalla posizione di garanzia

Nota a Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza del 27-02-2023, n. 8476
Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 27 Febbraio 2023 117

MASSIME

Massime della Cassazione Civile e Penale

119

NEWS ANF



NEWS ANF

Di Marco, S.G. dell'ANF: Le riforme approvate sacrificano irragionevolmente le esigenze di tutela delle parti di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi



di Giulia Maddalena*

Dal novembre 2021, è il nuovo Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense, eletto in un contesto di grande problematicità per l'avvocatura, chiamata a fronteggiare molteplici riforme che incidono sull'attività quotidiana di ciascun avvocato e che tendono, ove non arginate o non costituzionalmente orientate, in particolare per alcuni riti, ad un progressivo allontanamento dei cittadini dalle aule di giustizia. Giampaolo Di Marco si trova alla guida di una associazione che vive al suo interno una stagione di ampio rinnovamento generazionale e che appare molto determinata ad avere un ruolo di primo piano nel panorama nazionale. Con lui abbiamo cercato di mettere a fuoco alcuni dei temi rilevanti legati al suo mandato.

DOMANDA: *quali sono i valori e, prendendo a prestito un inglesismo, la mission di A.N.F. nel mutato contesto attuale, in particolare di quali sfide ritiene che ANF debba farsi portavoce per l'avvocatura?*

DI MARCO: I valori che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione sono quelli della tutela al massimo livello del diritto all'accesso alla Giustizia e alla difesa e della cultura dei diritti e della giurisdizione, quale presupposto indispensabile per lo sviluppo democratico del Paese. Ci battiamo quotidianamente per la tutela degli avvocati, sulla base di principi di inclusività, valorizzazione del merito e apertura alle nuove generazioni. Nel contesto di questi anni complessi, A.N.F. crede nella necessità di una profonda modernizzazione della professione forense, che la renda capace di adattarsi ai cambiamenti e futuribile.



Giampaolo Di Marco

DOMANDA: *quali sono i motivi che dovrebbero spingere i colleghi ad iscriversi ad una associazione sindacale come ANF? Cosa differenzia ANF dalle altre associazioni forensi?*

DI MARCO: A.N.F. è un'Associazione che nasce da Avvocati, fatta di Avvocati, che lavora per gli Avvocati (ma non solo per gli Avvocati). Se dovessi cercare di offrire a un giovane collega dei buoni motivi per iscriversi ad A.N.F., gli direi che può trovarli nel senso di appartenenza alla categoria forense e nel desiderio di essere coinvolto nella vita della professione. L'associazionismo forense serve a questo, a condividere dei percorsi di costruzione collettiva dell'Avvocatura, della sua identità e del suo governo.

Rispetto alla differenza fra ANF e le altre associazioni forensi, non è semplice identificare in poche parole cosa è che ci differenzia rispetto alle tante associazioni esistenti. Volendo fare una battuta, potremmo dire che A.N.F. con i suoi quasi sessant'anni è la più antica delle associazioni forensi generaliste, ma al tempo stesso è quella caratterizzata da una visione più moderna dell'avvocatura e quella con più attenzione per tutte le dimensioni della nostra professione, anche quelle più fragili.

DOMANDA: *secondo Lei è corretto parlare di una crisi vocazionale verso la professione di avvocato da parte delle nuove generazioni, quali sono le risposte e le proposte di ANF per quanti vogliono dedicarsi a questa professione?*

DI MARCO: Non c'è dubbio che l'avvocatura attraversi da anni un periodo di crisi, sia reddituale sia identitaria, che in parte trova le sue radici nella difficile congiuntura economica che l'intero Paese sta vivendo, in altra parte nasce da dinamiche del tutto interne.

In questi giorni nel dibattito politico si parla molto del fatto che in Italia negli ultimi trent'anni i salari dei lavoratori non sono cresciuti e sono anzi diminuiti di qualche punto percentuale, mentre in altri grandi Paesi europei sono cresciuti del 20-30%.

L'Avvocatura negli ultimi trent'anni ha conosciuto un impressionante aumento del numero di professionisti e contemporaneamente uno strutturale abbattimento dei redditi. Trent'anni fa gli avvocati in Italia erano poco più di 80.000, oggi sono il triplo (241.830, secondo l'ultimo rapporto Censis). Tuttavia, il livello reddituale complessivo nello stesso periodo non è aumentato di pari passo al crescere del numero di professionisti, cosicché i redditi medi sono precipitati e sono emerse profonde differenze su base territoriale, anagrafica e di genere. A questo si accompagna il fatto che il sistema Giustizia, nel suo complesso, è percepito dalla popolazione come malfunzionante. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes, per due cittadini su tre il sistema giudiziario non funziona, soprattutto a causa della sua lentezza. Questa idea diffusa, chiaramente, si ripercuote sulla percezione della figura dell'Avvocato e della sua funzione sociale, dato che gli avvocati che sono la prima interfaccia fra il sistema Giustizia ed i cittadini. Si afferma l'equazione semplicistica per la quale se il sistema Giustizia funziona male è il servizio che gli Avvocati possono offrire ai cittadini a funzio-

nare male, ad essere un servizio lento e inidoneo a offrire risposte adeguate ai bisogni di tutela. Insomma come dire che il medico non sarebbe più in grado di curare semplicemente perché la struttura ospedaliera sia carente o malfunzionante.

È chiaro che questa situazione non può non tradursi in un minore numero di iscritti. Dopo decenni di crescita tumultuosa, per la prima volta lo scorso anno abbiamo avuto un saldo negativo del numero di iscritti. È stata una piccola flessione, che però è spia di un malessere profondo. Qualche tempo fa un sondaggio ha rivelato che circa un terzo degli iscritti agli albi forensi non escluderebbe la possibilità di percorrere strade diverse qualora se ne presentasse l'opportunità.

Non credo, quindi, possa parlarsi di crisi vocazionale quanto di difficoltà da parte delle nuove generazioni di scegliere un percorso professionale che appare sempre più difficile da percorrere e sempre più avaro di riconoscimenti. ANF è profondamente persuasa, da anni, che sarebbe indispensabile un profondo rinnovamento dell'Avvocatura, che consenta ai professionisti forensi di ampliare i loro ambiti di competenza, dare vita a realtà multidisciplinari, anche utilizzando nuove forme di aggregazione.

DOMANDA: *per l'avvocatura è tempo di grandi cambiamenti, a Suo giudizio le ultime riforme riusciranno a realizzare gli intenti del legislatore? Avrebbe proposto interventi riformatori di diverso respiro?*

DI MARCO: Il 2023 è un anno di grandi cambiamenti per la Giustizia. L'attuazione del P.N.R.R. ha portato una serie di interventi riformatori realizzati nell'ambito di pochi mesi ed entrati in vigore in modo estremamente rapido. L'obiettivo primario perseguito da tutte queste riforme è la riduzione dell'arretrato e la velocizzazione dei procedimenti, sì da ricondurre i giudizi entro un arco temporale ragionevole.

Le riforme approvate, tuttavia, soprattutto quella in ambito civile, sacrificano irragionevolmente le esigenze di tutela del diritto delle parti di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi e comprimono gli spazi difensivi in modo non tollerabile. Tutto ciò senza che vi sia neppure certezza che l'auspicata velocizzazione dei procedimenti abbia a prodursi veramente, con la conseguenza che anche l'ottenimento dei fondi del *Recovery Fund* appare a rischio. La nostra sensazione è che si sia realizzata una riforma profonda dei riti che forse non era necessaria, quando sarebbe stato più utile investire in risorse e assetto organizzativo.

Ad esempio, vi è il tema spinoso dell'Ufficio per il Processo. Abbiamo assunto e stiamo assumendo circa 16.000 persone (anche se il numero dei funzionari effettivamente in servizio è più basso di quanto originariamente previsto), che in questi mesi si stanno inserendo negli uffici giudiziari, si stanno formando, stanno modificando con la loro presenza il modo di lavorare dei magistrati. Il progetto sarebbe quello di far lavorare queste persone per 36 mesi e poi stabilizzarne solo una piccola parte, facendo tornare il lavoro degli uffici giudiziari indietro di anni. Mi pare chiaro che occorre un ripensamento.

DOMANDA: *da qui alla fine del suo mandato, quali sono gli obiettivi che Le stanno più a cuore?*

DI MARCO: Abbiamo davanti a noi un anno e mezzo ricchissimo di appuntamenti importanti per l'Avvocatura. Nel prossimo autunno si terrà una sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense dove finalmente si dovrebbe poter discutere della possibile riforma di una legge professionale vecchia e piena di incrostature corporative, che noi di ANF pensiamo debba essere profondamente rivista.

In questo contesto, gli obiettivi che mi stanno più cuore sono quelli legati alla valorizzazione delle giovani generazioni nella professione legale. In particolare, penso che non sia più rinviabile l'adozione di un compiuto sistema di tutela degli Avvocati collaboratori di studi professionali, così come quello di una compiuta definizione della regolamentazione dell'equo compenso e di una riforma della previdenza e assistenza forense equilibrata e che non sia una delle ragioni escludenti della scelta di non esercitare la professione forense.

Sono poi maturi i tempi per discutere una riforma della *governance* dell'Avvocatura, incentrata sulla separazione dei poteri e delle funzioni giurisdizionali, regolamentari e amministrative, attualmente tutti in capo ad un unico organo nazionale. Così come è tempo di aprire la strada a nuove forme di esercizio della professione e di aggregazione professionale.

Sullo sfondo, resta il tema epocale dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella professione legale e i profondi cambiamenti che questo potrà portare nella nostra quotidianità.

* **Giulia Maddalena**, avvocato del Foro di Bologna, esercita la propria attività nell'ambito del diritto di impresa e prevalentemente del diritto del lavoro. Componente del Direttivo dell'ATA di Bologna, è Consigliere Nazionale ANF

NEWS ANF

Che cosa resterà di noi (prigionieri del proprio destino)



di Bruno Sazzini*

"Si interrogano sul loro destino e non hanno capito la loro natura. Capiscano la loro natura e risolveranno il problema del loro destino!"

N. Bobbio

La riforma Cartabia rappresenta per il ruolo dell'Avvocato nel processo, e non solo, il punto di caduta di un declino che parte da lontano.

La crisi del ruolo e della funzione dell'Avvocato si era già manifestata negli anni Ottanta del secolo scorso¹, ma si è accentuata nell'ultimo decennio per molte concause, principalmente per il tentativo dello Stato italiano di recuperare l'efficienza del sistema giudiziario come suggerito, e poi imposto, dagli organismi europei. Da qui il susseguirsi di provvedimenti che negli ultimi 20 anni hanno creato, da una parte, sbarramenti all'utenza e, dall'altra, restrizioni sull'offerta, affiancandosi anche la selezione qualitativa e quantitativa all'interno del ceto professionale².

Negli stessi anni comincia la ricerca di nuovi spazi per l'attività forense, soprattutto nell'interesse della fascia reddituale medio-bassa ormai prevalente, poichè il sistema giudiziario si stava evolvendo nel contenere l'accesso alla giurisdizione pubblica e, quindi, limitare la modalità tipica di esercizio della professione.

L'allargamento delle funzioni dell'Avvocato era pensato essenzialmente come *outsourcing*, cioè portare fuori dal sistema un certo numero di attività certificate ed esecutive³, creandone di nuove quali il "contratto assistito", implementando i circuiti arbitrali e altro.

¹ Gian Paolo Prandstraller "Avvocati, il carro funebre della professione" 2012.

² La legge 247/2012 aveva principalmente questo scopo.

³ Così Gian Paolo Prandstraller in "Come sarà l'Avvocato italiano del futuro" in Corriere della sera 2018.

In questa prospettiva la riforma dell'ordine professionale del 2012 gestita dal C.N.F. si è fondata principalmente sullo "scambio" tra la promulgazione di una legge per la sola classe forense, quando sino a quel momento si era sempre e solo parlato di riforma di tutte le libere professioni, con l'accettazione dell'introduzione della mediazione, obbligatoria e non, in chiave deflattiva nell'accesso alla giurisdizione pubblica.

La riforma, inoltre, con l'accentuazione dei poteri allo stesso C.N.F. e più in generale del reticolo ordinistico, voleva riqualificare la professione forense attraverso un modello sostanzialmente censuario (art. 21) delle modalità di esercizio, l'accentramento della fase formativa, il riconoscimento delle specializzazioni, il miglioramento della fase disciplinare e molto altro.

Il tempo ha mostrato tutta l'inadeguatezza della legge per la parte in cui doveva essere maggiormente qualificante, l'aggiornamento della professione, consolidando invece il danno maggiore, l'introduzione della mediazione come modalità di risoluzione delle controversie aperta a tutte le professioni ed enti, mentre i riconoscimenti della specificità del ruolo dell'avvocato si sono limitati ad una generica e impraticabile riserva di consulenza (art. 2, 6 c.) e alla possibilità di essere mediatori di diritto.

Le rappresentanze istituzionali e politiche hanno cercato di mitigare la contrazione della funzione nella giurisdizionale con un allargamento di confini delle attività professionali, in realtà sempre condiviso con le altre categorie, negli enti di gestione delle crisi, nelle camere arbitrali per citarne alcuni, senza che ciò abbia creato un volano sufficiente per rilanciare la professione anche solo in termini reddituali⁴.

La fotografia della professione forense al tempo della riforma Cartabia ci restituisce il ritratto di un avvocato cui sono state attribuite, grazie al processo telematico, ma gratuitamente, molte funzioni certificative della P.A.; senza alcuna esclusiva sulla cd. contrattualistica assistita; testimone del fatto che le funzioni esternalizzate sono state intercettate da altri (notai, ufficiali giudiziari, ecc.); marginalizzato nella e dalla giurisdizione. In altri termini il ceto forense ha smarrito le poche certezze sul proprio ruolo: rimane l'esercizio dell'attività defensionale, sempre più limitato, mentre tutti gli altri campi sono contendibili da molti altri soggetti.


L'Avvocatura ha dimostrato nei fatti di non essere padrona del proprio destino, bensì sua prigioniera, anello debole di un sistema giustizia che è stato incapace di riformare sé stesso con un recupero di efficienza della macchina amministrativa e di riqualificazione degli attori (avvocati, personale e magistrati) e questo a danno dei cittadini, fruitori finali.

Possiamo immaginare, nel futuro, un avvocato "ibrido"⁵ o titolare delle suggestive funzioni descritte nell' "Avvocato di domani" di Susskind⁶, anche se alcune

⁴ Sarebbe interessante conoscere quale quota di reddito assorbono queste attività.

⁵ *"Accanto alla cultura del contenzioso si svilupperanno nuove funzioni basate su un modello collaborativo che privilegerà la risoluzione dei conflitti al tavolo degli uffici più che nelle aule dei tribunali"* Gianmaria Mitone "L'Avvocato del futuro". Einaudi,

⁶ Tenendo presente che riguardano una realtà particolare, quella dei grossi studi legali di diritto commerciale internazionale.



derive odierne vanno in direzione opposta: ponendo l'attenzione, ad esempio, alla campagna di stampa delle associazioni specialistiche per l' "alta formazione" si intravede il possibile approdo alla distinzione tra Avvocati esercitanti nella giurisdizione e Avvocati giuristi⁷, con tutte le problematiche reddituali e previdenziali che ne possono conseguire.

Il vero punto irrisolto è proprio la soluzione della crisi di identità socio-culturale dell'avvocatura, in una prospettiva dinamica nel contesto del nuovo millennio: l'esistenza di limitazioni all'accesso della giurisdizione e l'insistenza sulle modalità alternative della risoluzione delle controversie farebbero pensare che esistano meccanismi di regolazione sociale talmente solidi da rendere quasi residuale l'intervento giurisdizionale.

Ma sappiamo che non è così: è una forzatura con ampie ricadute sul sociale, perché è sempre mancata una seria riflessione sul costo dei diritti, sui circuiti di giurisdizione misti, senza mai porsi la domanda se, forse, non serva invece più giurisdizione pubblica, certo diversamente modulate e integrata, in un cambio di un paradigma che ribalti l'attuale cambiamento dei valori che vede la riduzione dei tempi del processo in luogo della tutela dei diritti soggettivi⁸, la sostituzione di questi con gli interessi, in una visione sociale quasi olistica.

Non si chiede genericamente di fare più processi o di essere alfieri di una visione conservatrice, ma di porsi al centro della necessaria definizione dei valori di riferimento, del vivere civile in una comunità e, in questa ottica, la scelta degli strumenti non è neutra, passando attraverso la ricostruzione del livello di fiducia generica, cioè fiducia dell'altro anonimo⁹, nella possibilità di risolvere le

⁷ In questo senso la relazione del Congresso di Rimini ANF 2006 in Rassegna degli Avvocati Italiani n. 1/2006.

⁸ G. Scarselli "Mala tempora currunt", Pacini. Giuridica.

⁹ "Una società in cui i cittadini non si comportano secondo l'idea che le norme valgano super partes è una società in cui lo stato di diritto sarà facilmente vittima della resistenza della cultura diffusa" D. Piana, Uguale per tutti, Il Mulino.

controversie in modo giusto, cioè arrivare in tempo, essere prevedibile e comprensibile, nonché possedere una sostenibilità di sistema¹⁰.

La giustizia predittiva, ad esempio, non fa paura, ma è necessario essere partecipi al *rule-making* dell'elaborazione, alla definizione dei campi di intervento, al controllo dell'equità, al riconoscimento del valore del dissenso e ciò giusto per tratteggiare alcuni aspetti di una nuova dimensione sociale.

Una ultima, molto amara, considerazione: vi è una possibilità concreta che questo passaggio dall'avvocatura soggetto politico attraverso percorsi formali (l'inane ed eterna discussione sull'organo rappresentativo; l'avvocato in Costituzione, per dirne alcuni) all'avvocato sociale, portatore di interessi collettivi e non corporativi, possa avvenire?

Penso di no: il sistema ordinistico ormai è ripiegato su sé stesso e le elaborazioni sono meri *slogan*, funzionali al populismo dilagante nello scarto tra prospettazioni e realtà, ancorato spesso (per fortuna non sempre) ad una dimensione di potere di cui la triste vicenda del doppio mandato (così come la maggiore diffusione della cooptazione negli enti) è stata l'indegna rappresentazione della totale assenza della percezione di un sé sociale, senza aggiungere altro.

Le varie associazioni, del canto loro, perseguono obiettivi completamente diversi tra chi pensa, come detto, alla creazione di nicchie nella giurisdizione, e chi si accontenta di una dimensione di mero ente formatore, *brand* nazionale utile per percorsi di corto respiro.

Poco, troppo poco, per non essere prigionieri del proprio destino.

Che cosa resterà di noi (prigionieri del proprio destino)

* **Bruno Sazzini**, Avvocato civilista in Bologna, iscritto all'albo delle magistrature superiori, ha svolto il proprio *cursus honorum* in ANF prima nel Direttivo locale e poi in quello Nazionale. Ha ricoperto la carica di Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense nel periodo 2008-2009, attualmente Consigliere Nazionale ANF.

¹⁰ D. Piana, op. cit.

NEWS ANF

Processo del lavoro: cinquant'anni portati male



di Palma Balsamo *

Il processo del lavoro compie cinquant'anni, ma c'è poco da festeggiare. La legge 533 dell'11 agosto 1973, in virtù della natura degli interessi coinvolti e della debolezza economica che connota una delle parti del rapporto di lavoro, ossia il lavoratore, ha introdotto, discostandosi notevolmente dall'ordinario processo civile dell'epoca, un procedimento affidato ad un giudice monocratico quale il Pretore, caratterizzato dai principi di oralità, immediatezza e concentrazione degli atti processuali.

Un modello caratterizzato dal divieto di udienze di mero rinvio, dalla stretta consecuzione fra discussione orale e lettura del dispositivo, e da un regime di preclusioni a carico delle parti molto rigido, ma che, nonostante questo, ha riscontrato anche l'apprezzamento degli avvocati.

In parte perché mitigato dal potere attribuito al giudice dall'art. 421 c.p.c. di ammettere d'ufficio mezzi di prova, ma soprattutto perché un sistema di preclusioni, che sempre comporta il rischio di sacrificare le potenzialità difensive delle parti, è tanto più accettabile quanto offra in contropartita indiscutibili vantaggi, quali la celerità della decisione e l'effettività della tutela giurisdizionale.

Si tratta infatti di un modello processuale basato sul principio della ricerca della verità, in cui il giudice risulta titolare di ampi poteri istruttori, diretti ad integrare un quadro probatorio già delineato tempestivamente dalle parti.

Cosa è rimasto oggi di questo modello, inizialmente considerato talmente di successo da essere stato esportato in campi diversi dalle controversie di lavoro? Prima si è sgretolato il principio di concentrazione: la soppressione delle preture e la quasi contemporanea attribuzione delle cause relative ai dipendenti pubblici, senza un contestuale adeguamento degli organici, a partire dalla fine degli anni '90, ha visto un enorme aumento del contenzioso e, di conseguenza, allungarsi e dilatarsi i tempi dei processi. Inevitabilmente ciò ha influito anche sull'oralità, poiché, visti i tempi per la definizione dei processi, sarebbe stato

impensabile che il giudice, non decidendo più nell'immediatezza dell'impatto con i fatti di causa, potesse ricordare a distanza di mesi.

Ma, fatto ancor più rilevante ha costituito il *trend* della legislazione giuslavoristica dell'ultimo ventennio, caratterizzato da un progressivo abbassamento delle tutele del lavoratore, sulla scorta di un principio di pretesa parità delle parti del rapporto di lavoro, che smentisce la ragione stessa del rito speciale ed è, a sua volta, smentita dalla realtà sociologica ed esperienziale.

Non vi è purtroppo in questa sede lo spazio per ripercorrere tutte le tappe di questo processo normativo, ma non si può sottacere che l'affermazione della pretesa parità delle parti, in qualche modo, si è fatta spazio anche all'interno del processo.

*"In questo contesto, l'alterazione del rapporto fra "tradizione" e "innovazione" del diritto del lavoro rischia di travolgere quell'aspirazione alla effettività della tutela che, pur fra luci e ombre, era stata la cifra qualificativa del processo del lavoro e non casualmente il processo diviene testimone e cartina di tornasole della crisi del diritto sostanziale"*¹

È sotto gli occhi di tutti che la differenza fra il modo di condurre e definire il processo del lavoro da parte del giudice per così dire anziano, rispetto a quello che negli anni '70 non era neppure nato, è tangibile: azzeramento dell'uso dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c. (se non in favore della Pubblica Amministrazione!!); estremo rigore, al limite della pretesa dell'impossibile, nella valutazione delle prove; condanna alle spese per importi proibitivi, a chiara valenza punitiva e dissuasiva, nei casi, sempre più frequenti, di rigetto dei ricorsi proposti dai lavoratori.

Del problema è consapevole anche qualche magistrato: è il presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Bari a sostenere che *"Si registrano, invece, plurimi segnali, pure nel governo giurisprudenziale del rito del lavoro, significativi di un approccio - è la mia opinione - scarsamente consapevole delle peculiarità delle materie dedotte in lite; con la conseguenza negativa della ricrescita di un formalismo che è insidioso, in quanto non è sbagliato in sé, ma si rivela involutivo sul versante degli approdi decisionali, cioè delle sentenze.*

In altre parole, anche i giudici del lavoro, talvolta, o sovente (non so), si comportano come meri preposti alla direzione del traffico delle deduzioni attoree e delle eccezioni del convenuto, senza l'impegno della ricerca, logico-giuridica e probatoria, indispensabile alla piena chiarificazione dei fatti e, di riflesso, all'emersione dei diritti nel processo - beninteso - ove esistenti e meritevoli.

*Ho volutamente parlato di una scarsa consapevolezza del giudice, ma la franchezza impone di ipotizzare, in coerenza con le premesse di questo intervento, che possa trattarsi di una scelta di campo di tipo valoriale"*².

Drastica riduzione del contenzioso del lavoro

Questa deriva ha il suo segnale evidente nella drastica riduzione del contenzioso del lavoro.

Si pensi che nel 2014 il dato complessivo dei procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza di Tribunali e Corti di Appello era di 630.387 procedimenti, a fronte del numero di 336.258 del 2021. E non può neanche attribuirsi la

diminuzione al periodo pandemico, se è vero che già nel 2019 i procedimenti erano scesi a 406.160.

Come è stato osservato *"ciò che più rileva è che ad essere veramente esplosa è la quantità di rigetti. Ciò che progressivamente sconsiglia i lavoratori ed i loro avvocati a rivolgersi alla magistratura non sono tanto e solo le nuove leggi ma la valanga, ad ogni giro sempre più minacciosa, di cause perse"*³.

È quindi su un processo del lavoro in pessimo stato di salute che si abbatte, come un colpo di scure finale, l'introduzione nel codice di rito, ad opera del D. lgs 149/2022, dell'art. 127 *ter*, secondo il quale l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

La c.d. udienza cartolare era stata introdotta per la prima volta durante l'emergenza pandemica, ad opera dell'art. 83 co. 7 del d.l. n.18 del 2020, e poi dall'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, ma la norma attuale presenta importanti profili di difformità rispetto alla vecchia udienza cartolare.

Si pensi che l'art. 221 fa riferimento alle udienze che non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti (e non anche delle parti o dei consulenti) escludendo, quindi, implicitamente, l'ipotesi della prima udienza in cui ex art. 420 c.p.c. le parti compaiono, il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione.

O ancora che, secondo l'art. 221, il giudice fissava l'udienza in presenza se una delle parti presentava istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Mentre con la nuova norma, se ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione, solo in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti il Giudice deve disporre in conformità.

Il vero è che una deroga così vistosa ai principi generali del processo del lavoro poteva essere accettata temporaneamente, per la necessità di garantire il funzionamento della giustizia e salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini, ma non può più esserlo in via ordinaria.

La riforma nel processo del lavoro: una pietra tombale sull'oralità

Anche a voler per un attimo prescindere dalla illegittimità di un sistema che lascia al Giudice la scelta della forma processuale, va esclusa la compatibilità fra l'art. 127 *ter* c.p.c. e rito del lavoro innanzitutto perché pone una pietra tombale su oralità, immediatezza e concentrazione che lo caratterizzano.

Sul piano delle singole norme non può non sottolinearsi innanzitutto il conflitto con i principi fissati dall'art. 101 della Costituzione e dall'art. 128 c.p.c., non toccato dalla riforma processuale.

Nel nostro sistema la costituzionalizzazione del principio dell'udienza pubblica sancisce non solo la valenza del contatto personale e diretto tra giudice e parti, ma anche la possibilità per tutti i cittadini, per esigenze di trasparenza e democrazia, di poter partecipare a quel contatto e averne diretta percezione.

Se l'udienza di discussione è pubblica a pena di nullità, dal momento che le

udienze del processo del lavoro sono, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., tutte di discussione, non è possibile sostituirle con il deposito di note scritte.

Altri aspetti del processo appaiono parimenti incompatibili con la nuova norma. Infatti se il Giudice dispone la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte già nel decreto di fissazione di cui all'art. 415, comma 2, c.p.c., come avviene in moltissimi casi, il convenuto, che si costituisce sino a dieci prima dell'udienza, non può opporsi a detta sostituzione, a differenza del ricorrente; mentre se la sostituzione viene disposta con un successivo decreto, dovrebbe inevitabilmente spostarsi in avanti l'udienza, di fatto introducendo un meccanismo processuale del tutto estraneo al rito lavoro.

Inoltre, laddove si consenta che le attività di cui all'art. 429, c.1, discussione orale e conclusioni delle parti, vengano sostituite dal deposito di note scritte, viene meno una caratteristica fondamentale del processo del lavoro, vale a dire la mancanza di discontinuità tra la discussione della causa e la decisione, fissata nel dispositivo che deve essere letto, a pena di nullità, nella medesima udienza in cui le parti hanno discusso la causa. Tanto più che la decisione della causa avverrebbe mediante deposito del provvedimento da parte del giudice entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 127 ter.

Si potrebbe obiettare che la sostituzione delle udienze con le note scritte può essere disposta dal giudice solo ove si tratti di precisare istanze e conclusioni, ma l'esperienza recente ci dice che la norma non viene applicata così.

Infatti non solo nella vigenza della normativa emergenziale, ma anche nella breve esperienza maturata dall'inizio dell'anno, si è assistito ad un ricorso amplissimo e generalizzato alla applicazione dell'art. 127 ter anche con riguardo alla prima udienza, che è l'unica occasione in cui il ricorrente può formulare contestazioni rispetto alle deduzioni contenute nella memoria di costituzione del convenuto, o chiedere, ad esempio, l'ammissione alla prova per testi contraria. E in cui, quindi, per definizione, le note non possono essere limitate a quanto prevede la norma.

Come osservato dal presidente del Tribunale di Frosinone, Paolo Sordi, *"occorre fare i conti anche (e questo è, a mio avviso, il punto essenziale di tutta la vicenda) con una certa evidente disponibilità dei giudici addetti al contenzioso lavoristico (o, almeno, di una loro parte) a ricorrere alla sostituzione delle udienze con il deposito*



di note scritte e, per di più, ciò anche al di là dei limiti che il legislatore comunque ha sempre chiaramente imposto (sia nella normativa processuale emergenziale, sia in quella a regime introdotta dal d.lgs. n. 149/2022) per l'adozione di questa forma di trattazione del processo.⁴

Peraltro non si comprende perché si introduca una norma come l'art. 127 *ter*, che prevede un frazionamento delle scadenze processuali certamente non in senso acceleratorio, se ciò che ha ispirato la riforma processuale è la necessità di riduzione dei tempi dei processi, come uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che impegna l'Italia a una riduzione della durata dei processi civili del 40 per cento entro giugno 2026.

A meno che non si debba ritenere sottinteso che la presenza delle parti e dei loro avvocati costituisca sostanzialmente una perdita di tempo per il giudice che meglio, e più asetticamente, può giudicare leggendo delle note.

Si sarebbe tentati di rivendicare un ritorno al processo civile, almeno sarebbero allentate le preclusioni e le decadenze processuali!

Ma non si può dimenticare la funzione originaria del processo del lavoro: fare giustizia degli abusi che possono consumarsi in un rapporto, quale quello di lavoro, naturalmente asimmetrico, esigenza non solo ancora attuale, ma drammaticamente amplificata.

Il processo del lavoro deve ancora poter costituire uno spazio di democrazia, l'unico in cui questo squilibrio può trovare composizione.

L'atteggiamento degli avvocati in ordine all'art. 127 *ter* c.p.c. , opponendosi alla sua applicazione tutte le volte in cui sia possibile e rivendicando una giustizia che faccia dell'incontro il fondamento della sua funzione, può segnare un'inversione di rotta e fare la differenza.

Palma Balsamo, Avvocato giuslavorista in Catania, consigliere nazionale ANF, già nel Direttivo ANF

1 Giuseppe Meliaddò, Il processo del lavoro e la sua crisi: cause e rimedi, in *LABOR Fascicolo 1-2/2016*


2 Sebastiano Gentili, La specificità del processo del lavoro e il cambiamento della prassi, in *Questione Giustizia*, giugno 2021

3 Carlo Guglielmi, L'arte di perdere in *Rivista di LavoroVivo* n.2/2022

4 Paolo Sordi, In difesa del processo del lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito lavoro in *Giustizia Civile.com*, gennaio 2023

NEWS ANF

L'ordinamento penitenziario ed il c.d. regime detentivo speciale: un delicato equilibrio tra contrapposte esigenze di tutela



di Donata Giorgia Cappelluto *

Dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta, la risposta securitaria dello Stato italiano alla criminalità organizzata fu immediata.

L'8 giugno 1992 il nostro legislatore, con il D.L. n. 306/1992 (poi convertito con modificazioni nella L. n. 356/1992), introdusse nell'Ordinamento Penitenziario Italiano il c.d. **regime detentivo speciale**, compendiato sostanzialmente in due articoli (artt. 4 *bis* O.P. e 41 *bis* O.P.).

In estrema sintesi l'art. 41 *bis* O.P.¹ attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di sospendere nell'istituto penitenziario interessato, o in parte di esso, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati per ripristinare l'ordine e la sicurezza (interni); detta sospensione, deve essere commisurata al tempo strettamente necessario al conseguimento del fine suddetto.

¹ Art. 4 bis Op: (...) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'*articolo 12*, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'*articolo 291-quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e all'*articolo 74* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*. Sono fatte salve le disposizioni degli *articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. (1)

In aggiunta è previsto che, su proposta del Ministero dell'Interno, il Ministro della Giustizia **sospenda, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti, previsti dall'ordinamento penitenziario**, che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 *bis* O.P.² (o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso) **e in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.**

La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze di ordine e di sicurezza interni al penitenziario e per impedire i collegamenti dei ristretti con le associazioni suindicate o ad essa assimilabili.

La sospensione del trattamento importa per il soggetto *in vinculis* l'interdizione a tutte le attività volte a favorire la rieducazione della pena (lavoro, attività educative, culturali, ricreative e di formazione professionale all'interno dell'istituto) oltre all'applicazione di una serie di ulteriori restrizioni che comprimono l'esercizio delle libertà individuali e residuali compatibili con lo stato di detenzione (generalmente riconosciute invece ai detenuti c.d. "comuni") quali: ricezione

2 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli *articoli 416-bis e 416-ter del codice penale*, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'*articolo 416-bis del codice penale* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'*articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e per i delitti di cui all'*articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e all'*articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. ⁽⁵⁾1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli *articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale*, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.



della corrispondenza epistolare con visto di censura o controllo interno della busta, la ricezione solo di una stampa determinata, il divieto di detenere foto dei propri cari o l'obbligo di effettuare il colloquio con un vetro divisorio cielo terra, indossare abiti di modico valore o di permanere all'aria non più di due ore al giorno e compatibilmente con l'esigenza di garantire a tutti i detenuti lo stesso trattamento ecc.

La funzione primaria dell'art. 41 bis O.P.

Per comprendere la particolare severità di tale regime, non è secondario segnalare che il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), articola-

zione del Ministero della Giustizia, ha emesso una circolare³ di ben 53 pagine per garantire l'uniforme ed efficace applicazione dell'art. 41 *bis* O.P. su tutto il territorio nazionale e per consentire al regime del c.d. "carcere duro" di perseguire la sua funzione primaria: **recidere ogni legame tra sodalizio criminoso e detenuto** impedendo "contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata, detenuti o internati, all'interno degli istituti di pena nonché contatti e comunicazioni tra gli esponenti detenuti, delle varie organizzazioni, e quelli ancora operanti all'esterno"⁴ e a tal fine contiene le linee guida operative che disciplinano gli aspetti fondamentali della vita quotidiana del detenuto.

Benché una lettura costituzionalmente orientata di tutte le prescrizioni previste dal regime detentivo speciale debba essere "ragionevole" ed avere come faro la funzione a cui esse sono preordinate, non vi è dubbio che il complesso delle regole cogenti imposte dall'art. 41 *bis* O.P., ancorché legittimamente disposte e osservate dalla Polizia Penitenziaria, riservino al detenuto al carcere duro un'afflizione ben superiore rispetto a quella applicata ai detenuti comuni seppure per garantire la sicurezza della comunità esterna.

Per assicurare il divieto di comunicazione intra ed extramuraria, impedire l'ideazione, pianificazione e commissione di reati durante l'espiazione della pena e/o misura di sicurezza, il regime detentivo speciale realizza di fatto una **contrazione dei diritti individuali dei soggetti detenuti**, attinti dal decreto applicativo dell'art. 41 *bis* O.P., che a piccoli passi la giurisprudenza sia europea che costituzionale hanno nel tempo cercato di arginare al fine di scongiurare trattamenti inumani o degradanti durante la detenzione speciale.

Allo scopo di mantenere entro limiti accettabili la tutela delle garanzie è stato indispensabile e doveroso preservare il controllo giurisdizionale del provvedimento applicativo (il decreto del Ministro) seppure riservato alla competenza funzionale, *ergo* inderogabile, del solo Tribunale di Sorveglianza di Roma per evitare ipotesi di *reformatio in melius* del decreto applicativo, registrate in passato ad opera dei Tribunali di Sorveglianza territoriali. Nel rispetto del principio di legalità, poi è opportuno non lasciare alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria l'identificazione e determinazione delle limitazioni da applicare ai diritti individuali, funzionali a garantire il divieto di comunicazione, come avvenuto fino al 2017.

Infatti, la disamina delle precise linee guida emesse con la circolare del DAP del 2/10/2017 rivela una notevole severità del regime speciale, gratuitamente afflittivo, ma molto poco coerente rispetto allo scopo di prevenzione peculiare del regime detentivo in questione.

In conclusione, le limitazioni imposte con il decreto applicativo del regime di cui all'art. 41 *bis* O.P. appaiono francamente ancora eccessivamente sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito.

Tale regime, varato all'indomani della strage del 1992 e quindi in un contesto storico emergenziale, era sorto come una misura di carattere eccezionale, *ergo* transitoria, per fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata; ragion

³ In data 2/10/2017 - PU - 0309830

⁴ Idem

per cui l'originaria durata dell'istituto doveva essere contenuta invero in anni tre, proprio per scongiurare frizioni con i precetti costituzionali che presidiano l'esecuzione della pena ed in particolar modo quella detentiva.

Di contro, non solo la legislazione emergenziale in questione è stata reiteratamente prorogata dopo il 1992 ma, nel tempo, l'istituto è stato persino "stabilizzato" subendo sensibili inasprimenti e crescenti restrizioni; esse hanno compromesso la tenuta costituzionale di tale regime detentivo fino a divenire parte integrante dell'ordinamento penitenziario con L. n. 279/2002.

Con la successiva L. n. 94/2009 le restrizioni previste, suscettibili di essere selezionate discrezionalmente dall'amministrazione, vengono applicate in modo automatico e cumulativo.

Da quanto finora premesso ne deriva che, superata la legislazione di emergenza e le ragioni che ne avevano imposto la sua adozione, l'attuale disciplina del **regime detentivo speciale** (art. 41 *bis* O.P.) è incompatibile con il nostro ordinamento in quanto in contrasto stridente con i principi costituzionali in tema di trattamento sanzionatorio (art. 3, 27 e 32 Cost.); detto regime tradisce la funzione rieducativa e risocializzante della pena privilegiando l'aspetto esclusivamente retributivo della stessa e la sua finalità general preventiva.

Il combinato disposto degli artt. 4 *bis* e 41 *bis* O.P. cristallizza la previsione di un'ipotesi di pericolosità sociale "dell'autore" presuntiva in ragione della tipologia di reato commesso; nonostante le ordinanze della Corte Costituzionale⁵, in tema di ergastolo ostativo, abbiano cercato di scalfire,⁶ senza travolgerlo, l'impianto normativo esistente - in assenza di soluzioni alternative a tutela della sicurezza pubblica - ma il legislatore ha nuovamente fallito, prima con D.L. 3 n. 162/2022 e poi con la L. n. 199/2022.

La novella infatti ha introdotto nuove, stringenti e concomitanti condizioni per vincere la "presunzione relativa" di pericolosità (diversificate a seconda del reato) per i detenuti sottoposti al carcere duro, che vogliano accedere ai benefici penitenziari e siano condannati per reati rientranti nel novero dell'art. 4 *bis* O.P., presunzione che per effetto dell'attuale impianto normativo, finisce per divenire in concreto quasi assoluta e quindi insuperabile come ha dimostrato, ad oggi, la vicenda di Cospito a cui, non resta che ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, una volta esauriti i gradi della giustizia interna.

(*) **Donata Giorgia Cappelluto**, avvocato penalista in Parma, docente a contratto presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Parma dal 2001 in diritto processuale penale. Docente di procedura penale alla Scuola di Polizia Penitenziaria di Parma dal 1999. Componente del Direttivo Nazionale ANF dal 2015.

⁵ Ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022

⁶ Dando un congruo termine al legislatore per intervenire in questa materia senza dichiarare l'incostituzionalità della norma, pacificamente emersa anche nel corso dei lavori di studio al tavolo degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale all'epoca del Ministro Orlando.

NEWS ANF

L'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per l'anno 2023: riforma previdenziale a rischio o attacco all'autonomia di Cassa Forense?



di Carmela Milena Liuzzi *

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, con nota del 13 febbraio u.s., ha comunicato a Cassa Forense la necessità di procedere con la riscossione per l'anno 2023 del contributo minimo integrativo che, dal 2018 non veniva più riscosso, bocciando la richiesta che Cassa Forense aveva fatto, anche in un'ottica di sistema, per l'imminente approvazione della riforma strutturale, inviata ai Ministeri Vigilanti.

La Nota Ministeriale, giunta come un fulmine a ciel sereno, in concomitanza con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, ha determinato l'insorgere sia dell'O.C.F. che ha stigmatizzato i toni della nota, sia dell'A.N.F., così come di altre associazioni e di alcuni COA, in un comune sentire di preoccupazione per le conseguenze di provvedimento, in termini immediati, ma anche futuri.

Tentare di analizzare la portata della nota, impone una preliminare ricostruzione sia della natura e funzione del contributo integrativo di cui si discute, sia della *ratio* sottesa all'abrogazione temporanea della riscossione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti.



La natura giuridica e la funzione del Contributo Integrativo

Il contributo soggettivo ed il contributo integrativo adempiono, entrambi, alla funzione di dotare Cassa Forense dei mezzi finanziari indispensabili al raggiungimento degli scopi dell'Ente.

Il contributo soggettivo è commisurato al reddito professionale IRPEF dell'avvocato, mentre quello integrativo è commisurato al volume di affari IVA.

Nei sistemi a ripartizione, come quello previdenziale forense, il contributo integrativo non va a vantaggio del singolo professionista che lo versa, ma della collettività dei professionisti. In tal modo i professionisti con redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore dei redditi più bassi. Nei sistemi solidaristici, infatti, tale principio di comunanza di interessi degli iscritti implica che ciascuno dei contribuenti concorre al costo delle erogazioni della spesa previdenziale, nell'ottica di usufruirne parimenti e di tale solidarietà si giova l'intera categoria.

Il contributo integrativo, diversamente dal contributo soggettivo, essendo destinato alla solidarietà del sistema non è suscettibile di produrre alcuna prestazione previdenziale per il soggetto tenuto al pagamento.

Sia la Dottrina che la Giurisprudenza escludono che il contributo integrativo possa avere un collegamento con le prestazioni pensionistiche e, **anche nel sistema previgente la Legge 247/2012, per il sol fatto di essere iscritto all'albo** ma non alla Cassa, l'iscritto era onerato di riscuotere e conseguentemente versare il contributo integrativo.

L'Esonero temporaneo dalla riscossione del contributo integrativo minimo

L'art. 24, comma 7, del Regolamento Unico della Previdenza prevede che *il contributo minimo integrativo non fosse dovuto per gli anni dal 2018 al 2022, fermo restando solo il pagamento del contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato.*

Tale agevolazione, approvata dei Ministeri Vigilanti, comportava, secondo quanto dichiarato da Cassa Forense al momento dell'approvazione, *un effettivo risparmio sui contributi dovuti per moltissimi iscritti che producono un volume d'affari inferiore ad € 17.750,00.*

La misura fu accolta con estremo favore dalla fascia più debole dell'avvocatura che, corrispondendo un anticipo su un volume d'affari, in effetti non prodotto, beneficiava di un risparmio concreto i termini di costi professionali.

Il diniego della conferma, anche per l'anno 2023, colpisce oggi quasi il 60% degli Avvocati Italiani, giacché, per quanto emerge dall'indagine CENSIS e dai dati di Cassa Forense:

Il 58,1% degli avvocati, pari a poco più di 140.000 avvocati, non raggiunge la soglia dei 20.000,00 euro; in questa fascia sono comprese 32.000 posizioni con reddito zero o negativo e le posizioni con reddito non comunicato che sono il 13,2% sul totale.

Il *Gender Pay Gap* è tale che occorre sommare il reddito di due donne per avvicinarsi, senza raggiungere, il livello medio percepito da un uomo: il reddito medio

femminile, infatti, è di € 23.576,00 contro i quasi € 51.000,00 dell'omologo collega uomo.

Il divario tra i redditi dei più giovani, è tale che il collega con meno di trent'anni supera di poco la soglia di € 13.000,00 di reddito, mentre solo a partire dai cinquant'anni è possibile raggiungere un livello superiore al valore medio di 35.905,00, nella classe d'età 45-49 anni e di € 45.943,00 nella classe d'età 50-54 anni.

Infine solo il 27,0% degli avvocati italiani si colloca nella classe di reddito compresa fra i 20.000,00 e i 50.000,00 euro, mentre con oltre 50.000,00 euro troviamo solo il 14,8% degli avvocati, di cui solo il 6,5% con redditi superiori ai 100.000,00 euro.

La Nota Ministeriale

Oltre a coinvolgere oltre la metà degli avvocati italiani, nelle fasce più deboli del panorama forense, la Nota Ministeriale sembra soprattutto gettare ombre sinistre anche sul percorso riformatore, innescato con l'invio del testo approvato ai Ministeri Vigilanti, soprattutto se si considera che la richiesta per il solo anno 2023, era motivata, anche *dall'imminente approvazione della riforma previdenziale che prevede interventi strutturali importanti, in particolare il passaggio ad un sistema contributivo "per anzianità", che certamente andrà ad incidere, sugli equilibri finanziari di lungo periodo, senza penalizzare* – così le dichiarazioni di Cassa Forense - *l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali per le future generazioni di iscritti e disciplinando in maniera più adeguata ed equa la materia contributiva.*

La disamina della delibera ministeriale sembra, infatti, avere riflessi decisamente negativi, anche nell'ottica del percorso di approvazione della riforma i cui contenuti – ma non il testo – Cassa Forense sta diffondendo, a mezzo di una efficace campagna divulgativa, con video che anticipano le novità e la platea dei soggetti diversamente interessati dal *"doppio sistema"* che dovrebbe venire fuori.

I numeri attuali dell'avvocatura e la legislazione in tema di *"diritti quesiti"* e di *"pro-rata"* hanno certamente imposto un notevole sforzo di riflessione, prima di giungere al nuovo sistema al vaglio dei Ministeri, tenuto conto che gli equilibri di un sistema previdenziale, quale quello forense, risentono di una serie di variabili, connesse ai numeri, alla demografia e allo sviluppo potenziale della categoria.

E, invero, Cassa Forense, con la richiesta di sospensione ai Ministeri, aveva precisato che la riforma previdenziale prevede interventi strutturali per il passaggio ad un sistema contributivo per anzianità, che *"incideranno in modo consistente sugli equilibri finanziari di lungo periodo, senza penalizzare l'adeguatezza delle prestazioni da erogare alle future generazioni di iscritti e disciplinando in maniera più adeguata ed equa la materia contributiva"*.

Per tale motivo, preoccupante appare il passaggio letterale della Nota Ministeriale, in cui si afferma *"l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024 deliberata da codesta Cassa, ma non ancora approvata dai Ministeri vigilanti, non possa essere presa a riferimento per le modifiche in esame in quanto non è in grado di produrre alcun effetto"*, giacché, continua il Ministero *"Laddove infatti la riforma non dovesse entrare in vigore nei tempi auspicati, reiterando la medesima logica alla base del provvedimento in esame, si renderebbe necessaria una nuova delibera di sospensione del pagamento del contributo integrativo minimo, con ulteriore evidente peggioramento dell'equilibrio gestionale del relativo anno"*.

Il Ministero, infatti, trincerandosi dietro un possibile allungamento dei tempi di approvazione, mette in guardia il nostro Ente sulla sostenibilità di tale esonero, anche per una sola ulteriore annualità.

Chi sono gli avvocati italiani?

Ed ancora, il Ministero dopo la disamina dei dati reddituali dell'avvocatura italiana, precisando che *"alla data del 31.12.2022, su un totale di 227.000 iscritti alla Cassa, circa il 32,5% si stima risulterà interessato dal provvedimento di sospensione del contributo integrativo minimo pari a 73.961 professionisti"*, di cui 25.923 posizioni riguarderebbero avvocati tra il sesto e il nono anno di iscrizione alla Cassa, con un fatturato annuo inferiore a 8.875 euro, mentre 48.038 posizioni riguarderebbero avvocati (non pensionati) iscritti da almeno dieci anni e con fatturato annuo inferiore a 17.750 euro, introduce un tema molto più preoccupante per l'avvocatura italiana e cioè: chi sono e come esercitano la professione gli avvocati italiani.

Nella Nota, infatti Cassa Forense viene sollecitata ad aprire una riflessione *"anche per sesso e classi d'età, dei profili tipo di tali professionisti, i quali probabilmente esercitano altre professioni per le quali è richiesta l'iscrizione a un albo oppure sono anche lavoratori dipendenti"*, anche ai fini di una migliore valutazione dell'impatto economico e finanziario derivante dalla *"integrazione al trattamento minimo"* pensionistico previsto dall'art. 48 del Regolamento.

La richiesta di tale analisi sembra strettamente collegata al successivo passaggio nel quale viene richiamato il bilancio attuariale al 31.12.2020 che evidenzia una situazione di squilibrio prospettico della gestione nel lungo periodo con un valore negativo a partire dall'anno 2041 ed un saldo totale negativo a partire dall'anno 2049 fino alla fine del cinquantennio di previsione.

Le preoccupazioni del Ministero sono evidenti: il pericolo che la riforma previdenziale varata risulti comunque tardiva, ovvero non idonea a garantire l'adeguatezza delle prestazioni, nel rispetto dei diritti quesiti e del pro rata, in un sistema nel quale la solidarietà è un pilastro centrale e risultano già evidenti l'andamento demografico negativo, ovvero l'esodo degli avvocati verso altre professioni o verso il lavoro dipendente.

Se fino ad oggi, infatti, abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dei numeri dell'avvocatura italiana, è altrettanto vero che nel 2021 abbiamo assistito ad un considerevole calo di iscritti da 245.030 del 2020 a 241.830 nel 2021 e anche il rapporto iscritti/pensionati, è progressivamente destinato a calare, con evidenti ricadute sulla tenuta complessiva.

Il dott. Michele Proietti¹ scriveva: *il rapporto iscritti pensionati non solo tende a peggiorare notevolmente nel tempo ma, addirittura, raggiunge una situazione di massima criticità nel periodo (2048-2056) dove ogni iscritto si dovrà far carico del pagamento di una pensione, con costi, ovviamente, insostenibili se non attingendo alle riserve patrimoniali nel frattempo accumulate dall'Ente."*

Attacco alla Riforma o attacco all'Autonomia

Sappiamo bene che, in mancanza di un intervento riformatore, come quello che il

¹ I perché di una riforma - La Previdenza Forense 2/2022 MAGGIO-AGOSTO

Comitato ha approvato, il sistema previdenziale forense sembra essere a rischio per le generazioni future. Non vorremmo, però, che la nota ministeriale - che certamente ha gettato nello sconforto i tanti avvocati al di sotto del reddito di € 17.750,00 per i quali, quelle che il Ministero definisce poche centinaia di euro, possono fare la differenza - rappresentasse l'ennesimo, nemmeno tanto celato, attacco all'autonomia del sistema previdenziale forense, soprattutto in un momento in cui le *performance* degli investimenti hanno consentito a Cassa Forense di approvare il miglior bilancio di esercizio della sua storia, al 31.12.2020².

Il 2023 si apre, allora, per l'avvocatura italiana, sotto i peggiori auspici.

Il diniego ministeriale di un esonero che avrebbe dato un ulteriore respiro a tutta quell'avvocatura in evidente difficoltà appare, unitamente all'entrata in vigore della Riforma Cartabia, un macigno sul futuro di tanti colleghi.

La riforma previdenziale è necessaria e indifferibile, per cui sperando di sbagliare, vigiliamo sui Ministeri Vigilanti per salvaguardare il futuro e la nostra autonomia.

* **Carmela Milena Liuzzi**, Avvocato civilista in Taranto, esperta in procedure concorsuali e fallimentari, attuale presidente dell'Associazione Nazionale Forense

² I perché di una riforma - La Previdenza Forense 2/2022 MAGGIO-AGOSTO

NEWS ANF

I vantaggi fiscali nella mediazione (in vigore dal 30.06.2023)



di Ana Uzqueda *

La vera e più profonda novità della riforma in atto riguarda una prospettiva di cambiamento culturale che colloca la giurisdizione e gli altri strumenti di giustizia in un rapporto di complementarità, non più di subordinazione dei sistemi consensuali al processo.

Il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede tre ambiti di intervento: il riordino, la semplificazione e l'ampliamento degli incentivi fiscali, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita e l'ampliamento delle categorie di beneficiari e l'aumento degli incentivi fiscali.

La norma

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità

1. Tutti gli **atti, documenti e provvedimenti** relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale contenente l'**accordo** di conciliazione è **esente dall'imposta di registro** entro il limite di valore di **centomila euro**, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Il nuovo art. 17, D.Lgs. n. 28/2010, come sostituito dal decreto di attuazione, al comma 1 (che recepisce quanto precedentemente contenuto nel comma 2 del medesimo art. 17) stabilisce il principio secondo cui atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il comma 2 del nuovo art. 17, conferma inoltre che il verbale contenente l'ac-



cordo di conciliazione è atto esente da imposta di registro e innalza (rispetto al previgente comma 3) il limite di esenzione da 50.000 a 100.000 euro.

La norma

Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
 1. Alle parti è riconosciuto, **quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta** commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'**articolo**

5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un **credito d'imposta** commisurato al **compenso corrisposto al proprio avvocato** per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un **ulteriore credito d'imposta** commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli **organismi di mediazione** è riconosciuto un **credito d'imposta** commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Credito d'imposta a favore delle parti nel caso di mediazione pre-processuale obbligatoria (art 5, comma 1) e di mediazione demandata dal giudice

La norma riconosce un **credito d'imposta** commisurato all'indennità (comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione) corrisposta da ognuna delle parti in mediazione e comprende l'importo pagato sia per lo svolgimento del primo incontro, che per gli incontri successivi e per la conclusione dell'accordo conciliativo.

Tale vantaggio è riconosciuto dal legislatore sia in caso d'accordo, sia in caso di insuccesso della mediazione (ma in questa ipotesi il credito d'imposta è ridotto della metà).

Credito d'imposta a favore delle parti commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato

Sempre nel caso di mediazione pre-processuale obbligatoria e di mediazione demandata dal giudice, la norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto da ognuna delle parti al proprio

avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi¹ e fino a concorrenza di euro seicento in caso di accordo e della metà in caso di insuccesso.

Limite del riconoscimento del credito d'imposta per procedura e per annualità


Il comma 2 dell'art 20 prevede che i crediti d'imposta previsti per l'indennità corrisposta all'Organismo e il compenso pagato al proprio avvocato siano utilizzabili da ogni parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

3 - Credito d'imposta nel caso di accordo conciliativo a seguito di mediazione demandata

Il comma 3 dell'art 12 *bis* introduce il riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta a beneficio della parte, commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione. Il limite di euro cinquecentodiciotto corrisponde allo scaglione previsto dal DPR 115/2002 a titolo di contributo unificato per i processi civili di valore indeterminabile.

Questo beneficio fiscale si aggiunge a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 12 *bis* (riconoscimento del credito di imposta per l'indennità corrisposta all'Organismo di Mediazione e per il compenso corrisposto all'avvocato) e non è assoggettato al limite massimo previsto dal comma 2).

VANTAGGI FISCALI NELLA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE (D. Lgs. 28/10: art. 17, co 1 e 2; art . 20, co 1, 2 e 3)



Il **comma 4** è stato introdotto al fine di attuare il principio di delega avente ad oggetto il riconoscimento di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione. Il beneficio è riconosciuto quando partecipa alla procedura di mediazione una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, per effetto dell'ammissione non è tenuta a versare alcuna indennità all'organismo di mediazione, al quale spetta, invece, in misura corrispondente, un credito di imposta per il quale è previsto un limite annuale di euro ventiquattromila.

Il **comma 5** prevede che venga adottato, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge n. 206 del 2021, un decreto ministeriale finalizzato a disciplinare le procedure che dovranno essere seguite per il riconoscimento dei crediti d'imposta sopra descritti, anche per quanto concerne l'individuazione della documentazione da esibire a corredo della richiesta e dei controlli sull'autenticità

¹ Compenso avvocato Mediazione e Negoziazione Assistita D.M. 147/2022

della stessa, e per definire le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati. Infine, il **comma 6** contiene le disposizioni di copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20.²

Il mediatore e l'Organismo di Mediazione non rientrano tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione (art. 10, Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131) o a inviare gli atti per i quali non sia stata corrisposta l'imposta di bollo, all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione né il pagamento del bollo (art. 19, d.P.R. n. 642/1972).

L'art 10 del T.U. del 26 aprile 1986 n. 131 in vigore dal 1° gennaio 2007 stabilisce che "sono obbligati a richiedere la registrazione:

- a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
- b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
- d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

L'art. 19 del decreto sul bollo è riferito soltanto a particolari categorie di soggetti: i giudici, i funzionari e i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri, i segretari e gli arbitri.

Il verbale di accordo è in ogni caso soggetto a registrazione. In caso di verbale di accordo conciliativo che si conclude in sede notarile, obbligato alla registrazione è come sempre il notaio. In caso di verbale di accordo conciliativo che non si conclude in sede notarile bensì di fronte al mediatore, l'obbligo di registrazione grava esclusivamente sulle parti. Il mediatore non è un pubblico ufficiale, non ha funzioni amministrative, notarili, giudiziarie o equiparabili, e non è pertanto obbligato alla registrazione o al pagamento dell'imposta di registro, né in proprio né quale sostituto di imposta.³

Il mediatore fornirà le informazioni generali in merito ai vantaggi fiscali durante

² Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

³ <https://biblioteca.fondazione-notariato.it>. L'accordo di mediazione Notaio Paolo Forti

Se l'accordo sarà concluso in sede notarile, in tutti i casi i cui l'accordo abbia un valore inferiore a 100.000 euro, il notaio darà atto, a titolo di esempio, che "trattandosi di accordo conciliativo raggiunto tra le Parti in sede del sopra meglio descritto procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010, il presente atto è esente dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ed è altresì esente da imposta di registro, trattandosi di accordo avente un valore non eccedente euro 100.000,00. Si precisa, infatti, che la base imponibile del presente atto ammonta ad euro 800.000,00."

l'attività di spiegazione della funzione e le modalità di svolgimento della mediazione prevista dall'art. 8 comma 6 del D.Lgs 28/10; l'art. 4, comma 2, della stessa norma pone invece, a carico degli avvocati, l'onere di informare i propri assistiti della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del D. Lgs. 28/10.

Concretamente, quanto risparmiano le parti con i vantaggi fiscali previsti dalla normativa in merito all'imposta di registro?

Vediamo qualche esempio:

Tipologia di atto	Imposta di registro	Ipotecarie	catastali	Credito d'imposta per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione	Credito d'imposta per compenso corrisposto all'avvocato	bollo, e qualsiasi altro diritto o tassa	Nel caso di accordo raggiunto a seguito di mediazione demandata: credito d'imposta pari al C.U
Divisione. Valore 800.000: aliquota dell'1%	8.000 euro	imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro	imposta catastale nella misura fissa di 200 euro	Fino a 600 euro	Fino a 600 euro	Esente	Fino al limite di 518 euro.
Divisione: una parte acquista la quota del 50 % dagli altri condividenti (valore quota 800.000 euro; aliquota del 9 %)	72.000 euro	200 euro	200 euro	Fino a 600 euro	Fino a 600 euro	Esente	Fino al limite di 518 euro.

Atto transattivo del valore di 300.000 euro

Atto transattivo (aliquota 3 %)	Imposta di registro:	Credito d'imposta per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione	Credito d'imposta per compenso corrisposto all'avvocato	Esenzione bollo e qualsiasi altro diritto o tassa	Nel caso di accordo raggiunto a seguito di mediazione demandata: imposta di registro pari al C.U
risparmio	9.000 euro	Fino a 600 euro	Fino a 600 euro	esente	fino a 518 euro

Il compenso degli avvocati per l'attività di assistenza in mediazione

25-BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase della attivazione	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
Fase di negoziazione	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
Conciliazione	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

La tabella 25-bis del D.M. 55/2014 aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e relativa alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione

forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, con entrata in vigore il 23 ottobre 2022).

L'art. 6 del D.M. 147/2022 prevede che: «Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore».

Al fine di incentivare ulteriormente la funzione conciliativa svolta dall'avvocato e la soluzione conciliativa delle controversie il DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, prevede che "se la mediazione demandata si conclude con accordo in sede di mediazione, l'avvocato che ha assistito la parte in giudizio ha diritto, oltre che ai compensi di cui alla tabella di cui sopra, al compenso previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto" (e non più solo fino a un quarto).

* **Ana Uzqueda**, avvocato in Bologna, mediatrice in controversie civili commerciali a livello nazionale e internazionale. Membro italiano di CMA (Conflict Management Advisers). Docente nel Corso di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, sociali e internazionali dell'Università di Bologna. Docente di Tecniche di Negoziazione presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.

NEWS ANF

La rete come strumento di collaborazione tra gli studi professionali

Lo "SBA" e il contratto di rete di impresa



di Nicoletta Grassi *

Il contratto di rete di impresa è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la L. 9 aprile 2009 n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio n.ro 5 cosiddetto "Incentivi". Il legislatore italiano ha voluto, così, adeguarsi al progetto Europeo contenuto nella Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del 30 settembre 2008 (COM 2008 394 DEF") intitolata *"Think small first - uno small business act per l'Europa"*.

Punto centrale dello SBA (*Small Business Act*) è aiutare le micro e piccole imprese europee ad aggregarsi per essere più competitive. Nasce così, in Italia, la disciplina del contratto di rete che ha visto susseguirsi, dal 2009, una molteplicità di interventi normativi volti ad adeguare lo strumento alle necessità operative.

La legge 33/2009 disciplina due tipologie di reti, a seconda della acquisizione o meno della soggettività giuridica: la "rete contratto" e la "rete soggetto".

La rete dotata di soggettività giuridica ("rete soggetto"), a differenza di quella "contratto", dovrà prevedere, obbligatoriamente, un fondo patrimoniale e un organo comune, oltre alla iscrizione presso il registro imprese del luogo ove la rete ha sede. La legge 81/2017 (*jobs act autonomi*) prevede, poi, che le reti soggetto possano assumere anche la forma di "reti miste" qualora tra i partecipanti alla rete vi siano anche professionisti.

Nella prassi operativa si parla di "reti leggere" per quei contratti che non prevedono l'istituzione né del fondo patrimoniale né dell'organo comune. Si parla di "reti pesanti" o "associative" qualora siano presenti il fondo patrimoniale e l'organo di gestione ma non si sia acquisita la soggettività giuridica con la pubblicità costitutiva presso il registro imprese.

Dunque, a seconda della presenza o meno degli elementi facoltativi o di alcuni di essi, la rete "cambia pelle".

Gli elementi del contratto di rete

Gli **elementi obbligatori**, validi per tutte le tipologie di rete, sono:

- denominazione delle imprese aderenti alla rete;
- obiettivi strategici di innovazione e competitività da perseguire con il programma comune;
- modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi;
- programma di rete che deve contenere la indicazione dei diritti ed obblighi dei retisti e le modalità di realizzazione delle attività di rete;
- durata;
- modalità di adesione di altre imprese;
- regole per assunzione delle decisioni (ad es. quorum deliberativi in ordine alle decisioni da assumere).

Gli **elementi facoltativi** sono:

- il fondo patrimoniale;
- denominazione e sede della rete;
- l'organo comune, quale soggetto esecutore del programma di rete e i suoi poteri;
- cause e condizioni di recesso.

Al fine di consentire alla rete di gestire in modo flessibile e dinamico al proprio interno il lavoro, il DL 28.06.13 n. 76 convertito nella L. 09.08.13 n.ro 99 ha inserito nel Dlgs 276/2003 (legge Biagi) gli articoli 30 comma 4 ter e 31 commi da 3 bis a 3 quinquies prevedendo l'applicabilità dell'istituto del distacco, della codatorialità e, per le reti nelle quali almeno il 40% sia composto da imprese agricole, anche della assunzione congiunta."

Quanto al profilo di responsabilità:

- nella rete soggetto e nella rete "pesante" la responsabilità è dell'organo comune e limitata al fondo patrimoniale comune



- nella rete contratto sarà in capo a chi agisce in nome e conto della rete sulla base della disciplina del mandato

In ogni caso, è fondamentale indicare nel contratto i poteri di rappresentanza e il conseguente regime di responsabilità di chi agisce in nome e per conto della rete.

Lo scopo della rete

Qualunque sia la tipologia di rete prescelta, lo scopo dovrà essere quello di accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato degli imprenditori partecipanti, sulla base di un programma di rete che avrà ad oggetto le seguenti attività (anche in via concorrente tra loro):

1. COLLABORAZIONE in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie imprese
2. SCAMBIO tra le imprese, di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura
3. ESERCIZIO IN COMUNE di una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

I partecipanti alla rete

Quali soggetti possono fare parte di una rete? La legge parla di *imprenditori* e quindi, coloro che sono iscritti al registro imprese ma in realtà anche i *professionisti* possono costituire e fare parte di reti.

Come sempre bisogna partire dall'Europa. La raccomandazione della Commissione 2003/361/ CE all'allegato art. 1 definisce impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti una attività economica". I professionisti svolgono pari funzione economica delle imprese pur mantenendo distinta, secondo la definizione della Corte di Giustizia EU del 2011, la propria natura giuridica di attività con pronunciato carattere intellettuale, livello elevato di qualificazione, sottoposizione a rigorosa disciplina, autonomia e con spiccata valenza dell'aspetto personale.

Con l'equiparazione di tutti i lavoratori autonomi alle imprese, l'Europa stabilisce il principio per cui i professionisti possono accedere permanentemente ai fondi strutturali europei, nonché le regole per la gestione del fondo e i criteri di valutazione dei conferimenti.

Questo principio viene recepito in Italia con la legge di stabilità 2016 (L. 208/15 art. 1, co. 821) prima, e con il *Jobs act autonomi* (L. n. 81 del 22.05.17 art. 12, co. 2) poi. L'art 12, al co. 3, prevede che i lavoratori autonomi possano costituire reti di esercenti la professione e partecipare a reti soggetto in forma di reti miste.

Vantaggi

Con questa norma si è inteso favorire l'aggregazione di operatori economici a fronte della modesta dimensione, al fine di rispondere alla domanda di specializzazione avanzata dal mercato, alla richiesta di competenze trasversali e anche al miglioramento dei processi gestionali. L'aggregazione si pone come un modello di cooperazione collaborativa che diviene leva strategica di sviluppo e volano per un modello culturale basato sul *givers gain*. Inoltre, dall'analisi dei

dati sulle imprese aggregate in rete (rapporto ISTAT 2017 - www.istat.it rapporto-competitività-2017) emerge che l'attività in rete migliora le *performance* di tipo economico e che i processi di innovazione ne sono il mezzo.

Di fatto, i professionisti operano molto frequentemente in "reti informali" multidisciplinari. Il ricorso all'attività in forma associata o in forma di società tra professionisti o tra avvocati viene posto in essere da una minoranza stante la "vincolatività" che la scelta comporta.

Costituire una società, sorvolando, perché non è questa la sede in cui trattarne, sulle problematiche di carattere fiscale e previdenziale, viene vissuta dai professionisti come una perdita di identità e di cessione il "controllo" su clienti e dati.

Nella rete, il professionista può conferire una parte della propria attività finalizzata al progetto condiviso, mantenendo le altre attività esterne alla rete. Inoltre, il contratto di rete è un accordo "dinamico" a supporto del modello di *business* scelto ed anche l'investimento nel fondo patrimoniale della rete, se presente, è quantificabile liberamente senza vincoli di legge. Aggregarsi in rete consente di mantenere autonomia giuridica e operativa e di creare una collaborazione orizzontale che si verticalizza nelle specialità di ciascun partecipante.

Criticita'

Oggi, come confermato dalla Circolare MISE 3707/C del 30.07.2018, non è possibile costituire reti soggetto "pure", composte da soli professionisti, mentre è possibile la partecipazione a un contratto di rete soggetto "mista" cioè con imprese. Il problema è dato dal fatto che il professionista non ha una propria autonoma posizione presso il registro imprese e quindi non potrebbe venire soddisfatto il requisito della pubblicità costitutiva. Per le società tra professionisti il problema non si pone stante l'iscrizione di queste ultime presso l'albo speciale del registro imprese, quindi potranno partecipare sia a reti soggetto che a reti contratto. Resta la possibilità, per i singoli professionisti, di costituire reti contratto che agiranno sulla base delle norme sul mandato ma che non avranno accesso a una specifica pubblicità presso il registro imprese in quanto non è previsto un albo anche per queste categorie di contratti.

In prospettiva

Concludo con una visione di prospettiva. Le PMI che hanno fatto ricorso al contratto di rete, hanno visto una crescita esponenziale delle proprie *performance* economiche e di penetrazione nel mercato.

Anche i professionisti devono adeguare la loro attività ai processi di innovazione (di servizio, di processo, di *marketing*, tecnologica) e la rete può essere lo strumento più adeguato. Occorre, quindi, integrare la normativa sul contratto di rete, estendendola alle professioni, consentendo la costituzione di reti soggetto pure e l'iscrizione, ai fini pubblicitari, delle stesse, nell'albo speciale presso il registro imprese, già previsto per le società tra professionisti, ed adeguando anche le specifiche norme di legge speciali, come la legge professionale 247/12 relativa agli avvocati.

Questo consentirebbe ai professionisti di fare ricorso a uno strumento tecnico

più dinamico rispetto a quelli già esistenti, favorendo le aggregazioni multidisciplinari, dando loro una spinta propulsiva a livello economico, organizzativo e tecnologico e favorendo, così, sinergie più sostenibili dal punto di vista dei costi e degli ambiti specialistici di sviluppo.

Per fare questo occorre che tutte le categorie professionali si muovano nella stessa direzione, creando un movimento coeso per traghettare i professionisti verso una diversa modalità di esercitare la professione, che aiuterebbe a superare anche i *gap* di territorio, di genere e generazionali.

Per questo ANF con la preziosa Collaborazione del Politecnico di Milano, Osservatori Professionisti ed innovazione digitale, si sta attivando per riuscire ad intervenire a livello normativo per consentire alle professioni di accedere ad uno strumento efficace ed innovativo come la rete di impresa.

* **Nicoletta Grassi**, avvocato in Bologna, si occupa di consulenza alle imprese nella creazione di contratti di rete e nella redazione di contratti nazionali ed internazionali, di sostenibilità, della creazione di start-up, società benefit ed enti del terzo settore. Consigliere nazionale ANF, già dirigente sede ATA di Bologna

NEWS ANF

Il diritto all'oblio



di **Giusella Finocchiaro***
e **Oreste Pollicino***

Il diritto all'oblio, come è noto, è un diritto che può definirsi ormai antico, di creazione giurisprudenziale, la cui genesi può ricondursi alla sentenza 13 maggio 1958, n. 1563 della Corte di Cassazione relativa al caso del questore di Roma coinvolto nella strage delle fosse Ardeatine. Si parlò, all'epoca, di "diritto al segreto del disonore".

La Suprema Corte poi si riferì espressamente al "diritto all'oblio" nella decisione 9 aprile 1998, n. 3679, inquadrandolo come "nuovo profilo del diritto alla riservatezza".

Tre significati di diritto all'oblio

Oggi il diritto all'oblio assume tre significati, ripercorsi nella decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 22 luglio 2019, n. 19681.

Definizione tradizionale: non ripubblicare

Una prima accezione è quella più risalente nel tempo, elaborata dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza, in epoca antecedente all'avvento della Rete. Con il diritto all'oblio si è fatto tradizionalmente riferimento al diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo.

Il diritto all'oblio, in questa accezione, è relativo a vicende che hanno costituito fatti di cronaca o comunque in relazione alle quali la pubblicizzazione, cioè la fuoruscita dalla sfera della riservatezza degli interessati, era da considerarsi lecita.

Questa accezione del diritto all'oblio è stata oggetto della citata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il diritto all'oblio su Internet: contestualizzare

Il diritto all'oblio è mutato con l'utilizzo di internet e delle reti telematiche, per le modalità proprie di diffusione dell'informazione.

Infatti, in Rete la ripubblicazione non è più necessaria, dal momento che per la stessa organizzazione dell'informazione nella Rete l'informazione non è cancellata, ma permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile. In altri termini, non si tratta solo necessariamente di una ripubblicazione dell'informazione, ma piuttosto di una permanenza della stessa nella Rete. Muta dunque il ruolo che gioca il tempo e muta l'esigenza che si vuole soddisfare.

L'esigenza non è quella di non ripubblicare, ma quella di collocare la pubblicazione, avvenuta magari legittimamente molti anni addietro, nell'attuale presente.

L'obiettivo si raggiunge contestualizzando l'informazione, come ha affermato la decisione della Corte di Cassazione 5 aprile 2012, n. 5525. Non si tratta del diritto a dimenticare, ma del diritto a contestualizzare.

Dunque, l'esigenza non è tanto quella di cancellare, ma piuttosto quella di attribuire un peso all'informazione nell'ambito di uno scenario complessivo che vede l'identità come protagonista. Si parla di "diritto all'oblio", come nel *leading case* affrontato dalla citata Cassazione nella sentenza 5525/2012, in senso molto lato.

Il diritto all'oblio nel GDPR: cancellare

La terza accezione del diritto all'oblio è quella più attuale: diritto all'oblio come diritto dell'interessato alla protezione dei suoi dati personali e, in particolare, in questo caso, alla cancellazione dei dati personali. Questo significato di oblio proviene, sostanzialmente, da fonti comunitarie: era nella Direttiva madre 95/46/CE ed è nell'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR.

Per dare, ancora una volta, anche un riferimento giurisprudenziale, il diritto all'oblio è stato affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella famosa sentenza *Google Spain* (CGUE 13 maggio 2014, C-131/12), una decisione anticipatoria del Regolamento.

La sentenza *Google Spain* si è espressa, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli artt. 12 e 14 della Direttiva 95/46/CE, aventi rispettivamente ad oggetto l'accesso ai dati e l'opposizione al trattamento. In particolare, la Corte è stata chiamata ad esprimersi sull'interpretazione dell'art. 12, lett. b) secondo cui "gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: (...) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati" e dell'art. 14, 1° comma, lett. a) ove si disponeva che "gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: (...) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano,



salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale”.

Il contenuto del diritto all’oblio indagato è, dunque, quello proprio della terza accezione sopra individuata: il diritto alla cancellazione, al congelamento dei dati e all’opposizione al trattamento. Questi diritti, com’è noto, secondo la conclusione cui giunge la Corte, possono essere fatti valere anche nei confronti del motore di ricerca, che costituisce un titolare di trattamento.

Il motore di ricerca non potrà evidentemente cancellare i dati personali che si trovano presso il titolare di trattamento che ha pubblicato l’informazione (ad esempio, sul sito dell’editore del giornale, nei molti casi verificatisi) ma soltanto il collegamento a detti dati, i quali ben potranno permanere presso il titolare del trattamento. Si realizzerà così una sorta di diritto a non essere trovato *online*, piuttosto che un vero e proprio diritto all’oblio.

La Corte inoltre afferma il diritto a cancellare i dati se essi sono inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti in rapporto alle finalità del trattamento. Non si tratta perciò di un diritto *ad nutum*, ma di un diritto a cancellare che va ponderato ed esercitato in ragione delle caratteristiche dei dati costituite dall’adeguatezza, dalla pertinenza o dalla non pertinenza del trattamento rispetto alle finalità.

Le più recenti sentenze della Corte di Giustizia

La portata applicativa del diritto all’oblio è ancora oggi in corso di definizione, grazie anche all’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea che attraverso alcune recenti sentenze ha fornito indicazioni circa l’attuazione del diritto all’oblio e della deindicizzazione, vale a dire quell’operazione volta a rendere inaccessibile un determinato contenuto *on line* tramite motori di ricerca. In relazione alla portata territoriale dell’ordine di deindicizzazione, ad esempio, con sentenza del 24 settembre 2019 nella causa C-507/17, la Corte ha affermato che non sussiste alcun obbligo in capo ai gestori dei motori di ricerca di effettuare una deindicizzazione a livello mondiale allorché gli interessati esercitino il diritto alla cancellazione, aggiungendo, in modo non chiaro, che tale pratica non è di per sé vietata dal diritto dell’Unione.

Diversa, invece, la lettura della Corte di Cassazione italiana nella sentenza n. 34658 del 24 novembre 2022, che riconosce la facoltà dell'autorità di controllo di richiedere la rimozione degli URL riferibili all'interessato in tutte le sue versioni globali.

Sempre la Corte europea poi, con sentenza resa l'8 dicembre 2022, ha statuito che la deindicizzazione deve essere applicata anche a quelle informazioni, incluse nel contenuto indicizzato, che siano manifestamente inesatte, nonché alle relative miniature emergenti dai risultati di una ricerca per immagini. In altre parole, una richiesta di deindicizzazione può essere avanzata in relazione a dati non veritieri, che sono presenti in contenuti editi da terzi, anche sotto forma di immagini.

La percezione sociale del diritto all'oblio

La percezione sociale del diritto all'oblio è di un diritto *ad nutum*, esercitabile senza motivazioni e non sottoposto a limitazioni. Tuttavia, il comune sentire non corrisponde al dettato normativo né all'elaborazione giurisprudenziale: in parte corrisponde ad una pratica contrattuale implementata da alcuni *provider*. Tale concezione non è quella disposta dal Regolamento (UE) 679/2016, che invece sottopone ad un costante bilanciamento il diritto alla protezione dei dati personali con altri diritti.

* **Giusella Finocchiaro**, avvocato in Bologna-Milano, professore ordinario di diritto di internet e di diritto privato nell'Università di Bologna e socio effettivo dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. *

Oreste Pollicino, professore associato presso la Bocconi dal 2007 ed è diventato Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto dei Media nel 2016. E' Direttore del LL. M. in Law of Internet Technology nonché Co-Direttore del Centro di Ricerca Baffi-Careffin (RULES Bocconi).

NEWS ANF

Il diritto all'oblio oncologico nel nostro sistema normativo



di Giampaolo Di Marco *

Prosegue l'evoluzione del giovane, anche se non più giovanissimo, diritto all'oblio.

Una delle sue ultime declinazioni è quella che riguarda le persone che nel corso della loro vita hanno affrontato una malattia oncologica.

Nel nostro ordinamento, infatti, manca una legislazione che permetta al paziente già oncologico guarito o comunque in via di guarigione di esercitare il diritto all'oblio rispetto alla patologia ed ai sistemi di rilevazione della stessa, diversi da quelli strettamente sanitari.

L'oblio c.d. oncologico consiste, in sostanza, nel diritto dell'ex paziente a non subire svantaggi, sul piano sociale ed economico, a causa della malattia ormai superata.

Si pone dunque in continuità, almeno in qualche misura, con il complesso insieme di posizioni soggettive derivanti dalla condizione di malato oncologico.

Tra febbraio e luglio 2022 sono stati presentati vari disegni di legge parzialmente sovrapponibili per struttura e contenuto, finalizzati a recepire tale indicazione.

Rimandando per ogni dettaglio alla loro lettura, appare utile riepilogare, di seguito, i punti essenziali della normativa prospettata, ovvero sia la positivizzazione del divieto di discriminare in base alla condizione di ex malato oncologico, precludendo il trattamento dei relativi dati in ambito contrattuale ad es. accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi e familiare, ossia adozione di minori e lavorativo e soprattutto identificazione delle co-



ordinate costituzionali della nuova figura, rinvenute all'interno degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

La fine anticipata della XVIII legislatura rende difficile prevedere tempi e modi dell'introduzione dell'istituto. L'analisi dei testi a disposizione consente, tuttavia, di coglierne, in controluce, i tratti qualificanti ovvero sia l'intreccio con il bene salute e il nesso di strumentalità fra oblio ed uguaglianza, cui corrisponderebbero, rispettivamente, un ampliamento e una specificazione della base costituzionale originaria, per così dire, del diritto all'oblio. Esso si fonda, in linea generale, sull'art. 2 Cost., inteso quale norma aperta all'ingresso di nuove forme di manifestazione dei medesimi valori già censiti dal Costituente nonché sull'art. 3, co. 1, Cost., laddove sancisce il valore della dignità umana.

Il richiamo operato da diversi progetti di legge all'art. 32 Cost. si presenta, invero, di interpretazione non immediata: quale rapporto intercorre fra oblio oncologico e tutela della salute? Di certo, proprio perché di oblio si tratta, il denominatore comune non consiste nella patologia oncologica. Anzi, balza agli occhi che, mentre nella risoluzione del Parlamento europeo si parla di «pazienti», la metà dei testi italiani riferisce esplicitamente il diritto all'oblio alle persone «guarite».

Come si apprende consultando il sito internet del Ministero della Salute, la quantità di tempo necessaria per definire il paziente guarito misurabile attraverso modelli statistici varia in base al tipo di tumore e al sesso.

Con gli inevitabili margini di imprecisione ed approssimazione che sconta l'accostamento "profano" a questioni di tipo medico, le condizioni costitutive del diritto in esame e, in particolare, quanto all'ampiezza del periodo prescritto e relativo *dies a quo*, individuato nella fine delle cure, inducono comunque a ritenere, almeno in linea di massima, che il suo titolare si sia lasciato definitivamente alle spalle la malattia.

In quest'ottica, l'oblio oncologico preserverebbe il benessere mentale e sociale dei sopravvissuti potenzialmente lesi o, quantomeno, alterati, quando la malattia pregressa divenga causa di irragionevoli disparità di trattamenti.

to, precludendo o limitando in modo insensato rapporti familiari, contrattuali e lavorativi.

Un'eco significativa di tale nozione ampia di salute si rinviene, d'altronde, nella giurisprudenza della Consulta, la quale ha precisato che la tutela di cui all'art. 32 Cost. si articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio fisici e psichici della persona umana.

Il diritto all'oblio nasce come libertà negativa per poi evolversi, con la diffusione di *internet* su larga scala, in posizione tutelabile attraverso rimedi di tipo non risarcitorio, ossia in diritto a prestazioni positive da parte di terzi ossia cancellare, aggiornare, deindicizzare, sottrarre all'indicizzazione.

L'oblio oncologico impedisce il trattamento di dati personali relativi alla salute la cui indebita valorizzazione potrebbe ostacolare, in modo irragionevole e discriminatorio, l'accesso ad opportunità riconosciute dall'ordinamento, che divengono quindi fruibili, quali, come già cennato, accesso a mutui bancari, a prestazioni assicurative e sanitarie.

Dalla locuzione pari dignità sociale contenuta all'art. 3, co. 1, Cost. si deduce che tale valore, se da un lato rileva rispetto al principio di eguaglianza formale, dall'altro presenta un legame significativo con quello di eguaglianza sostanziale, enunciato dal secondo comma dello stesso art. 3, in quanto l'affermazione in ambito sociale della dignità umana implica che i pubblici poteri si adoperino per garantire il pieno rispetto ed il pieno sviluppo della persona, proprio in quanto portatrice di dignità.

L'accento si sposta dalla dignità all'uguaglianza, perché l'oblio oncologico, prim'ancora di rispondere a pur fondamentali esigenze di riservatezza, rappresenta uno strumento antidiscriminatorio.

Operando in radice sulle fonti di possibili disparità di trattamento, normativa vigente e prassi contrattuali, esso concretizza il divieto di discriminare in base alla condizione di *ex* malato di cancro, attuando il principio di eguaglianza formale.

L'istituto si avvicina altresì al campo dell'eguaglianza sostanziale, senza però esprimerne compiutamente le potenzialità. Se è vero, infatti, che l'oblio oncologico serve a porre rimedio alla situazione di oggettiva debolezza e vulnerabilità in cui viene a trovarsi l'*ex* paziente, è altrettanto vero che l'intervento legislativo ipotizzato non mira a rimuovere ostacoli, bensì ad evitare che la malattia superata lo divenga.

In altri termini, non si propone di riequilibrare disuguaglianze tra sani e malati, ma di preservare l'uguaglianza tra persone sane.

Il diritto all'oblio, pertanto, oscilla tra il diritto al rispetto della dignità e dell'identità della persona e il diritto alla riservatezza.

Se quest'ultima porrebbe un robusto argine al trattamento di dati relativi alla salute, l'identità personale si declina, invece, come pretesa a non rimanere imprigionati nella qualifica di *ex* malato oncologico.

A ciò aggiungasi che a parità di incidenza di mortalità di altre patologie (ad es. quelle cardiopatiche) non viene riservato il medesimo tratta-

to tra pazienti rispetto agli aspetti della vita di relazione che qui abbiamo anche solo sommariamente indicato. A ciò non pone rimedio l'accesso del paziente oncologico a *facilities* assistenziali in modo maggiormente agevole, trattandosi di previsioni di carattere assistenziale afferenti al SSN su basi oggettive nella ricorrenza di determinati requisiti (declaratoria di invalidità, declaratoria di inabilità al lavoro con relativi indennizzi etc.).

Da ultimo, lo stesso rimando all'art. 2 Cost. viene ad acquisire portata più vasta.

Nel settantacinquesimo della Nostra carta costituzionale è di grande momento una rinnovata riflessione sul principio solidaristico, vieppiù a beneficio di persone già deboli e ormai divenute fragili.

Non solo l'oblio oncologico trova copertura, quale diritto inviolabile, nella prima parte della disposizione, ma la sua tutela si configura altresì come dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale ai sensi della seconda parte.

Il Parlamento europeo ha dunque richiamato l'attenzione del legislatore sull'esigenza di regolamentare una nuova forma di oblio: quello oncologico, il cui scopo è garantire all'ex paziente parità di trattamento nella sfera sociale ed economica.

Se e quando verrà introdotta, la disciplina di cui si discute costituirà l'esito di una ponderazione normativa tra situazioni giuridiche assai eterogenee: da una parte, appunto, il diritto all'oblio oncologico e, dall'altra, gli interessi individuali e collettivi, essenzialmente di tipo economico, che rilevano nella sfera contrattuale e lavorativa.

Nessuno cancella una storia che ha segnato la vita di una persona, ma la stessa non può essere un argine al futuro e alla speranza.

(*) **Giampaolo Di Marco**, avvocato del foro di Vasto, civilista e amministrativista, collabora con la cattedra di Diritto Privato della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. Arbitro, mediatore e formatore nella mediazione, è l'attuale Segretario Generale dell'ANF

NEWS ANF

Riforma Cartabia e diritto all'oblio - applicazione in Italia e parallelo con la normativa di altri Paesi

In Italia viene introdotto un meccanismo pressoché automatico per deindicizzare o precludere l'indicizzazione dei dati personali riportati sui provvedimenti con maggior tutela rispetto ad altri Paesi.



di Emilio Battaglia*

Roma, 13 marzo, 2023. Con l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia (Dlgs del 10 ottobre 2022, n. 150), che ha rinnovato profondamente la normativa relativa al procedimento penale vi sono stati importanti cambiamenti nell'applicazione del diritto all'oblio per il singolo.

La Riforma ha infatti introdotto l'art. 64-ter del codice di procedura penale¹ che prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati **una sentenza di proscioglimento, o di non luogo a procedere, ovvero un provvedimento di archiviazione, possa richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali** riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del GDPR².


Ciò significa che la persona non considerata colpevole può richiedere che nella sentenza si annoti il divieto di indicizzare tali dati nella rete internet o in alternativa di deindicizzare i dati personali, nel caso ci fosse già qualcosa in circolazione.

Nel dettaglio, la differenza tra preclusione all'indicizzazione e deindicizzazione è costituita dal momento in cui viene richiesta tale tipo di tutela; **la deindicizzazione, infatti, garantisce una tutela successiva**, ossia dopo l'indicizzazione dei contenuti, mentre **la preclusione all'indicizzazione può essere disposta in via preventiva, prima dell'indicizzazione dei contenuti**.

La preclusione all'indicizzazione e/o la deindicizzazione dei propri dati perso-

¹ "Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini"

² Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016



nali riportati nella sentenza o nel provvedimento **non determinano la cancellazione della notizia, ma evitano che i dati personali siano inseriti nei motori di ricerca in associazione a parole chiave** relative ad esempio al reato contestato. Per questo motivo **è bene ricordare che indicizzazione e rimozione dei dati, sono due aspetti ben diversi.**

Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: *"Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante"*.

Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: *"Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante"*.

Lo strumento congegnato dal Legislatore è rapido, semplice e privo di qualsivoglia discrezionalità: la preclusione all'indicizzazione o la deindicizzazione dei dati personali contenuti nei provvedimenti di cui all'art. 64 ter cod. proc. pen. diviene un mero adempimento del comportamento richiesto dal privato, **demandato alla Cancelleria del giudice.**

Si discute, peraltro, in assenza di una normativa *ad hoc*, **sulle modalità di tutela della parte richiedente in caso di inadempimento da parte della Cancelleria;** c'è chi, in dottrina, ha suggerito il ricorso al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

La c.d. Riforma Cartabia ha lasciato, invece, **invariata la possibilità di ottenere una più ampia tutela con la richiesta di oscurare i propri dati personali nel**

provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003; in tal caso, però, **la richiesta è sottoposta ad una valutazione discrezionale dell'Autorità giudiziaria.**

Per quanto riguarda l'esistenza di un simile istituto in altri Paesi, si evidenziano notevoli differenze, a Monaco e in Spagna, ad esempio, tutti i precedenti penali sono pubblicati in forma anonima con una maggior tutela per il singolo. Di seguito riportiamo una sintesi.

Regno Unito	Non sembra esservi una disposizione specifica, trovando applicazione l'art. 17 del GDPR, come recepito dagli artt. 46-48 del Data Protection Act 2018, ossia un diritto generale alla cancellazione dei dati quando la loro conservazione non soddisfa più i requisiti del DPA/GDPR.
Francia	L'articolo 230, co. 8 del Codice di procedura penale francese prevede che, in caso di assoluzione o proscioglimento definitivo, i dati personali relativi alle persone interessate siano cancellati, a meno che il Pubblico Ministero non ne prescriva la conservazione, nel qual caso devono essere menzionati. Quando il Pubblico Ministero prescrive la conservazione dei dati personali relativi a una persona assolta o prosciolta in via definitiva, ne informa l'interessato.
Spagna	Le sentenze penali (sia quelle di proscioglimento che quelle di condanna) sono caricate in una banca dati della magistratura spagnola (CENDOJ), ma i dati personali contenuti nelle sentenze sono resi anonimi. Inoltre, normalmente l'ultimo paragrafo delle sentenze fa riferimento agli obblighi di protezione dei dati delle parti coinvolte nel caso, con il divieto di divulgarli a terzi.
Monaco	Tutti i precedenti penali pubblicati sono in forma anonima
Austria	Le sentenze di assoluzione e i provvedimenti di interruzione del procedimento rimangono registrati negli indici dei nomi tenuti dalle Autorità giudiziarie in linea di principio in perpetuo. Tuttavia, in caso di assoluzione, interruzione del procedimento o rinuncia (definitiva) all'azione penale, l'accesso ai registri dei nomi (la "ricerca dei nomi") deve essere bloccato dopo 10 anni dalla decisione, ai sensi dell'art. 75 del codice di procedura penale austriaco. Dopo 60 anni dalla decisione, tutti i dati personali devono essere cancellati (periodo di cancellazione assoluta)
Paesi Bassi	Le assoluzioni e le archiviazioni sono registrate, ma solo le archiviazioni motivate dalla circostanza che la persona è stata erroneamente indagata non sono registrate. La registrazione permane per un periodo variabile da 5 ad oltre 20 anni dopo la sentenza definitiva, in base al reato di cui al capo di imputazione.
Svezia	Tutte le sentenze dei tribunali, anche per quanto riguarda i procedimenti penali, sono pubbliche e lo sono anche i nomi degli imputati, anche in caso di archiviazione. La legge nazionale svedese non prevede il diritto di rimuovere i dati personali dalle sentenze emesse da un tribunale penale o amministrativo.
Repubblica Ceca	Non sembra esservi una disposizione specifica, ma i dati personali contenuti nei provvedimenti devono essere pubblicati in forma anonima
Ucraina	Non esiste un concetto formale di diritto all'oblio. Tuttavia, a tutela della privacy, in qualsiasi provvedimento giudiziario pubblicata (compresa la sentenza) devono essere cancellati i nomi delle persone coinvolte. Nessuna norma di questo tipo è applicabile per i provvedimenti di archiviazione.

Romania	<p>I nomi degli imputati e delle altre parti di un processo penale sono accessibili al pubblico, in quanto sono pubblicati sui siti ufficiali dei tribunali nazionali e della Suprema Corte di Cassazione e Giustizia. Le decisioni motivate, invece, non sono pubbliche e sono disponibili solo alle parti del processo. Inoltre, tutti i siti di giurisprudenza hanno l'obbligo di anonimizzare i dati personali.</p> <p>Se un terzo richiede copia di una sentenza, tutti i dati personali vengono resi anonimi e il terzo riceverà una copia della sentenza richiesta senza i dati personali.</p>
---------	---

Pertanto, come è evidente, il diritto all'oblio si atteggia in modo differente nei vari Stati, anche in base alla sensibilità dei vari ordinamenti sul tema; quel che è certo è che in Italia, con il meccanismo pressoché automatico previsto dalla Riforma Cartabia per deindicizzare o precludere l'indicizzazione dei dati personali riportati sui provvedimenti è garantita un'immediata tutela dei soggetti interessati, evitando ritardi che possono essere dannosi per il privato.

***Emilio Battaglia**, partner dello studio legale CMS e responsabile del dipartimento penale dello Studio

NEWS ANF

La violenza come fragilità irrisolta nel nostro Stato



di Rosanna Mura*

La violenza è un fenomeno complesso e dinamico anche se mantiene un nocciolo duro che attraversa i secoli e non accenna a diminuire il suo impatto. Accanto a forme di violenza che possiamo indicare come storiche o primordiali, emergono tuttavia ormai costantemente nuove forme di violenza che non si sostituiscono alle precedenti, ma si sommano alle stesse dando vita ad un quadro, appunto, complesso. L'archetipo della violenza di genere, lo stupro, che è e resta un fatto destinato a segnare la vita di chi lo subisce, è presente nell'immaginario collettivo da sempre (anche nella forma storicamente data dello stupro di guerra, ancora oggi purtroppo ricorrente nella variante dello stupro etnico) e ha resistito anche alle modifiche normative che hanno interessato questo reato ed al passare del tempo.

La violenza carnale, per utilizzare l'espressione che figurava nel reato disegnato dal Codice Rocco e prima ancora dal Codice Zanardelli, è nella percezione comune *la* violenza: un fatto brutale di sottomissione fisica che supera la volontà di uno dei soggetti coinvolti per imporre quella dell'altro con una *congiunzione carnale*¹.

Nella realtà, ciò che oggi possiamo considerare violenza è questo ma anche molto di più e di diverso.

Se, difatti, nella versione più risalente il reato era concentrato sulla dimensio-

¹ Il riferimento è agli artt. 331 c.p. 1889 -codice Zanardelli- e art. 519 c.p. 1930 -codice Rocco-, in entrambi i casi nella toponomastica del codice la collocazione dei delitti in parola è quella dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie nel primo e contro la moralità pubblica e il buon costume nel secondo. Si tratta di reati collocati non nell'area dei delitti contro la persona ma in quella contro un bene pubblico l'ordine delle famiglie e la moralità pubblica con, tuttavia, la previsione in contrasto con l'inquadramento pubblicistico, della procedibilità a querela salvo casi particolari.

ne fisica della condotta, tanto da portare spesso la giurisprudenza a negare la configurabilità del reato in assenza di un contatto corporeo tra vittima e autore, oggi emergono dimensioni diverse e diversificate di questo delitto che intercettano un fenomeno di trasformazione sociale e culturale importante.

Fuor di metafora: se il punto centrale del delitto era fisico nei primi decenni del Novecento (come lo era, in larga misura, anche prima) questo corrispondeva ad una visione dei diritti della persona che si incentrava su elementi tangibili, la vita soprattutto e la integrità fisica nel caso specifico².

Per graduare il fatto e accompagnarlo a calarsi nel mondo reale, vi erano le aggravanti o in alcuni casi la descrizione del fatto molto dettagliata con riferimento alle caratteristiche delle vittime (e delle condizioni del reato) che, in molte legislazioni preunitarie, determinavano una differente tipologia di reato e sanzioni differenti: una cosa era stuprare una donna già sposata e con figli, altro una vergine o una donna consacrata a Dio. Il fatto che in molte realtà lo stupro fosse configurabile nei confronti di una prostituta in modo differente rispetto alle altre persone, la dice lunga sul mancato riconoscimento del diritto alla integrità fisica e alla libera scelta come patrimonio di ogni essere umano³.

Il passaggio, noto, verso un reato che tutela la persona (a lungo inserito nel catalogo di reati contro la pubblica morale), è il segno di un punto di arrivo nella consapevolezza che il diritto violato appartiene alla persona e ai suoi diritti indisponibili e personalissimi.



Oltre l'Involucro di Manuelita Iannetti

² I cosiddetti delitti naturali sono quelli che in ogni tempo e in ogni parte del mondo sono considerati comportamenti non accettabili tanto da essere in ogni cultura oggetto di sanzione e riprovazione. Toccano i beni più significativi: la vita, il corpo, il patrimonio.

³ Per utilizzare un esempio tra i tanti, il Codice del Granducato di Toscana del 1853 così prevedeva ed inquadrava il delitto di violenza (ancora una volta nell'ambito dei delitti contro il pudore e l'ordine delle famiglie) "*Chiunque, mediante violenza, abusa, per libidine, di una persona dell' uno o dell' altro sesso: commette il delitto di violenza carnale (art.280)*" Ed ancora: "*La violenza carnale si punisce con 'la casa di forza a) da quattro' ad otto 'anni, se in femmina libera; b) da cinque a dieci anni, se in femmina coniugata, o con voti solenni dedicata a Dio; e c) da sei a dodici anni, se in maschio.*" (art. 281). Per concludere con la seguente previsione: "*Se i delitti di, violenza carnale o di -ratto sono stati commessi sopra una meretrice; Si decreta la carcere da tre mesi a due anni ognorachè il fatto non cada, a tenore dell'art. 285" sotto una pena più grave*" (Art. 290).

Composito il quadro del delitto

Oggi, dopo la riforma del 1996, e con il definitivo ancoraggio dei fatti di violenza nell'area dei reati contro la persona (ribadito nella scelta, non poco contrastata all'epoca e, tutt'oggi, oggetto di continui ripensamenti da parte dei movimenti politici e di opinione, di prevedere che la procedibilità di questi delitti sia legata alla scelta della vittima con la proposizione della querela - salvo alcuni casi di maggior tutela per soggetti ritenuti più deboli ed esposti eventualmente prevedendo in casi particolari una remissione della stessa possibile solo processualmente⁴), il quadro del delitto è composito.

Dall'iniziale fatto di violenza esclusivamente fisica, si è passati a dare spazio a un delitto che riconosce dimensioni diverse della persona, non solo quella basica della sopravvivenza o non tangibilità fisica, ma anche aspetti meno corporei ma non meno importanti attualmente.

In questo senso, ad avviso di chi scrive, va letta la progressiva dematerializzazione del delitto che include fattispecie che non contemplan necessariamente una dimensione fisica della violenza ma psicologica o economica, quando non virtuale. Questa diversificazione delle fattispecie prova a rispondere ad un bisogno che individua ormai non più solo nel corpo il terreno sul quale è possibile esercitare la violenza.

Sono ormai anche altre le dimensioni che prendono rilievo ai fini della configurabilità del delitto creando da una parte una risposta ad un bisogno come si è appena detto, dall'altra sul versante più squisitamente giuridico pongono un problema non di poco conto nella definizione del contenuto minimo della fattispecie penalmente rilevante.

Va definito il limite del penalmente rilevante in maniera certa

Questo accade perché mentre nella primigenia versione della violenza il fatto, nella sua crudezza e materialità era facilmente identificabile (anche se non altrettanto semplicemente oggetto di prova nel processo), oggi questo non è; di fronte a fenomeni che involgono dimensioni della persona immateriali, è decisamente più complesso definire il contenuto minimo del fatto. Si pone quindi un problema di potenziale conflitto con il principio di tassatività/determinatezza che richiede elementi certi che definiscano soprattutto il limite del penalmente rilevante in maniera certa. Tuttavia, abbandonando l'aspetto solo giuridico della vicenda va osservato che la molteplicità della previsione normativa cerca di leggere e dare risposte ad un bisogno di tutela che si è spostato verso beni che sono frutto del progresso umano, della maggiore attenzione alla sfera spirituale e psicologica della persona ed alle sue condizioni di vita. Al comparire ed avanzare di nuovi diritti sul piano del diritto positivo si accompagna, nel versante penale, la necessità di tutelare situazioni emergenti che hanno caratteristiche differenti da quelle usuali.

A questa situazione corrisponde un imponente sistema normativo dal punto di vista sanzionatorio attraverso norme che scelgono una strada rigorosa e dura di con-

⁴ Nei codici precedentemente citati la remissione della querela era variamente regolata: termine per la proposizione della querela di un anno e remissione possibile solo sino all'inizio del dibattimento nel codice Zanardelli, irrevocabilità della querela nel codice Rocco.

trasto alla violenza agita. Occorre tuttavia chiedersi se a tale situazione corrisponda o meno anche una risposta complessiva di presa in carico della vittima da parte del sistema. In altri termini, oltre alla risposta securitaria e sanzionatoria, esistono alternative poste in campo dallo Stato per affrontare queste delicate situazioni che, spesso, si verificano nell'ambito di una famiglia o comunque di un ambiente conosciuto e frequentato costantemente dalla vittima o invece rispetto a questo aspetto siamo ancora indietro e offriamo risposte inadeguate ad un bisogno di tutela che nulla o poco ha a che fare con la richiesta punitiva?

Chi si occupa di violenza si sente spesso ripetere dalle persone offese che hanno denunciato perché esasperate e nella speranza che i comportamenti agiti non ritornino. In molti casi, invece, la sensazione della vittima di essere chiamata a sostenere da sola il peso delle reazioni dell'autore/trice del reato conduce a non denunciare, a non prendere posizione per non peggiorare una situazione che si percepisce come immodificabile e immanente.

La denuncia da parte della vittima non sempre è il primo momento nel quale si manifesta una richiesta di aiuto: in molti casi questo frangente è preceduto da contatti con centri antiviolenza, legali, medici e psicologi che tuttavia raramente sono inseriti in un sistema di accoglienza e sostegno alle vittime di violenza che risponda ad un progetto complessivo di presa in carico della persona.

In moltissimi casi la vittima viene inizialmente rimbalzata da un centro all'altro, non capisce a chi deve o può rivolgersi, non sa dove andare perché anche abbandonare casa nel momento in cui è in atto una violenza intrafamiliare può essere rischioso e comportare pericoli sul piano fisico. Il problema maggiore è tuttavia il fatto che la vittima di violenza (sia essa fisica che psicologica, economica, lavorativa, razziale o di identità sessuale) fatica enormemente a percepirsi come tale. La vittima in molti casi non sa di esserlo e accetta situazioni sul piano familiare, nel mondo lavorativo o comunque nel contesto in cui la violenza è agita che, non solo non sono normali, ma costituiscono un reato a suo danno.

La fragilità del nostro sistema penale, mancanza di un preventivo apparato di contrasto

L'uscita dalla violenza rappresenta un percorso di presa di coscienza non semplice e non scontato che a volte si scontra con abusi durati anni se non decenni. In questi casi occorre sostenere la vittima anche nella presa di coscienza, nell'emergere di un conflitto con l'autore e non invece aspettare che trovi in sé stessa la forza titanica di contrapporsi alla violenza.

La carenza di un apparato di contrasto che intervenga prima, e non solo dopo, la violenza è il maggior punto di fragilità del nostro sistema penale ma in generale del nostro sistema sociale. A questa situazione occorre dare risposte differenti da quelle sin qui adottate dallo Stato, che punta direttamente al processo come luogo nel quale verificare le condotte ma non tiene conto che chi subisce violenza ha necessità di un sostegno immediato sia relativamente ad una messa in sicurezza che rispetto alla costruzione di una alternativa di vita rispetto a quella vissuta sino ad allora.

Occorrono allora piani diversi di intervento che puntino a sigillare e cristalliz-

zare la prova immediatamente (il pensiero è alla modalità dell'incidente probatorio) ma che siano in grado sin dal primo emergere di una situazione critica di intervenire con decisione per sottrarre la vittima all'autore del fatto e ne consentano un allontanamento sia fisico che emotivo.

Attraverso questo approccio, che non pregiudica ne deve condizionare l'accertamento delle responsabilità penali da verificare nel processo, sarà possibile dare risposte a bisogni che non si esauriscono nella richiesta di perseguire penalmente i colpevoli.

Rosanna Mura, avvocato in Cagliari, ha collaborato per diversi anni con la cattedra di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari quale cultore di materia. Si occupa di contrasto alla violenza e pari opportunità. E' Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Cagliari.

NEWS ANF

La soggettività giuridica dei robot



di Maria Gabriella Saia *

Si potrebbe riconoscere la soggettività giuridica ai robot? Ovvero, si potrebbe riconoscere, unitamente alle persone fisiche e giuridiche, anche a quelle artificiali la capacità di essere titolari di diritti e di doveri?

Sembrerebbe così futuristico l'argomento da non pensare di doversi porre oggi questa domanda, ma come sappiamo bene la tecnologia viaggia alla velocità della luce e, prima ancora di pensare che l'argomento possa essere prematuro, ci accorgiamo invece che è molto attuale e che è necessario affrontarlo, soprattutto in un contesto sociale, come quello odierno, in cui l'intelligenza artificiale spazia in tutti i settori della nostra esistenza.

A ben vedere l'Unione Europea si è già posta la questione, tant'è che ha provato a disciplinare la materia, anche se purtroppo non ha trovato il favore di molti.

La personalità elettronica dei robot

Più in particolare, il Parlamento Europeo è intervenuto con la Risoluzione del 16 febbraio 2017, recante *"raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))"*¹, sul presupposto che, a differenza del passato, i robot sono oggi in grado di sviluppare una determinata autonomia e capacità cognitiva, quali ad esempio quella di apprendere dall'esperienza, di prendere decisioni quasi autonomamente, così da rendersi sempre più simili ad agenti che si relazionano con l'ambiente circostante, con la possibilità anche di manipolarlo significativamente, e pertanto, la questione della responsabilità giuridica dell'azione dannosa dei robot diventava essenziale.

1 Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html#title1.

Invero, considerata l'autonomia dei robot, definita dalla medesima Risoluzione, alla lettera AA), come *«la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; che tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente»*, il Parlamento Europeo sollevava la questione in ordine alla loro natura rispetto alle categorie giuridiche già esistenti e sull'opportunità di crearne una nuova con caratteristiche proprie e specifiche, considerato che:

- i) nell'attuale quadro giuridico, i robot non sono considerati responsabili in proprio di atti od omissioni che causano danni a terzi, in quanto le norme esistenti in materia fanno risalire la responsabilità dei robot ad uno specifico agente umano, ad esempio al fabbricante, all'operatore, al proprietario o all'utilizzatore, anche sotto il profilo della responsabilità oggettiva;
- ii) nell'ipotesi in cui un robot sia in grado di prendere delle decisioni autonomamente, tuttavia, le norme esistenti non sono in grado di attivare sufficientemente la responsabilità per i danni causati dallo stesso, poiché non consentirebbero di individuare il soggetto responsabile del risarcimento né della riparazione del danno causato;
- iii) la carenza dell'attuale quadro normativo è palese, anche in materia di responsabilità contrattuale, stante che le norme tradizionali non possono trovare applicazione ai casi come quelli, ad esempio, in cui sono le macchine a scegliersi la controparte, negoziare termini contrattuali, concludere contratti ecc., ponendo così in evidenza la necessità dell'introduzione di nuove norme che siano efficaci e al passo con i tempi, che corrispondano alle innovazioni e agli sviluppi tecnologici.

Sulla scorta di ciò il Parlamento Europeo, ritenendo che *«la responsabilità civile per i danni causati dai robot sia una questione fondamentale che deve essere altresì analizzata e affrontata a livello di Unione al fine di garantire il medesimo livello di efficienza, trasparenza e coerenza nell'attuazione della certezza giuridica in tutta l'Unione europea nell'interesse tanto dei cittadini e dei consumatori quanto delle imprese»*², ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo in ordine alle questioni giuridiche in materia di sviluppo e utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale prevedibili nei successivi 10-15 anni, unitamente ad atti non legislativi, quali linee guida e codici di condotta; e che detto atto legislativo - a prescindere dalla soluzione giuridica ritenuta applicabile alla responsabilità civile per i danni causati dai robot in casi diversi da quelli di danni alle cose - non avrebbe dovuto in alcun modo limitare il tipo o l'entità dei danni da risarcire, né avrebbe dovuto limitare le forme di risarcimento da offrire alla parte lesa per il semplice fatto che il danno fosse provocato da un soggetto non umano.

Infine, il medesimo Parlamento invitava la Commissione a valutare, tra le soluzioni giuridiche possibili, *«l'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano es-*

² Cfr. punto n. 49 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017, in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html#title1.



sero considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente **il riconoscimento della personalità elettronica dei robot** che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi»³.

Intelligenza artificiale autonoma e intelligenza naturale

Come prima accennato, la soluzione prospettata dal Parlamento Europeo, in merito alla costituzione di un *tertium genus* titolare di personalità elettronica, tuttavia ad oggi non ha avuto seguito, forse perché il contesto sociale non ha ancora maturato quella sensibilità che gli consenta di mettere sullo stesso piano l'intelligenza artificiale autonoma con quella naturale.

A tal proposito, infatti, la Commissione Europea, nella formulazione della Proposta di "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione"⁴, del 21 aprile 2021, contenente il quadro normativo sull'intelligenza artificiale, non ha previsto l'introduzione dell'istituto della persona elettronica.

Più in particolare, la Commissione è intervenuta a introdurre delle disposizioni per le azioni di responsabilità civile da esperire soltanto nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, quali operatori di sistemi di intelligenza artificiale, qualora detti sistemi cagionino pregiudizio alla vita, alla salute, all'integrità fisica di una persona fisica, ovvero al patrimonio di persone sia fisiche che giuridiche.

Pertanto, ha previsto una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale sulla scorta del potenziale livello di rischio: più autonomo è un sistema, maggiore sarà il grado di rischio che lo stesso possa causare danni o pregiudizi in maniera casuale. Ad ogni livello di rischio corrisponderà, dunque, uno specifi-

³ Cfr. punto n. 59, lett. f) cit. Risoluzione.

⁴ Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>.

co grado di responsabilità.

Gli operatori di sistemi ad alto rischio saranno ritenuti oggettivamente responsabili per qualsiasi danno o pregiudizio causati dalle attività, dispositivi, processi derivanti dai sistemi di intelligenza artificiale, e non potranno sottrarsi dalla loro responsabilità sostenendo di avere agito con la dovuta diligenza o che derivi dall'autonomia del sistema, salvo che nei soli casi in cui il danno o il pregiudizio derivi da causa di forza maggiore.

Conclusioni

L'introduzione dell'istituto della "persona elettronica" appare oggi ancora più impellente rispetto al passato. Basti pensare alle recenti sperimentazioni di robotica sempre più simili all'intelligenza umana, dotati di capacità cognitiva e autonomia decisionale.

La scelta della Commissione, pur allo stato percorribile, non appare comunque lungimirante in proiezione futura, in quanto non potrà soddisfare le evolute esigenze digitali.

Se ne dovrà prenderne atto e fare i conti con la realtà virtuale che ci circonda, spingendo le coscienze verso quel processo di sensibilizzazione che conduca verso il medesimo percorso già intrapreso per le persone giuridiche, fino ad arrivare al riconoscimento della personalità elettronica.

* **Maria Gabriella Saia**, avvocato con precipui interessi in lavoro/previdenza, dal 2012 componente del Direttivo di AGIUS Palermo e dal 2021 anche componente del Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense - ANF. Coordinatrice in ANF dei gruppi "Lavoro e fiscalità della professione" e "Intelligenza Artificiale"

NEWS ANF

Media e comunicazione, l'ANF al passo con i tempi



di Marcello Pacifico *

La pubblicità è l'anima del commercio, diceva Henry Ford più di 60 anni fa, e la comunicazione, nelle sue molteplici forme, è, in una società in continua e rapida mutazione, elemento essenziale per esistere ed affermarsi in ambiti non solo commerciali. L'Associazione Nazionale Forense ha recepito da tempo questi *input* e oggi più di prima sta investendo risorse ed energie su questo fronte sia per acquisire migliore visibilità, sia per favorire la propria crescita sul territorio.

Alla storica rivista *"La Rassegna degli Avvocati Italiani"*, un esempio di positiva longevità con i suoi 45 anni di ininterrotta pubblicazione, l'ANF ha nel tempo affiancato un ufficio stampa, una web TV monotematica, un funzionale sito internet, finestre nel mondo dei social e, da ultimo, trasmigrando la *Rassegna* dal supporto cartaceo a quello informatico grazie ad una fresca partnership con *IlSole24Ore*.

Si tratta di importanti investimenti sul fronte della comunicazione giuridico-forense, che il nuovo Segretario Generale Giampaolo Di Marco sta vieppiù implementando per dare la migliore visibilità a quella che è una delle maggiori associazioni forensi nel panorama nazionale.

Anna Santucci, di *PMG Italia*, società di comunicazione leader nella creazione e diffusione di video e notizie tramite lo strumento della WebTV, è stata tra le prime a credere nella loro applicazione anche in settori in precedenza mai considerati, come quello della giustizia in genere e dell'avvocatura in particolare. *"Ormai da fine 2011 affianchiamo l'ANF nel mondo della comunicazione televisiva - ricorda con piacere - un percorso non breve che ha dato a noi e all'Associazione crescenti notevoli soddisfazioni. La PMG si è affacciata nel mondo delle WebTV quando non si sapeva neppure cosa fossero. Dopo una iniziale esperienza con l'Ordine degli Avvocati di Firenze abbiamo incontrato l'ANF dando vita ad un rapporto che dura ancora oggi. Erano anni in cui nei social non c'era nessuno e*

l'ingresso dell'Associazione Nazionale Forense è stato una assoluta novità. Oggi la WebTV consente collegamenti da remoto e la messa in onda contestuale sui social e sul sito web e tanto altro".

Nei dieci anni trascorsi la comunicazione è cambiata, si è fatta più composita, incisiva, molti altri soggetti si sono affacciati sul mercato sia tra gli operatori che tra i fruitori ed anche nel mondo della giustizia ci si è subito adeguati. WebTv, social e uffici stampa sono diventati strumenti importanti per il CNF, per Cassa Forense, per tante istituzioni ed associazioni: *"Quella che noi offriamo oggi - aggiunge Anna Santucci - è una comunicazione per così dire integrata, che ci consente di essere operativi in vari ambiti, dai servizi televisivi in prossimità e da remoto, a rubriche televisive periodiche, dall'informazione di attualità alla formazione ed all'aggiornamento, alla presenza sui social. Con ANF abbiamo dato spazio alla politica in occasione delle elezioni, ascoltando candidati di ogni appartenenza e la loro partecipazione ha consentito di stabilire rapporti duraturi nel tempo. Quella di oggi, dicevo, è una comunicazione dinamica, integrata e sinergica che ANF sta portando avanti nel migliore dei modi".*

Strumenti non certo meno importanti sono ovviamente il sito internet, recentemente rinnovato, con un look accattivante e molte nuove funzionalità, l'ufficio stampa con la Wolf Comunicazioni di Marco Miccichè, e con Daniele Sivori, altre colonne storiche della comunicazione marca ANF. *"In questi anni il modo di individuare e veicolare l'informazione - dice Sivori - è cambiato molto, prima le sole notizie che avevano rilievo erano quelle in materia penale, ora, complici forse anche vicende recenti quali la pandemia ed altri eventi sociali e naturali, c'è una sensibilità diversa, una sorta di trasversalità, per cui anche fatti di natura civilistica assurgono a notizia".*

L'attenzione che l'ANF sta dedicando alla comunicazione si sta rivelando produttiva di risultati più che soddisfacenti. Da una parte, infatti, la visibilità acquisita sui *media* è considerevolmente aumentata, favorendo relazioni ed interlocuzioni ad ogni livello, accorciando le distanze con le istituzioni forensi, col mondo della politica e dell'economia, accreditando l'Associazione e favorendo la divulgazione dei molti contenuti elaborati sui temi di maggiore attualità ed importanza. Per altro verso, sta potenziando e favorendo i rapporti con le sedi periferiche, che attra-



verso i canali TV e social a disposizione riescono a interagire in modo ottimale tra loro e con i referenti centrali, traendone vantaggi non da poco. Così, ad esempio, nella formazione e nell'aggiornamento, con la messa in rete e la condivisione di eventi e corsi di assoluto rilievo, con lo scambio di esperienze, favorendo in tal modo una crescita comune e consentendo di colmare il gap che in passato ha penalizzato non poco le sedi territoriali più distanti.

Quella avviata dall'ANF è una comunicazione ad ampio raggio, al passo con i tempi, integrata e sinergica sia rispetto alle proprie articolazioni territoriali che verso enti ed istituzioni, nel costante sforzo di rispondere nel modo migliore ai principi statutari che ne caratterizzano da sempre l'impegno in favore della tutela dei diritti della collettività e del ruolo dell'avvocatura.

Internet ha portato grandi cambiamenti nel mondo della comunicazione, sarebbe anzi il caso di parlare di stravolgimenti. A parte le nuove tecnologie che consentono modalità operative inimmaginabili solo un decennio fa, v'è che gran parte dell'informazione si è trasferita sul web, relegando in secondo piano o quasi il tradizionale supporto cartaceo. E con l'informazione ovviamente tutto ciò che è stato possibile digitalizzare, come ad esempio l'aggiornamento professionale. La pandemia ha poi modificato ancor più usi e costumi in tema di formazione, il web è diventato luogo e modo per l'istruzione scolastica, la formazione universitaria, l'aggiornamento professionale, sede virtuale per eventi e convegni, finanche di udienze giudiziarie.

Il futuro sarà sempre più digitale, è bene che gli avvocati ne prendano definitivamente atto, lasciando ad altri quella scomoda posizione di retroguardia tra le categorie restie al cambiamento¹.

* **Marcello Pacifico**, avvocato civilista in Pescara, giornalista pubblicista, già componente la giunta esecutiva ed il consiglio nazionale FNSI, già presidente ANF, DR de La Rassegna degli Avvocati Italiani

¹ "Il mestiere più resistente ai cambiamenti? Quello del sacerdote, ma gli avvocati vengono subito dopo" (R. Susskind intervista a *IlSole24Ore*, 2018)

NEWS E APPROFONDIMENTI

Penale

Carcere fino a tre anni contro la pirateria digitale

*Giovanni Negri**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 15 Marzo 2023*

Una stretta sia sul piano amministrativo sia su quello penale contro la pirateria digitale. È quella che si propone a ulteriore protezione del diritto d'autore il disegno di legge di cui si è conclusa alla camera la votazione in commissione sugli emendamenti.

Il provvedimento attribuisce innanzitutto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di ordinare ai prestatori di servizi digitali di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita anche adottando provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Il provvedimento di disabilitazione è notificato ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, inoltre alla Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. Il provvedimento deve essere eseguito senza ritardi e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione.

L'Agcom provvede anche a trasmettere alla Procura di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti cui tali provvedimenti sono stati notificati. Inoltre, i destinatari dei provvedimenti informano la medesima Procura, su sua richiesta, di tutte le attività svolte in adempimento dei provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.

Quanto alle sanzioni, si ricorda che in generale i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 258.228 euro. In particolare, se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro fino al 2% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Sul versante penale, la vecchia legge sul diritto d'autore, la n. 633 del 1941, ovviamente più volte modificata, viene integrata con la previsione di una sanzione che vede applicabile sia la detenzione (da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni) sia una multa (fino a 15.493 euro) a chi abusivamente esegue «la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

La disposizione penale (articolo 85-*bis* della legge 633/41) impedisce poi di introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono in quei contesti realizzate o diffuse.

Si intende così contrastare il fenomeno del *camcording*, cioè la registrazione abusiva dell'opera filmica nella sala cinematografica. Una pratica che costituisce la fonte primaria della pirateria visto che si stima che su dieci film diffusi online nove sono registrati in modo abusivo. Per le più gravi delle violazioni previste dalla legge è poi escluso espressamente che possa operare la causa di non punibilità per tenuità del fatto.

All'autorità giudiziaria è poi affidata l'ulteriore arma del sequestro preventivo e della confisca dei proventi realizzati con le condotte illecite, abilitando la magistratura giudiziaria all'indagine presso banche, fornitori di servizi di pagamento e società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche all'estero.

Penale

Procedibilità d'ufficio con aggravante mafiosa

Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 15 marzo 2023

Approvate alla Camera le prime modifiche alla riforma del processo penale. Ieri pomeriggio il disegno di legge, che ora passa al Senato, ha ricevuto 156 voti a favore, nessuno contrario e 156 astensioni (tutta l'opposizione). Con l'intervento il Governo ha preso atto delle criticità segnalate da più uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della riforma, in vigore dal 30 dicembre. In particolare, al centro delle contestazioni era finito il nuovo regime di procedibilità che per alcuni reati, con l'obiettivo di evitare lo svolgimento di processi considerati inutili dalle stesse vittime, ha reso necessario la presentazione della querela, cancellando la precedente procedibilità d'ufficio. Tra i reati interessati, le lesioni personali stradali gravi e gravissime, non aggravate, le lesioni personali, il sequestro di persona non a scopo di estorsione, la violenza privata, la minaccia.

Ad essere messi in evidenza nei primi giorni di applicazione delle novità è stata la sottovalutazione, anche per i tempi ristretti di approvazione di una riforma, comunque di ampio respiro, e determinante per il raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Europa in sede di Pnrr, delle nuove condizioni di procedibilità in contesti caratterizzati dalla forte presenza di organizzazioni criminali. Presentare la querela in territori ad alta densità mafiosa può cioè risultare almeno problematico. Per questo, il disegno di legge rende procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela quando è contestata l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o, soprattutto, l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso oppure per agevolare l'attività delle associazioni mafiose. Inoltre, il testo approvato ieri in prima lettura, permette, anche in questo caso "rimediando" a una delle principali difficoltà segnalate nella prima fase applicativa, l'arresto in flagranza obbligatorio anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non è subito reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto.

La disposizione prevede ancora che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che procedono all'arresto sono tenute a rendere alla persona offesa tutte le informazioni previste dal Codice e utili per una decisione consapevole. A venire sospeso poi, in attesa della possibile querela, è anche il giudizio direttissimo. L'arrestato è quindi immediatamente liberato:

- se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto;
- se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche in forma semplificata con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria.

I PUNTI CHIAVE	La procedibilità Il disegno di legge approvato ieri in prima lettura dalla Camera interviene con le prime modifiche alla riforma penale in vigore dal 30 dicembre. Tornano così a essere procedibili d'ufficio tutti i reati, compresi quelli per i quali è ora stata resa necessaria la querela, per i quali è contestata l'aggravante mafiosa o di terrorismo L'arresto Torna possibile l'arresto in flagranza per i reati invece procedibili a querela. Quest'ultima andrà però presentata nelle successive 48 ore.
-----------------------	--

PROFESSIONE E MERCATO

Riforma processo civile, gli avvocati alla prova delle nuove strategie

*Valentina Maglione**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 13 Marzo 2023***IN BREVE**

A pochi giorni dal debutto del 1° marzo, i legali guardano alle opportunità aperte per i procedimenti di primo grado, le cause di lavoro e di famiglia

Gli avvocati sono pronti a usare le procedure e gli strumenti introdotti dalla riforma civile. E, a pochi giorni dall'entrata in vigore, guardano alle opportunità aperte nei diversi ambiti dagli interventi pensati per ridurre i tempi dei processi del 40% entro giugno 2026: dal primo grado alle cause di lavoro, al rito unico in materia di persone, i minorenni e le famiglie. La quasi totalità della riforma ha infatti appena debuttato: si applica ai processi instaurati dal 1° marzo scorso, con un anticipo di quattro mesi, deciso con la legge di Bilancio, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2023.

Restano anche vari punti interrogativi, legati perlopiù alla declinazione pratica delle misure negli uffici, alle prese con i procedimenti in corso, che proseguono con le vecchie regole, e per ora rafforzati (a tempo) solo dagli addetti all'ufficio per il processo.

Il primo grado

Tra le novità principali c'è la riforma della fase introduttiva e di trattazione del processo di primo grado. «L'anticipazione delle memorie e la riduzione dei tempi del deposito impongono di avere subito chiaro il quadro di prove e documenti per istruire il caso», spiega Sara Biglieri, partner di Dentons. Ora lo scambio tra le parti delle tre memorie istruttorie avviene infatti prima dell'udienza di comparizione e con termini più stretti, mentre in precedenza avveniva dopo la prima udienza. Il primo effetto è che «noi avvocati dobbiamo educare i clienti a fornirci tutte le prove in tempi brevi. Inoltre, le parti devono partecipare di persona per essere interrogate sui fatti di causa dal giudice che poi tenta la conciliazione. È un passaggio nuovo a cui occorre preparare i clienti».

«I nuovi termini sono a favore dell'attore – incalza Luca Pescatore, partner di Baker McKenzie –, mentre il convenuto deve reagire in tempi molto stretti». Infatti, tra la notificazione dell'atto di citazione e la prima udienza devono decorrere almeno 120 giorni, contro i 90 della precedente disciplina, ma il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza (contro i 20 giorni delle vecchie norme). «Chi riceve una citazione deve rivolgersi subito al

legale. E i team difensivi devono essere ben strutturati e agire rapidamente», continua Pescatore. «Tra le novità c'è anche la possibilità per il giudice di emettere, se la domanda è fondata, un'ordinanza di accoglimento. È un provvedimento reclamabile, ma è bene che i difensori del convenuto siano convincenti. Le premesse per accelerare le decisioni ci sono, tanto che abbiamo deciso di aspettare il debutto della riforma per notificare un atto di citazione a cui stavamo lavorando».

Novità anche per la forma degli atti: «Atto di citazione e comparsa di risposta devono andare dritti al punto – osserva Antonio Satalino, partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici – e rispettare il principio di chiarezza e specificità, ora recepito nel Codice di procedura civile. Anzi, sembrerebbe si vada verso schemi informatici degli atti giudiziari, da definire con decreto dal ministro della Giustizia. Vedremo, ma se una schematizzazione potrebbe avere senso per atti standard come i ricorsi per decreto ingiuntivo, mi pare difficile per quelli più articolati». Per Satalino «è apprezzabile il nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Cassazione dal giudice di merito: può evitare di alimentare giudizi inutili. La riforma contiene istituti interessanti, ma la loro efficacia nel ridurre i tempi dipenderà dall'applicazione pratica e dall'efficienza degli uffici».

Il nuovo rito può sveltire i processi, secondo Miriam Zulli, socia dello studio legale Nervi e Zulli di Roma, anche perché «impone al giudice di studiare le carte da subito: entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto deve fare le verifiche preliminari, tra cui quella sulla regolarità del contraddittorio, che con la vecchia disciplina si fanno in udienza. D'altra parte, per le difese può essere difficile rispettare i termini più stretti, soprattutto nei processi con tante parti. Sarebbe stata preferibile una maggiore flessibilità».

Le cause di lavoro

Il contenzioso di lavoro, dal 1° marzo, si può chiudere anche con la negoziazione assistita. «È uno strumento che aspettavamo da tempo e che utilizzeremo senz'altro – assicura Ornella Patané, socia di Toffoletto De Luca Tamajo –. Ora potremo sottoscrivere gli accordi tra lavoratori e datori con la certificazione dell'avvocato, senza passare dalla commissione di conciliazione». In studio, prosegue Patané, «prima dell'entrata in vigore della riforma è stato aggiornato il sistema gestionale, modificati i modelli e tutti gli avvocati sono stati formati, anche per la procedura delle conciliazioni sottoscritte in via telematica».

Per le famiglie

In tema di processo di famiglia, «la novità più importante è il rito unico, che già nel nome fa riferimento alle "famiglie", per includere tutti i nuclei – commenta Paola Lovati, avvocato minorile a Milano e già componente del Consiglio dell'Ordine –. Negli atti del nuovo giudizio devono essere indicati in modo completo e trasparente gli elementi di fatto e di diritto e i mezzi di prova, per sveltire i tempi a tutela dei minori. Si tratta in buona parte di standard che a Milano già applichiamo perché regolati dalle linee guida per la redazione degli atti di famiglia elaborate nel 2019 con il Tribunale e la Corte d'appello; ora è stato aperto un tavolo per aggiornarle».

«Il procedimento unico è una semplificazione: con le norme precedenti non era facile capire a quale giudice rivolgersi e quale rito applicare», ragiona Monica Cannatà, avvocatessa a Pavia. «E nel 2024 – continua – è prevista l'introduzione di un tribunale unico e specializzato. È una semplificazione anche la possibilità di presentare un solo ricorso per chiedere separazione e divorzio. Io già da tempo deposito la domanda di divorzio prima di chiudere la separazione e il tribunale rimette allo stesso giudice i procedimenti, che però restano separati. Ora avremo un unico procedimento e una sola sentenza. Le novità sono tante: se attuate, sveltiranno senz'altro i tempi».

Le principali novità

1 Rito ordinario

Scambio di memorie scritte prima della prima udienza

Cambia il rito ordinario di primo grado. Si prevede uno scambio di tre memorie scritte prima della prima udienza, per arrivare di fronte al giudice con la controversia delineata. I termini tra la notificazione della citazione e l'udienza di comparizione passano da 90 a 120 giorni, ma si anticipa la costituzione del convenuto (si passa da 20 giorni prima dell'udienza a 70 giorni prima). Alla prima udienza le parti devono comparire di persona.

2 Rito semplificato

Nuova procedura con tempi più stretti

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione va usato (anche di fronte al tribunale collegiale) quando i fatti di causa non sono controversi, se la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione, o l'istruzione non è complessa. Inoltre, si può sempre usare quando il tribunale è monocratico. I tempi sono più rapidi rispetto al rito ordinario ma il giudizio si conclude comunque con sentenza.

3 Forma degli atti

Introdotta il principio di chiarezza e sinteticità

La riforma civile introduce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. Viene infatti modificato l'articolo 121 del Codice di procedura civile che ora, oltre a prevedere la libertà di forma per gli atti del processo per cui la legge non richiede forme determinate, dispone anche che tutti gli atti del processo debbano essere redatti in modo chiaro e sintetico.

4 Rinvio pregiudiziale

Parola alla Cassazione sulle questioni più difficili

Introdotta, con una norma in vigore già dal 1° gennaio scorso, la possibilità per i giudici di merito di disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per risolvere questioni solo di diritto, se concorrono queste condizioni: la questione è necessaria per definire il giudizio e non è ancora stata risolta dalla Cassazione; la questione presenta gravi difficoltà interpretative; potrebbe presentarsi in numerosi giudizi.

5 Giudici di pace

Competenza estesa e nuova procedura

Aumentano le soglie di competenza del giudice di pace: possono decidere le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10mila euro (per i vecchi procedimenti il tetto è 5mila euro) e le cause per risarcimenti danni da circolazione stradale fino a 25mila euro (prima era 20mila euro). Ai procedimenti di fronte al giudice di pace si applica il nuovo rito semplificato di cognizione.

6 Famiglie

Rito unico presso i tribunali ordinari e per i minorenni

Il nuovo «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» deve essere utilizzato per tutti i giudizi, che siano di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare. Restano esclusi i procedimenti in materia di adozioni e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull'immigrazione.

7 Lavoro

Si alla negoziazione assistita e addio al «rito Fornero»

Via libera all'utilizzo della negoziazione assistita dagli avvocati in materia di lavoro. La riforma cancella infatti il divieto prima previsto. Lo strumento è una possibilità: non costituisce condizione di procedibilità in giudizio. Ogni parte, oltre che da almeno un avvocato, può anche essere assistita da un consulente del lavoro. Inoltre, viene abrogato il rito speciale per le cause di licenziamento previsto dalla legge 92/2012.

8 Digitale

Stabilizzate le udienze da remoto e per note scritte

La riforma ha stabilizzato, con una norma operativa già dal 1° gennaio scorso, le disposizioni introdotte durante la pandemia che permettono di svolgere le udienze con collegamenti audiovisivi a distanza o di sostituirle con il deposito di note scritte. Entro il 30 giugno si prevede di estendere l'obbligo di deposito telematico di fronte a giudice di pace e tribunale per i minorenni.

PENALE

Immigrazione clandestina, nuovo reato in caso di morte o lesioni - Il Dl del Governo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 10 Marzo 2023

Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, 9 marzo 2023, presso l'Aula consiliare del comune di Cutro (Crotone) ha approvato un decreto-legge che introduce il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", che prevede pene molto gravi: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

Il Dl - "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" - è stato proposto dal Presidente Giorgia Meloni e dai Ministri dell'interno, Matteo Piantedosi, della giustizia, Carlo Nordio, del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

La conferenza stampa che ne è seguita si è svolta in un clima teso con Giorgia Meloni contestata sulla ricostruzione degli eventi del naufragio del 26 febbraio scorso, incalzata dalle domande dei giornalisti sul perché non siano uscite le motovedette della Guardia costiera. "Qualcuno pensa davvero che il governo o le istituzioni italiane non hanno fatto qualcosa che avrebbero potuto fare?", chiede la premier. "No", rispondono i giornalisti. E per Meloni "questo è già un passo avanti". Ma gli inviati e i corrispondenti locali continuano a non essere soddisfatti dalle risposte della Meloni, che fa confusione sui tempi dell'intervento e sulle miglia di distanza del barcone dalla costa.

Le nuove norme, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, "rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati". Si tratta del secondo reato introdotto dal Governo in carica con un decreto-legge nel giro di 6 mesi. Il primo, introduceva invece il reato specifico di organizzazione e partecipazione ai rave party, punibile con pene fino a sei anni di reclusione, inserendo nel codice penale l'articolo 434-bis.

Espulsioni - Ma il Dl prevede anche altre misure illustrate dalla nota del Governo. Si elimina per esempio la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

Flussi - Cambiano anche le modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. Le quote di stranieri da ammettere in Italia per la-

voro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere – tra l'altro – delle Commissioni parlamentari competenti.

In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovo per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Titoli di ingresso - Previste anche modifiche alle norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri. Si semplifica l'avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

Programmi di formazione - Ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall'Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Durata del permesso di soggiorno rinnovato - I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.

Priorità alle aziende/lavoratori agricoli - Si stabilisce che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

Contrasto alle agromafie - Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Centri per migranti - Si introducono norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento. Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Protezione speciale - Si definisce meglio la protezione speciale per evitare interpretazioni che portano a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

PENALE

Riforma Cartabia, focus su durata delle indagini preliminari e presupposto dell'esercizio dell'azione penale

Francesco Giovannini

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 9 Marzo 2023

Il "filo conduttore" della recentissima legge cd. "Cartabia" (D.L.vo n. 150 del 10.10.22), che rappresenta senza dubbio la riforma del sistema penale più articolata e pregnante dai tempi dell'entrata in vigore - ormai più di tre decenni orsono - del codice "Vassalli", è costituito dall'esigenza (anche legata ai benefici patrimoniali del P.N.R.R.) di introdurre misure ed istituti finalizzati ad accelerare il corso del procedimento penale, sia riducendone i "tempi" tecnici, sia mirando ad un reale ed effettivo filtro dei procedimenti destinati a transitare nella fase dibattimentale.

Fermo rimanendo che la via maestra per realizzare questo obiettivo sarebbe (o sarebbe stata) quella di operare sugli aspetti strutturali del "sistema Giustizia", potenziando e rafforzando le necessarie risorse, umane e materiali (più magistrati, più ausiliari e cancellieri, più personale di segreteria, più mezzi tecnici di supporto, etc.), alcune novità introdotte possono sicuramente considerarsi condivisibili e, almeno sulla carta, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Tra queste ultime devono annoverarsi il nuovo regime di durata delle indagini preliminari e la nuova regola per l'esercizio (o meno) dell'azione penale all'esito delle stesse. In base al nuovo testo dell'art. 405, comma 2, c.p.p., i termini a disposizione del Pubblico Ministero per svolgere le indagini in seguito all'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato sono di sei mesi per i reati contravvenzionali e di un anno per i delitti, salvo i delitti (di maggiore gravità/rilevanza) previsti dall'art. 407, comma 2, c.p.p., per i quali il termine cd. iniziale di indagine è di un anno e mezzo.

La novità più importante in questo ambito è costituita, per la verità, dalla riforma del regime delle proroghe di indagine. Infatti, nel sistema pre-vigente una delle principali ragioni di ingiustificata dilazione dei tempi di durata delle indagini era senza dubbio costituita dalla facoltà riconosciuta al P.M. di ricorrere ad una pluralità di proroghe, spesso "giustificate" da formulette di stile (presunta "impossibilità" di concludere le indagini nei termini ordinari; sussistenza di "giusta causa", etc.) sulle quali, a volere essere onesti, praticamente mai i Giudici per le indagini preliminari (sollecitati ad autorizzare dette proroghe) effettuavano un vaglio critico, disponendo la proroga richiesta sostanzialmente in automatico.

In questo contesto, veniva ingenerato nel P.M. il convincimento di avere disposizione un lasso di tempo per indagare costituito, di fatto, non solo dal termine "base" previsto dalla legge, ma, bensì, da un periodo complessivamente esteso sino ai termini massimi consentiti dalle proroghe, spesso assolutamente non necessitate dall'effettiva complessità delle indagini o da altre ragioni oggettive. Con il nuovo art. 406, commi 1 e 2, c.p.p., viene oggi stabilito che il P.M. possa usufruire di una sola proroga (*non superiore ai sei mesi*), che, peraltro, non può più essere giustificata da una spesso impalpabile "giusta causa" ma che deve essere motivata dalla (reale) complessità delle indagini. L'innovazione è certamente condivisibile; spetterà ai Giudici per le indagini preliminari dare effettività a questo precetto, verificando che, in concreto, le indagini siano realmente così "complesse" da non potere essere effettuate nel termine ordinario di cui al *secondo comma dell'art. 405 c.p.p.*

Ancora più importante e significativa è la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 407 bis c.p.p., di nuova introduzione, con la quale si definisce (finalmente) una precisa durata per il cd. "termine di riflessione" a disposizione del P.M.. Infatti, un'evidente lacuna del sistema pre-vigente consisteva nel non stabilire un termine massimo entro il quale il P.M. dovesse, all'esito delle indagini, prendere la sua decisione circa l'esito del procedimento, esercitando l'azione penale (con le diverse modalità previste dall'ordinamento) o chiedendo l'archiviazione.

Questo faceva sì che, in molti casi (specie quelli che non avevano una particolare rilevanza o significativi riflessi mediatici), il fascicolo compiutamente istruito o, comunque, non più suscettibile di essere arricchito con nuove indagini, rimanesse in una sorta di limbo senza che il P.M. prendesse posizione circa la sua sorte.

Oggi questo non dovrebbe più accadere, perché la norma sopra menzionata stabilisce che la decisione (*in un senso o nell'altro*) del P.M. debba intervenire entro tre mesi. Ci si è espressi al condizionale perché il termine in parola appare meramente "ordinatorio", ossia il mancato rispetto di questo precetto non è assistito da sanzioni processuali, anche se il nuovo art. 415 ter c.p.p. prevede la facoltà, in favore sia dell'indagato che della persona offesa, di assumere iniziative per "sbloccare" questa eventuale inerzia.

Se le sopra indicate novità devono comunque essere salutate con favore e possono contribuire ad "accelerare" i tempi e l'esaurimento della fase delle indagini preliminari, è chiaro che l'innovazione più rilevante (che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe condurre ad un significativo "risparmio" dei tempi della Giustizia) dovrebbe essere costituita dal nuovo testo del primo comma dell'art. 408 c.p.p., in forza del quale il P.M., all'esito delle indagini, deve chiedere l'archiviazione del procedimento laddove constati che "gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna" dell'indagato.

La nuova previsione normativa è (potenzialmente) assai significativa, perché, fino a ieri, il P.M. doveva chiedere l'archiviazione quando riteneva infondata la notizia di reato perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non erano "idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

Oggi, invece, il P.M. deve chiedere l'archiviazione se non ritiene che tali elementi comportino una *"ragionevole previsione di condanna"* dell'indagato.

È chiaro come quest'ultima regola appaia più rigorosa, nel senso che la prognosi chiesta oggi al P.M. per *"andare avanti"* con il procedimento richieda una valutazione più pregnante circa la probabilità (espressa in termini di *"ragionevolezza"*) di condanna dell'imputato, mentre il criterio precedente faceva riferimento alla mera possibilità di *"sostenere l'accusa in giudizio"*, locuzione che non richiedeva una previsione circa l'esito dello stesso.

Per quanto, ovviamente, anche con il vecchio precetto il P.M. non avrebbe dovuto esercitare l'azione penale in relazione a procedimenti penali evidentemente infondati, la nuova norma (se correttamente intesa ed applicata) dovrebbe portare ad una maggiore e più rigorosa selezione dei procedimenti destinati alla fase dibattimentale, perché con l'odierna regola dovrebbero essere destinati all'archiviazione anche procedimenti *"traballanti"*, di cui, cioè, appaia non agevole immaginare un esito finale di condanna sulla base degli elementi raccolti dal P.M. nella fase delle indagini, e senza che il P.M. possa confidare (o semplicemente sperare) che lo svolgimento del processo possa compensare o *"raddrizzare"* la prova incerta o incompleta raccolta sino a quel momento.

E' chiaro come ridurre il numero dei processi celebrati dinanzi ai Tribunali rappresenti la vera sfida, così come è chiaro che solo in questo modo si realizzerebbe un'autentica svolta per decongestionare l'apparato della Giustizia e ridurre i tempi (soprattutto liberando tempo e risorse per quei processi che meritano davvero di essere celebrati); come di consueto, l'effettiva portata di questa significativa innovazione dipenderà da come la magistratura saprà e vorrà recepirla.

AMMINISTRATIVO

Contratti pubblici, nel nuovo Codice centrale il risultato

*Luigi Caso**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 7 Marzo 2023*

Nella materia dei contratti pubblici l'attenzione del legislatore è da sempre rivolta principalmente alla disciplina delle diverse procedure di scelta del contraente.

Negli ultimi anni, però, lo stesso Legislatore ha iniziato a mostrare interesse per la fase che precede la selezione delle offerte, accendendo un faro sul momento progettuale.

Con lo schema del nuovo Codice dei contratti, tale processo segna un ulteriore passo in avanti, evidenziato dalla scelta di porre come proprio incipit il valore del risultato, inteso come attuazione del principio di buon andamento dell'azione pubblica di cui all'articolo 97 della Costituzione, nonché parametro per valutare responsabilità e incentivi dei pubblici dipendenti. L'esaltazione del principio del risultato implica la previsione sempre più dettagliata di una fase preliminare di programmazione e progettazione: solo attraverso una chiara e precisa indicazione degli obiettivi programmatici si può addivenire a una altrettanto chiara verifica dei risultati e, di conseguenza, attribuire incentivi o accertare responsabilità.

Alla programmazione economica, da predisporre in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e dei principi contabili (articolo 37), si affianca la progettazione, prevista dall'articolo 41, articolata in due successivi livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Tra le finalità che la progettazione è volta ad assicurare, spicca - accanto all'esigenza di assicurare la conformità del progetto sia a un gran numero di disposizioni normative (da quelle urbanistiche, a quelle ambientali e così via), sia alle regole economico-finanziarie - l'attenzione al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, al rispetto dei tempi e dei costi previsti, l'attenzione ai principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, in modo da contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani.

Ancor più precise sono le disposizioni volte a imporre un'attenta ponderazione e analisi dei costi e dei benefici con riferimento alla scelta di affidare lavori, servizi e forniture, a società in house (articolo 7). In questo caso, la

decisione è subordinata a un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

Particolarmente interessante è l'elenco delle valutazioni richieste in caso di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche (articolo 39): accanto a una serie di considerazioni tecniche (quali l'esame delle alternative progettuali, dei costi stimati e dei relativi stanziamenti ovvero la precisa redazione di un cronoprogramma) viene richiesto di valutare i criteri di rendimento attesi (in termini di sviluppo infrastrutturale; riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; sostenibilità ambientale; garanzia della sicurezza strategica; contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese; adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture).

Infine, l'articolo 175, subordina il ricorso da parte delle amministrazioni allo strumento del partenariato pubblico-privato, alla previa stesura di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (Ppp), nonché a una seria preventiva valutazione di convenienza e fattibilità.

Tutte le norme, che puntano la loro attenzione non già sul "come" stipulare un contratto pubblico ma sul "perché" occorra addivenire alla realizzazione di un'opera ovvero all'acquisto di beni e servizi, rendono possibile una maggiore consapevolezza da parte delle amministrazioni in ordine a tempi e modi con i quali si intende utilizzare il denaro pubblico, rendono più facile l'esercizio delle funzioni di controllo successivo e concorrono alla trasparenza non solo del mercato ma anche del circuito democratico, consentendo ai cittadini di conoscere i percorsi logico-motivazionali sottostanti al ricorso ai contratti pubblici, anche per valutare l'operato dei governanti.

CIVILE

**Atti per minori, fragili o eredità:
autorizzazioni anche dal notaio***Angelo Busani**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 6 Marzo 2023*

Notai e giudici in "concorrenza" per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la stipula di atti che concernono beni ereditari o che interessano minori e altre persone destinatarie di misure di protezione: l'emancipato, l'interdetto, l'inabilitato, il beneficiario di amministrazione di sostegno. La novità è stata introdotta dall'articolo 21 del decreto legislativo 149/2022, che ha attuato la riforma del processo civile, ed è operativa da martedì scorso, 28 febbraio, a seguito dell'anticipazione, disposta dall'articolo 1, comma 380, della legge di Bilancio per il 2023 (legge 197/2022), rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Il tema è stato approfondito dal Consiglio nazionale del Notariato in uno studio approvato il 13 febbraio scorso.

La competenza notarile**Al posto del giudice tutelare**

Il notaio può ora rilasciare, in concorrenza con il giudice tutelare, le autorizzazioni occorrenti per gli atti di straordinaria amministrazione (vendite, permuta, donazioni, mutui, eccetera) compiuti dal minorenni soggetto a potestà genitoriale (articolo 320 del Codice civile), dal minorenni emancipato (articolo 394), dal minorenni sottoposto a tutela (articolo 374), dall'interdetto e dall'inabilitato (articolo 424), dal soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno (articoli 405 e 411). Inoltre, il notaio è competente ad autorizzare la nomina e la successiva operatività dei curatori speciali di cui agli articoli 320 e 321 del Codice civile rispettivamente per il caso di conflitto di interessi e di impossibilità dei genitori di rappresentare il figlio minorenni: si pensi al genitore vedovo che intende donare una somma al figlio minorenni.

Al posto del tribunale

Il notaio può autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione: del chiamato all'eredità, da compiere per ragioni di urgenza (articolo 460 del Codice civile), come, ad esempio, la compravendita di un immobile che il defunto aveva promesso in vendita con un contratto preliminare; dell'erede che ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario (articolo 493), come, ad esempio, la ven-

dita occorrente per ricavare denaro al fine di pagare i creditori del defunto; del curatore dell'eredità giacente (articolo 531), come, ad esempio, l'accettazione di un'eredità lasciata al defunto; dell'esecutore testamentario (articolo 703), come, ad esempio, la divisione disposta nel testamento.

Il reimpiego del ricavato

Al notaio è attribuito il potere/dovere di stabilire le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo che sia riscosso, in dipendenza dell'atto autorizzato, da persone soggette a una misura di protezione: ad esempio, l'investimento del denaro ricavato da una vendita. Inoltre, il notaio può ora autorizzare il prelievo, dal conto di tali persone, delle somme occorrenti per pagare un acquisto: si pensi all'impiego del denaro derivante da un'eredità o da una donazione per l'acquisto di una casa.

L'esecutività

Il notaio, a differenza del giudice, non può conferire esecutività alla propria autorizzazione. Essa consegue decorsi 20 giorni, se non è proposto reclamo, dalla data in cui il notaio abbia effettuato le dovute comunicazioni conseguenti al rilascio della sua autorizzazione: al soggetto che ha richiesto l'autorizzazione, alla cancelleria del giudice che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

Il reclamo

Contro l'autorizzazione notarile può essere proposta impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del Codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale: così, quando il notaio agisce in sostituzione del giudice tutelare, il ricorso si presenta al tribunale in camera di consiglio; quando il notaio ha sostituito il tribunale, si deve ricorrere alla camera di consiglio della corte d'appello.

La revoca

Dato che i provvedimenti di giurisdizione volontaria sono emanati *rebus sic stantibus*, la legge concede al giudice tutelare (e non al notaio) il potere di revoca in qualsiasi tempo, sia per ragioni di legittimità che per ragioni di merito (e cioè tanto a causa di situazioni sopravvenute, quanto a causa di una diversa valutazione della medesima situazione sulla quale il notaio ha provveduto).

Quando il notaio non è competente

Dalla competenza notarile la legge sottrae le autorizzazioni occorrenti: per la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto destinatario di una misura di protezione (ad esempio, per il minore che abbia ereditato l'azienda paterna); per attività diverse da quelle per cui si debba stipulare un atto notarile (si pensi all'autorizzazione ai genitori per dare in locazione un appartamento del figlio minore, a meno che la locazione sia stipulata con atto notarile); a soggetti diversi da quelli destinatari di una misura di protezione (ad

esempio, l'autorizzazione del tribunale per concedere ipoteca su beni vincolati in un fondo patrimoniale); per promuovere giudizi o rinunciarvi, per transigere una controversia o comprometterla in arbitri.

<p>I TERMINI</p>	<p>20 Giorni per l'esecutività</p> <p>È il tempo che deve trascorrere perché l'autorizzazione del notaio diventi esecutiva. Il termine decorre dalle notificazioni e dalle comunicazioni a chi ha chiesto l'autorizzazione, alla cancelleria del tribunale competente e al Pm presso lo stesso tribunale 10 Giorni per il reclamo È il termine, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, entro cui è possibile impugnare di fronte al giudice l'autorizzazione del notaio.</p>
<p>LA COMPETENZA</p>	<p>Il professionista</p> <p>L'autorizzazione per un atto pubblico o una scrittura privata autenticata può essere rilasciata dal notaio che è stato incaricato di redigerli, senza alcuna limitazione territoriale Gli atti Gli atti per cui ora l'autorizzazione può essere chiesta al notaio incaricato del rogito, al posto del giudice tutelare o del tribunale, sono: - quelli che hanno per oggetto un bene che fa parte di un'eredità; - oppure quelli in cui interviene un minore o un'altra persona destinataria di una misura di protezione (l'emancipato, l'interdetto, l'inabilitato e il beneficiario di amministrazione di sostegno).</p>

CIVILE

Processo in Cassazione, il compenso per il legale “smart” cresce del 30%

Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 6 Marzo 2023

Se il ricorso in Cassazione è troppo lungo se ne terrà conto, in negativo, nella liquidazione delle spese. Mentre se viene redatto in modo tale da agevolare il lavoro del magistrato, per esempio inserendo dei link di collegamento fra le vari parti del testo o consentendo la ricerca per parola, ciò si tradurrà in un aumento fino al 30% del compenso professionale del legale. Lo specificano le “Note a chiarimento” del nuovo “Protocollo d’Intesa sul processo civile in Cassazione” siglato lo scorso 1° marzo tra la Suprema corte, la Procura Generale, l’Avvocatura di Stato e il Consiglio Nazionale Forense a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia.

Il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle altre indicazioni contenute nell’accordo non comporterà l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge. Nei casi poi di “particolare complessità” per le questioni da trattare - che dunque “non appaiano ragionevolmente comprimibili” -, gli avvocati ricorrenti dovranno esporre “specificamente”, nel ricorso stesso (o atto difensivo), le ragioni per le quali “sia risultato necessario scrivere di più”. Nel caso in cui però le motivazioni risultino infondate, ferma restando l’ammissibilità dell’atto, tale evenienza potrà “essere valutata ai fini della liquidazione delle spese”.

Premiato invece l’uso di “particolari tecniche di redazione degli atti”. In particolare, il Protocollo richiama le indicazioni del Dm 55/2014, citando espressamente la “ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”, così da “agevolarne la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo”. Questo comporterà “l’aumento del compenso professionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1 -bis, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55” (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”).

Infine, si chiarisce che dai limiti dimensionali vanno esclusi:

- a) l'intestazione;
- b) l'indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell'oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni;
- c) l'elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso;
- d) la procura in calce;
- e) la relazione di notificazione.

FAMIGLIA

Nuovo processo di famiglia, sanzionabile la parte che rende informazioni inesatte o incomplete sulle proprie condizioni economiche*Giancarlo Cerrelli**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 2 Marzo 2023*

Dal 28 febbraio 2023, tra le novità che la Riforma Cartabia ha apportato al Codice di procedura civile, ve n'è una che è passata quasi inosservata, ma che ha, invece, una certa rilevanza e merita attenzione per gli effetti che potrà produrre nei procedimenti previsti dal Libro II, Titolo IV-bis del codice, *"in materia di persone, minorenni e famiglie"*.

Il dovere di leale collaborazione

È stato, infatti, inserito, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, l'art. 473-bis.18, che sancisce il dovere di leale collaborazione delle parti nei procedimenti familiari.

Il dovere di lealtà processuale, è da precisare, non è nuovo nel nostro ordinamento giuridico, infatti, nonostante sia stato positivizzato, con la riforma del codice di rito, dall'art. 473 bis. 18 c.p.c., tale dovere risulta già presente, in via generale, nel codice di procedura civile all'art. 88 c.p.c., che afferma che *"le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità"*.

Il legislatore, con la nuova norma, invero, sembra abbia voluto specificamente rafforzare, *positivizzandolo*, il dovere di lealtà e collaborazione all'interno dei procedimenti familiari, prevedendo, come vedremo, severe sanzioni per le eventuali violazioni di tale dovere nell'ambito dei detti procedimenti.

L'art. 473-bis.18 - articolo nuovo di zecca, come tutti i 72 articoli che afferiscono al Titolo IV-bis del secondo libro del Codice di procedura civile - nel suo dettato precisa i termini del dovere di leale collaborazione delle parti, affermando che: *"Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96"*.

Il legislatore, con tale articolo, ha, dunque, imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.). La sanzione processuale di comporta-

menti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudice del “comportamento” della singola parte nell’ambito del procedimento in materia di famiglia.

L’articolo 473-bis.18, difatti, pone attenzione alle informazioni e alle produzioni documentali che la parte, che si trova coinvolta in un procedimento in materia di famiglia, deve rendere riguardo alle proprie condizioni economiche.

Con l’art. 473 bis.18 è stigmatizzata e sanzionata la slealtà della parte processuale

L’articolo in esame stigmatizza la reticenza e la slealtà della parte circa la propria situazione patrimoniale; capita, infatti, in taluni casi, nei procedimenti in materia di famiglia, che le parti esibiscano documentazione inesatta o incompleta, omettendo, a volte, talune componenti del patrimonio personale della persona fisica, che non trovano riferimento specifico nella dichiarazione dei redditi annualmente presentata.

La dichiarazione dei redditi non basta per desumere il patrimonio mobiliare e immobiliare di una parte

C’è, invero, da rilevare che il patrimonio della persona fisica, inteso come patrimonio mobiliare ed immobiliare può essere desunto solo in parte dalla lettura della dichiarazione dei redditi annualmente presentata.

Una eventuale partecipazione in società di capitale (s.p.a. o s.r.l. o s.a.p.a.), ad esempio, non trova indicazione nella dichiarazione dei redditi e, quindi, la loro esistenza dovrà essere verificata mediante le informazioni desumibili dal Registro delle Imprese in cui la società partecipata risulta iscritta.

Come, anche, per verificare l’esistenza di autovetture intestate alla persona fisica è necessario effettuare la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione.

Cosa rientra, tuttavia, nel patrimonio mobiliare?

Rientrano nel patrimonio mobiliare:

1. depositi bancari e postali;
2. investimenti in titoli di Stato;
3. denaro affidato a società di investimento o di risparmio (ad esempio assicurazioni miste sulla vita o polizze pensionistiche);
4. quote di partecipazione azionaria o in società a responsabilità limitata, fondi comuni di investimento ecc.

Cosa si intende per patrimonio immobiliare?

Per patrimonio immobiliare di una persona fisica, o di una società, invece, è da intendersi come l’insieme dei beni immobili individuati come da definizione dell’art. 812 c.c.

Sono compresi nel patrimonio immobiliare i diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, ecc.), mentre è esclusa invece la nuda proprietà.

Per ottenere una conoscenza di base del patrimonio immobiliare si può fare riferimento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, che censisce i beni con riferimento al legittimo proprietario, indicando la presenza di eventuali gravami su di essi. È da rilevare che nella dichiarazione dei redditi sono indicate soltanto quelle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei redditi fondiari e, quindi, rilevanti per la determinazione del reddito complessivo assoggettato a tassazione.

Le sanzioni per chi è sleale processualmente

Cosa accade, tuttavia, se una parte, nei procedimenti in materia di famiglia, si comporta in modo reticente e sleale, producendo documenti patrimoniali inesatti o incompleti, o "si rifiuta in modo ingiustificato a consentire ispezioni" che il giudice ha ordinato?

Il giudice, in tali casi, potrà ai sensi dell'art. 116 c.p.c. desumere argomenti di prova, ai fini della decisione della controversia, dal contegno processuale della parte, ma potrà anche *"indipendentemente dalla soccombenza, condannare la parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili"* ai sensi dell'art. 92, 1 c. cpc., ma non finisce qui; il giudice potrà, anche valutare il comportamento della parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dunque, se risulterà che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condannerà, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice potrà, inoltre, condannare la parte sleale al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.

FAMIGLIA

Negoziazione assistita: ancora deposito cartaceo per gli accordi

Marina Crisafi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 Marzo 2023

Ancora valido il deposito cartaceo degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi. Lo ha specificato il ministero della giustizia, autorizzando (con circolare del 28 febbraio 2023) gli uffici ad accettare il deposito in forma cartacea nell'attesa che venga attivato il flusso che ne consenta l'invio telematico introdotto dalla riforma del processo civile.

Invio telematico accordi negoziazione: la norma

L'articolo 9, comma 1, lettera i) n. 3 del Dlgs n. 149/2022, ricorda infatti via Arenula, ha introdotto all'articolo 6 del Dl n. 132/2014, in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, il comma 2-bis al fine di disciplinare le modalità telematiche di invio dell'accordo raggiunto. Nello specifico, la norma dispone che l'accordo venga "trasmesso con modalità telematiche a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione". A sua volta, il procuratore, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

Autorizzato deposito in forma cartacea

Fatte queste premesse, il ministero, con la circolare in argomento, nell'attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, ha autorizzato gli uffici competenti ad accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita ex articolo 6 Dl n. 132/2014.

CIVILE

La Riforma Cartabia e Processo Civile - Esigenze di celerità, il rito lavoro e riflessioni sulla professione forense

Marco Proietti

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 28 Febbraio 2023

Il 28 febbraio entrerà in vigore una prima parte della Riforma Cartabia che investe tanto il processo civile che quello penale, e ci si interroga nell'avvocatura su quali effetti possa veramente portare in termini sia di celerità dei giudizi che di semplificazione, auspicata, per la definizione dei contenziosi civili.

Dovremo attendere che la prassi dei tribunali si faccia strada da sola, intanto possiamo svolgere qualche considerazione, di parte e anche con una certa soddisfazione per i modelli che sono stati adottati come riferimento.

Per chi opera esclusivamente nel mondo del diritto del lavoro, già la riforma del processo civile del 2009 aveva dato alcuni segnali in merito ad un progressivo assorbimento della metodologia usata nel rito lavoro, e la Riforma Cartabia sembra proseguire (e in un certo senso completare) il percorso; nella ricerca di un equilibrio tra la celerità dei contenziosi e la giustizia giusta al caso concreto, il richiamo al processo del lavoro sembra oramai un dovere, soprattutto per quel criterio di concentrazione degli atti e scritti difensivi che risulta essere la vera arma in più per la semplificazione delle cause in tribunale.

Una vittoria del processo del lavoro? Forse è improprio ritenerla una vittoria, ma in un certo qual modo è da considerarsi tale per chi opera solo in quel ramo del diritto e resta all'oscuro, o quasi, dell'infinita serie di adempimenti intermedi che si frappone tra un atto di citazione e la sentenza di primo grado, tipico del processo civile ordinario; se ci soffermiamo a leggere alcuni passaggi della Riforma Cartabia, comunque, non si può non notare una certa affinità con il processo del lavoro.

In questo senso, dunque:

Art. 121.

*(Libertà di forme **Chiarezza e sinteticità degli atti**) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.**)*

Quindi gli atti devono essere sintetici e scritti in modo chiaro, abbandonando lunghe e inutili formule prive di significato, concentrandosi unicamente sull'inquadrare il *petitum* – e fare in modo che sia chiaro anche al Giudice – e chiarire la *causa petendi* allegando non solo gli elementi in fatto e in diritto, ma anche articolando le richieste istruttorie, conteggi, risultanze fotografiche e quanto

altro ritenuto necessario; il Giudice deve essere in grado, una volta letti gli atti, di comprendere la causa, valutarne la fondatezza e scegliere se deciderla oppure effettuare un'istruttoria più approfondita: nulla che l'art. 414 c.p.c. non ci avesse già abituato.

Il nuovo articolo 183

La concentrazione dei termini processuali di primo grado rappresenta il perno attorno al quale ruota il tentativo, ennesimo, di ridurre i tempi del contenzioso e imporre alle parti di definire – per quanto possibile – le proprie linee difensive sin dall'inizio del giudizio; il *thema decidendum*, dunque, dovrà essere subito chiaro, sarà poi il Giudice a dettare i tempi del processo, assumendo il ruolo centrale come avviene nel rito lavoro, svolgendo un tentativo di conciliazione della lite e indicando anche un vero e proprio calendario delle udienze.

Appare evidente come l'ombra del processo del lavoro si configuri alle spalle di questa Riforma, in cui si richiamano i principi di immediatezza e concentrazione (ma non l'oralità, anzi la procedura appare sempre più orientata ad essere scritta), e con maggiore rilievo lasciato al tentativo di conciliazione giudiziale.

Solo se l'istruttoria sarà ritenuta necessaria il Giudice fisserà un calendario di udienze, indicando l'udienza di assunzione delle prove entro novanta giorni e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, tutte le successive udienze, sino alla rimessione della causa in decisione, indicando gli incombeni che dovranno essere espletati da ciascuna delle parti.

Concentrazione anche per quel che attiene la precisazione delle conclusioni.

Nella nuova formulazione il giudice fisserà l'udienza per la rimessione della causa in decisione e contestualmente concederà i termini per il deposito di tre atti: precisazione conclusioni (60 giorni prima dell'udienza), comparse conclusionali (30 giorni prima dell'udienza) e memorie di replica (15 giorni prima dell'udienza).

Dunque, c'è una marcata affinità con il processo del lavoro, che in un certo senso è divenuto un modello di efficienza, seppur debba comunque scontrarsi con la prassi quotidiana dei tribunali.

Abrogata la Fornero e in arrivo un nuovo art. 441-bis c.p.c.

Anche nel processo del lavoro ci sono alcune, piccole novità. Abrogato il c.d. "rito Fornero" a partire dal 28 febbraio 2023, non vi sarà più una corsia preferenziale per le cause attinenti alla legittimità del licenziamento e si tornerà alla disciplina ante legge 92/2012: con il singolo ricorso, dunque si potranno avanzare contemporaneamente sia le domande di accertamento circa l'illegittimità del licenziamento, che ogni altra (riconoscimento del superiore inquadramento, pagamento differenze retributive, richiesta risarcimento del danno, richiesta versamento contributi, ecc.).

In effetti, in questi 10 anni di rito sommario "Fornero" ci si era resi conto che il giudizio aveva rappresentato un doppiopiede del rito ordinario classico, con l'istruttoria quasi sempre completa e la possibilità di integrare documenti in sede di opposizione stante il sottrarsi del rito al regime di preclusioni e decadenze.

Il ricorso, infatti, veniva redatto secondo le forme dell'art. 125 c.p.c. e quindi

doveva contenere l'indicazione di: (i) ufficio giudiziario; (ii) parti e oggetto; (iii) le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; (iv) sottoscrizione del difensore o della parte, se sta in giudizio personalmente.

Con la Riforma Cartabia questo rito sommario viene definitivamente archiviato ma, in compenso si aggiunge un interessante articolo 441bis al codice di procedura che consente la riduzione dei termini processuali, a discrezione del Giudice del lavoro; dunque possono essere dimezzati i termini per la fissazione della prima udienza di comparizione, anche per la costituzione del convenuto secondo questo schema:- tra il deposito del ricorso e la fissazione udienza - 60 giorni che possono essere ridotti a 30 giorni dal Giudice;- tra la notifica e la prima udienza - 30 giorni che possono essere ridotti a 20 giorni dal Giudice;- costituzione del convenuto - 10 giorni prima dell'udienza di comparizione, che possono essere ridotti a 5 dal Giudice.

Qualche riflessione: tra rito civile e nuovo 441bis

Prima di poterci esprimere in modo definitivo dovremo vedere come si comporteranno queste modifiche al vaglio della prassi dei tribunali, a già da ora qualche considerazione la possiamo fare ed in particolare con lo sguardo al processo del lavoro:- in primo luogo, nel processo del lavoro in caso di abbreviazione dei termini si torna esattamente al punto di partenza, ovvero al rito Fornero ma con l'incombente delle preclusioni e decadenze perché si avrà pochissimo tempo per istruire la causa con il cliente e pochissimo tempo per approntare una valida difesa;- in secondo luogo, sia per il processo civile ordinario che per quello lavoro, termini ridotti equivalgono a un maggiore onere solo per gli avvocati, che dovranno "tenere il passo" in un processo che, ad esempio, nel caso di del rito lavoro per natura è già speciale e veloce;- infine, si ripete, i termini più brevi dovranno scontrarsi con la dura realtà degli uffici giudiziari, dove tante riforme si sono inabissate, dal rito Fornero a quello societario.

NOTE A SENTENZE

AMMINISTRATIVO

Studi legali, legittima l'applicazione degli indici di affidabilità fiscale

Nota a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 2, Sentenza 14 marzo 2023, n. 4506

Andrea Taglioni

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 16 Marzo 2023

Legittima l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale alle attività degli studi legali. Per il Tar del Lazio, nella sentenza n. 4506 del 14 marzo, lo strumento rappresenta adeguatamente il settore professionale di riferimento e la sua applicazione non determina risultati ingiusti e arbitrari o che possono palesare una violazione del principio di proporzionalità.

La pronuncia è interessante perché è una delle prime nel panorama giurisprudenziale che si occupa di analizzare in maniera sistematica il procedimento di costruzione e applicazione operativa dell'Isa.

Il giudizio che ha portato alla decisione trae origine dall'impugnazione, da parte dell'Organismo Congressuale Forense, dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi e dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, del Decreto Ministeriale del ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 e del Provvedimento n. 183037/2020 dell'Agenzia, relativi all'approvazione degli Indici sintetici e all'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale per il riconoscimento dei benefici premiali.

I ricorrenti, in buona sostanza, ritenevano che l'Isa riguardante l'attività degli studi legali sia stato realizzato sulla base di criteri illogici, incoerenti e, in quanto tali, non idonei a rappresentare attendibilmente la fotografia fiscale del settore di riferimento.

Le censure avanzate sono state disattese dal Tar il quale, ripercorrendo l'iter normativo e il procedimento di costruzione degli Isa, non ha ravvisato nessuna anomalia nel procedimento di realizzazione poiché lo strumento tiene conto di una molteplice quantità di fattori, tra i quali, ad esempio, l'analisi di normalità e coerenza economica delle relazioni esistenti tra i dati di natura contabile e la verifica di correttezza degli elementi di carattere strutturale.

Per altro, sottolineano i giudici, l'obiettivo degli Isa non è quello di individuare - come era previsto per gli studi di settore - un livello congruo di ricavi o compensi che se non raggiunto dal contribuente dava luogo a un accertamento di tipo presuntivo, ma di intercettare il grado di affidabilità fiscale sulla base di parametri che tengono conto non solo dei compensi dichiarati, ma anche di

ulteriori indicatori di coerenza e anomalia e la possibilità di accedere ad un regime premiale.

Da segnalare, tuttavia, che la bozza del Ddl di riforma fiscale prevede, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione degli obblighi dichiarativi, anche il graduale superamento degli Indici di sintetici di affidabilità.

SOCIETÀ

Società di persone, qualità del socio non trasferibile agli eredi

Nota Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6082

Andrea Vasapoli

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 15 Marzo 2023

Mentre nelle società di capitali la morte di un socio non pone problemi in quanto i suoi eredi subentrano nella partecipazione dello stesso al capitale sociale, diverso è quanto accade nelle società di persone, in cui la sostituzione di un socio con gli eredi comporta una modifica del contratto sociale.

Anche alla luce del pronunciamento restrittivo della Cassazione, ordinanza 6082/2023, sui criteri di applicabilità dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter del Testo unico sulle successioni e donazioni, è utile soffermarsi sul contrasto tra disciplina civilistica e fiscale nel caso di morte di un socio illimitatamente responsabile di una società di persone. Dal punto di vista civilistico la fattispecie è disciplinata dall'articolo 2284 del Codice civile e la sostituzione di un socio con i suoi eredi, a fronte della stipula dell'accordo di continuazione, comporta una modificazione del contratto sociale.

La Cassazione afferma che la morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio, che non si trasferisce quindi agli eredi, i quali accettando l'eredità acquisiscono solo il diritto al valore economico della partecipazione. Gli eredi che aderiscono alla proposta di continuazione con i soci superstiti non si sostituiscono al loro originario dante causa nella identica posizione che faceva capo al medesimo al momento della sua morte, per cui non subentrano nella stessa quota di partecipazione. L'erede del socio defunto diventa socio non *iure successionis* ma per effetto dell'accordo di continuazione, un atto *inter vivos*, e l'efficacia dell'accordo decorre dalla data della stipula.

Dal punto di vista fiscale non si dovrebbe quindi mai parlare di quote di società di persone facenti parte dell'attivo ereditario, bensì solo di diritto di credito degli eredi alla liquidazione della quota. Non si dovrebbero quindi porre problemi di valutazione della partecipazione del *de cuius* ovvero di esenzione della stessa ai fini dell'assolvimento dell'imposta di successione. Così, tuttavia, non è.

Il Dlgs 346/1990 include infatti tra i beni che concorrono a formare l'attivo ereditario anche le partecipazioni in società di persone che erano nella titolarità del *de cuius*, senza distinzione alcuna in base al regime di responsabilità limitata o illimitata del socio. L'articolo 16 comprende le partecipazioni in società semplici e di fatto, l'articolo 3 al comma 4-ter si riferisce genericamente alla totalità delle

partecipazioni in società di persone, l'articolo 25 al comma 4-bis cita espressamente le partecipazioni in società di persone trasferite «al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto». In senso coerente è la prassi (ad esempio la circolare 3/2008) e lo sono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione. Tali disposizioni vanno in ogni caso ricollegate con le regole civilistiche sopra richiamate. In particolare, ai fini dell'imposta sulle successioni la finzione che dell'attivo ereditario faccia parte anche la partecipazione in una società di persone già del *de cuius* può trovare applicazione nel solo caso in cui gli eredi stipulino con i soci superstiti l'accordo di continuazione.

La disciplina fiscale, quindi, implicitamente attribuisce all'accordo di continuazione valenza di condizione risolutiva, per cui la stipula dello stesso produce ai fini fiscali effetti retroattivi, dal che consegue la rilevanza ab origine della partecipazione (e non del corrispondente diritto di credito) ai fini dell'imposta in oggetto e il suo concorso all'attivo ereditario.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Uso massivo del telefono cellulare, ancora una condanna per l'Inail - In discussione anche il conflitto di interessi

Nota a Corte d'Appello di Torino, Civile, Sezione L, Sentenza del 03-11-2022, n. 519

Clara Cerlon

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto" dell'8 marzo 2023

La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 519/2022 (oggi definitiva) ha riconosciuto, confermando integralmente la pronuncia del Giudice di primo grado, che la prolungata esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dal telefono cellulare utilizzato dal dipendente di un'acciaieria sia stata determinante nell'insorgenza di un neurinoma del nervo acustico e che, quindi, dovesse configurarsi un'ipotesi di malattia professionale non tabellata a eziologia multifattoriale con conseguente obbligo, a carico dell'Inail, di corrispondere al lavoratore la relativa rendita previdenziale.

La decisione in commento si inserisce in un trend giurisprudenziale che appare incline (pur nell'esiguità dei casi ad oggi rinvenibili) a riconoscere l'efficienza causale che l'uso massiccio del telefono cellulare può avere sullo sviluppo di determinate patologie tumorali [si vedano, tra le altre, *CdA Brescia, sent. 10 dicembre 2009, n. 361*; *Cass. civ., sent. 12 ottobre 2012, n. 17438*; *Trib. Ivrea, sent. 30 marzo 2017, n. 96*; *Trib. Firenze, sent. 24 giugno 2017, n. 391*; *Trib. Monza, 13 marzo 2019, n.56*; *CdA Torino, sent. 3 dicembre 2019, n. 904*; *Trib. Aosta, sent. 4 luglio 2020, n. 25*]; ed approfondisce, al contempo, due delle questioni che maggiormente caratterizzano i giudizi in materia: da un lato, l'indagine sul nesso di causa, dall'altro le situazioni di conflitto di interesse che possono interessare la letteratura scientifica con il rischio (quantomai concreto) di viziare sia l'operato del CTU sia l'integralità della decisione giudiziaria che, sulla perizia stessa, fonda gran parte delle proprie ragioni. Emblematico, infatti, che nella formulazione del quesito da sottoporre al CTU la Corte abbia chiesto, oltre al consueto accertamento del nesso, altresì di indicare «*gli eventuali legami tra gli scienziati firmatari dei lavori scientifici citati ed industrie telefoniche, elettriche e radioelettriche*».

Per quanto attiene al primo profilo, ribadendo i principi espressi due anni addietro in un caso pressoché analogo [*CdA Torino, sent. 3 dicembre 2019, n. 904*] la Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Inail secondo cui sarebbe stato erroneamente ritenuto sussistente il collegamento causale tra mansio-

ne lavorativa e patologia lamentata pur in assenza di una legge scientifica generale di copertura o quantomeno di una legge scientifica suffragata da un preponderante consenso e/o confermata da studi epidemiologici successivi. La Corte d'Appello ha invece ritenuto che il ragionamento del Giudice di primo grado - ribadito anche dal consulente del gravame - fosse corretto e perfettamente coerente con i principi - applicabili in materia di malattie non tabellate multifattoriali - sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 6954/2020 relativamente all'equivalenza delle cause in virtù di quanto previsto dagli *articoli 40 e 41 c.p.*.

Il nesso causale, infatti, avrebbe potuto (e dovuto) essere escluso solo qualora si fosse dimostrato con certezza che l'infermità derivasse da un fattore estraneo all'attività lavorativa. Al contrario, laddove il lavoro svolto - anche se in misura modesta od in concorso con altri fattori - sia stato l'occasione dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, la prova della correlazione causale deve ritenersi raggiunta in termini di probabilità *c.d. qualificata* (e non di mera possibilità come sembrava pretendere l'Inail) rilevante - sul punto - al pari della certezza.

Nel caso di specie, pertanto, dovevano ritenersi correttamente argomentate - e quindi condivisibili - le conclusioni del Giudice di prime cure e del CTU i quali, analizzate le circostanze del caso concreto, riscontrata l'assenza di altre possibili cause e la presenza «*di un unico fattore di rischio costituito da un'esposizione prolungata a radiofrequenze in un periodo nel quale i sistemi telefonici esponevano gli utilizzatori a elevata intensità*» hanno riconosciuto l'«*elevata probabilità*» della relazione causale tra le mansioni lavorative svolte dal ricorrente (anche per come descritte ed emerse in sede di istruttoria testimoniale) e la patologia sviluppata.

Superato, quindi, il profilo causale, la Corte d'Appello, anche per il tramite del proprio consulente, ha affrontato la questione del conflitto di interesse che costituisce sicuramente uno dei *leit motiv* dei giudizi in materia atteso che - come già riconosciuto dalla Cassazione e ricordato dal Giudice di primo grado - non è infrequente che (taluni) studi scientifici debbano ritenersi «*non particolarmente attendibili [...] per essere cofinanziati dalle stesse ditte produttrici di cellulare*» (cfr. *Cass., sent. n. 17438/2012 e Trib. Aosta, sent. n. 25/2020*).

Con specifico riferimento al caso sottoposto alla Corte, relativamente alla potenzialità oncogenetica delle radiofrequenze si rilevavano (e si rilevano) due filoni di studio - *Interphone e Hardell* - i quali, rispettivamente, come evidenziato dal consulente tecnico, ridimensionano e affermano il nesso causale. Solo relativamente ai primi, tuttavia, sussistono plurimi dubbi sia in relazione al metodo di indagine (che prenderebbe in considerazione anche esposizioni brevi alle quali necessariamente si accompagna una minore potenzialità lesiva) sia in relazione al «possibile conflitto di interesse degli Autori con le ditte produttrici» (cfr. conclusioni del ctu riportate nella sentenza in commento).

Tenendo anche in conto, quindi, le prescrizioni IARC che fin dal 2011 hanno inserito le radiofrequenze nelle possibili cause oncogenetiche per l'uomo (gruppo 2B) la perizia ha condivisibilmente ritenuto di valorizzare ed applicare gli studi di Hardell poiché eseguiti «*valutando in modo più preciso l'esposi-*

zione» nonché scevri da qualsivoglia possibilità di conflitto di interesse nelle conclusioni raggiunte.

Tuttavia, nel riconoscere la sussistenza del nesso causale il consulente ha svolto un'ulteriore considerazione relativa alla minore potenzialità lesiva dei sistemi GSM 3-4G rispetto ai sistemi 2G che, pur risultando del tutto ininfluenza nel caso specifico (in cui la tecnologia oggetto di indagine era comunque soltanto quella 2G) rischia di ridimensionare la portata attuale dei problemi connessi all'uso dei dispositivi cellulari che sono invece quantomai presenti e che meritano pertanto un approfondimento anche in considerazione del fatto che - presumibilmente - costituiranno oggetto di dibattito nei futuri giudizi in materia.

Sul carattere nocivo o meno delle nuove tecnologie (dal 3G all'introducendo 5G), infatti, in letteratura si ravvisa la medesima contrapposizione sottolineata dal consulente relativamente ai precedenti sistemi e, anche in questo caso, la scienza che tende a ridimensionare la potenzialità lesiva delle radiofrequenze è per la maggior parte costituita da Autori che presentano dei collegamenti più o meno diretti con l'industria telefonica e/o con organizzazioni alla stessa legata.

Come ha insegnato la Corte d'Appello di Torino, d'altronde, richiamando la CTU svolta in quel grado «*possono concretizzare situazioni di conflitto di interesse rispetto alla valutazione dell'effetto sulla salute delle RF, ad esempio, quei casi in cui l'autore dello studio ha effettuato consulenze per l'industria telefonica o ha ricevuto finanziamenti per la realizzazione di studi dall'industria telefonica oppure (come anche stabilito anche dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in relazione all'esposto presentato contro il prof. Ahlbom, poi destituito dalla presidenza del gruppo di lavoro IARC sulle RF proprio a causa della sua appartenenza all'ICNIRP) nel caso in cui l'autore stesso sia membro dell'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation). Infatti l'ICNIRP è un'organizzazione privata, le cui linee guida sulle RF hanno una grande importanza economica e strategica per l'industria delle telecomunicazioni, con la quale peraltro diversi membri dell'ICNIRP hanno legami attraverso rapporti di consulenza [...] appare evidente che i membri dell'ICNIRP dovrebbero astenersi dal valutare l'effetto sulla salute di livelli di RF che l'ICNIRP stesso ha già dichiarato sicuri e quindi non nocivi per la salute (Hardell, 2017)» [cfr. CdA Torino, sent. 904/2019].*

Ebbene, l'affermazione fatta propria dal consulente e ripresa dalla pronuncia in commento appare totalmente riconducibile alle posizioni di conflitto appena descritte con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, dovrebbero continuare ad essere preferiti studi indipendenti capaci di offrire maggiori garanzie di attendibilità rispetto a quelle commissionate, gestite o finanziate – almeno in parte – da soggetti interessati all'esito degli studi.

D'altronde, è lo stesso funzionamento delle più recenti tecnologie che dovrebbe far propendere per una dichiarazione di assoluta persistenza delle criticità evidenziate nella vicenda in commento, poiché il GSM è utilizzato automaticamente dal terminale che sceglie – in autonomia a meno di una configurazione esplicita dell'utente – la rete per la voce con una migliore copertura e la banda in cui trasmettere con possibilità che – anche nel corso di una medesima te-

lefonata – si verifichi un cambiamento di banda stessa in relazione al variare delle condizioni radioelettriche.

Anche il funzionamento dell'attuale tecnologia 4G, in sostanza, si basa proprio ed ancora sullo standard 2G – a cui si è aggiunto (non sostituito) il 3G – che continua pertanto ad essere utilizzato proprio per il traffico voce.

La compresenza delle diverse tecnologie rende già di per sé evidente come gli studi relativi al 2G non possano in alcun modo ritenersi superati o desueti, dovendo al più essere integrati sulla base delle nuove configurazioni dei dispositivi (ad es. *il collocamento dell'antenna* al quale potrebbe essere connesso, secondo alcuni studi, *un incremento dei tumori alla tiroide in luogo di quelli dell'apparato auricolare*, cfr.) e delle nuove frequenze e tecnologie utilizzate. Infatti, gli studi italiani ed esteri condotti da soggetti sulla cui indipendenza non è mai stata sollevata alcuna obiezione [a titolo esemplificativo *lo studio Ramazzini, Falcioni e altri nonché lo studio del governo statunitense NTP* consultabile in estratto al link <https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html>] ritengono sia impossibile escludere la cancerogenicità della tecnologia 4G sia per l'operatività combinata con le precedenti tecnologie, sia per i normali tempi di latenza delle potenziali patologie correlate che emergerebbero comunque a distanza di anni dall'uso prolungato del dispositivo. Ne deriva che, evidentemente, è fondamentale condurre nuovi ed approfonditi studi sulla tossicità delle radiofrequenze «*a prescindere dal numero di G*» (queste le parole del NTP).

In conclusione, quindi, nell'attesa di una eventuale normativa di settore capace di garantire l'effettiva tutela dei lavoratori l'auspicio è che la giurisprudenza - come nel caso di specie seppur con l'evidenziata eccezione delle considerazioni in merito alle più moderne tecnologie - continui a farsi promotrice di soluzioni capaci di identificare e valorizzare dati e risultati dei soli studi indipendenti o comunque svincolati da qualunque interesse che sia diverso dalla tutela della salute.

TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta e distruzione di documenti

Nota a Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 06-02-2023, n. 4910

Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale" n. 10 dell'8 marzo 2023

Con la sentenza n. 4910, depositata il 6 febbraio 2023, la Corte di Cassazione, nel confermare un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha statuito che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del Dlgs 74/2000 può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, essendo tali fattispecie differenti sia sul piano dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo e dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie previsti dall'articolo 15 del c.p.

QUADRO INTRODUTTIVO

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del Dlgs. 74/2000 può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del medesimo Dlgs. 74/2000, dovendosi escludere il concorso apparente di norme stabilito dall'articolo 15 del c.p. Sono queste le conclusioni cui è giunta, da ultimo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4910 del 6 febbraio 2023, ribadendo, in realtà, un principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 12455/2012).

La pronuncia resa da ultimo dai Giudici Supremi e ora in commento trae origine dalla condanna da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare (cd. GUP), e dalla sua successiva conferma da parte della Corte di Appello, del titolare di una ditta individuale che, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti, aveva indicato nella propria dichiarazione annuale elementi passivi inferiori a quelli effettivi e aveva altresì occultato parte della documentazione contabile obbligatoria al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

Pertanto, alla luce dei fatti appena rappresentati, il GUP riteneva integrata in capo al titolare della ditta individuale sia la fattispecie del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, Dlgs 74/2000, sia la fattispecie del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del Dlgs 74/2000 e lo condannava alle pene stabilite per ciascuno dei predetti delitti.

In particolare, al fine di motivare la pena inflitta all'imputato, il GUP richiamava il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 12455/2012 secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie previsti dall'articolo 15 del c.p.

Successivamente, sulla base del medesimo principio, anche la Corte di Appello appositamente adita dal titolare della ditta individuale, confermava la sentenza resa dal GUP.

Infine, a seguito poi del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, concordando con le motivazioni addotte dalla Corte di Appello, i Giudici della Corte di Cassazione hanno innanzitutto chiarito che tra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e quella di distruzione o occultamento dei documenti contabili non sussiste alcuna relazione.

Secondo la Corte Suprema, infatti, la condotta di occultamento o distruzione della contabilità non integra le attività simulate o gli altri mezzi fraudolenti e ingannatori cui fa riferimento l'articolo 3 del Dlgs 74/2000 nel descrivere le modalità della condotta della dichiarazione fraudolenta.

Invero, a parere dei Giudici Supremi, tra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e quella di distruzione o occultamento dei documenti contabili ricorre piuttosto un fenomeno di interferenza.

Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del Dlgs 74/2000, infatti, si ripropone uno schema analogo a quello del delitto di truffa laddove «il ricorso all'artificio» è strumentale alla falsa dichiarazione, essendo finalizzato ad impedirne l'accertamento e ad indurre in errore dell'Amministrazione finanziaria in merito al volume dei redditi prodotti.

Al contrario, potendosi realizzare in qualsiasi modo, l'occultamento e la distruzione dei documenti contabili non integra necessariamente un artificio, ben potendo il soggetto limitarsi a distruggere o occultare i documenti contabili, senza che tale condotta possa essere finalizzata alla falsa dichiarazione, che potrebbe anche mancare del tutto.

In particolare, nelle motivazioni della sentenza in commento i Giudici Supremi osservano inoltre che, affinché sia integrato il delitto di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 74/2000 (nella versione riscritta dal Dlgs 158/2015), è necessario che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un valore corrispondente alle soglie di punibilità individuate dal Legislatore, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. Sotto il profilo soggettivo, dunque, ai fini della integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è richiesto il dolo specifico dell'intento di evadere le imposte sui redditi o sull'Iva.

Invece il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del Dlgs 74/2000 è configurabile ove il soggetto occulti o distrugga in tutto o in parte i documenti contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del volume di

affari o dei redditi. Il dolo specifico è anche qui il fine di evadere le imposte sui redditi o sull'Iva, ma è anche possibile alternativamente la finalità di consentire l'evasione a terzi.

In definitiva, secondo i Giudici di legittimità, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è incentrato sul momento dichiarativo, quale momento in cui si realizza il presupposto dell'evasione.

Viceversa, il delitto di occultamento o distruzione dei documenti contabili tende a reprimere tutte quelle condotte antecedenti al momento dichiarativo e potenzialmente preclusive dell'accertamento dei redditi prodotti.

Del resto, la Corte di Cassazione osserva che il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili di cui all'articolo 10, Dlgs 74/2000 ha carattere permanente, in quanto la condotta penale dura sino al momento dell'accertamento fiscale, mentre il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, Dlgs 74/2000 è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento della dichiarazione.

Sempre poi secondo i Giudici di Piazza Cavour, dal punto di vista soggettivo, anche il dolo specifico dei due delitti è strutturato in ragione delle peculiarità di ciascuna fattispecie incriminatrice: nella dichiarazione fraudolenta deve infatti sussistere il fine dell'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, mentre, nella fattispecie di occultamento, oltre al fine dell'evasione, vi è anche quello di consentire l'evasione a terzi.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ribadisce dunque che non sussiste alcuna relazione di genere a specie tra le fattispecie poste a confronto, non potendosi ritenere che la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili integri le attività simulate o gli altri mezzi fraudolenti e ingannatori cui fa riferimento l'articolo 3, Dlgs 74/2000.

Alla luce di questa interessante pronuncia, vediamo allora in dettaglio le due diverse fattispecie di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, disciplinate rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 10 del Dlgs 74/2000.

LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

L'articolo 3 del Dlgs 74/2000, come modificato da ultimo dal DL 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019, prevede che, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del medesimo Dlgs 74/2000 (che disciplina la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), è punito con la reclusione da 3 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30mila euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,

anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30mila euro.

Pertanto, l'integrazione della fattispecie avviene quando, oltre all'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini Iva di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi, alternativamente, sono compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero ci si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 precisano, infatti, che:

- il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è punito unicamente a titolo di dolo. In particolare, la norma richiede che il soggetto agisca al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 124/2019 convertito, è applicabile anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la causa di non punibilità prevista dall'articolo 13 del DLgs 74/2000.

In particolare, non saranno punibili le condotte fraudolente qualora i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 124/2019, quando l'imposta evasa è superiore a 100mila euro per questo reato è possibile l'adozione della cd. «confisca per sproporzione» ossia l'adozione di quel provvedimento mutuato dalla disciplina connessa alla criminalità organizzata, oggi confluito nell'articolo 240-bis del c.p., che colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Infine, l'articolo 39 del DL 124/2019 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, inserendo nel DLgs 231/2001 il nuovo articolo 25-*quinquidecies*, in cui vengono incluse tutte le fattispecie penali/tributarie più gravi, tra cui anche i delitti di di-

chiarazioni fraudolente (di cui agli articoli 2 e 3 del Dlgs 74/2000), emissione di fatture false (di cui all'articolo 8 del Dlgs 74/2000), l'occultamento o la distruzione dei documenti contabili (di cui all'articolo 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (di cui all'articolo 11 del Dlgs 74/2000).

In particolare, per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è prevista la sanzione pecuniaria pari a 500 quote, dove si ricorda che il valore di ciascuna quota può variare da un minimo di 129mila euro ad un massimo di 774.500 euro. In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell'ente viene aumentata di un terzo.

Inoltre, sono previste anche le sanzioni interdittive, quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

IL REATO DI OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

L'articolo 10 del Dlgs 74/2000 punisce la fattispecie dell'occultamento e della distruzione di documenti contabili.

In particolare, in base alla predetta disposizione normativa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Si tratta di una ipotesi speciale di falso che il Legislatore ha espressamente previsto per proteggere le scritture contabili e la documentazione fiscale.

Il reato può essere commesso da chiunque (reato comune) e, dunque, anche da soggetti diversi da quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili e indipendentemente dal concorso con tali soggetti.

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione:

- per occultamento si intende il nascondimento materiale e dev'essere idoneo a rendere irreperibile la documentazione, indipendentemente dalle modalità attuative con cui si realizza;
- la distruzione, a sua volta, consiste nella eliminazione fisica del documento cartaceo o magnetico ovvero nella cancellazione del suo contenuto.

Sia l'occultamento che la distruzione possono essere anche parziali, essendo sufficiente l'impossibilità della reale ricostruzione della documentazione.

Presupposto indispensabile è che la documentazione esista o, nella ipotesi di distruzione, che sia stata istituita.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, la condotta penalmente rilevante non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo – ovvero nel non aver tenuto le scritture in modo tale da rendere obiettivamente difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile ai fini fiscali – bensì richiede un «*quid pluris*» costituito dall'elemento necessariamente commissivo dell'occultamento o della distruzione (cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 19106/2016, n. 38375/2015, n. 28581/2015 e n. 11643/2015).

La mancata istituzione, invece, rileva unicamente come mero illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 471/1997.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario fare riferimento alle scritture previste da specifiche norme di legge, come quelle prese in considerazione dal Dpr n. 600/1973 e a tutte le altre scritture contabili, obbligatorie per legge, utili alla ricostruzione dei redditi o del volume di affari di natura commerciale, amministrativa o previdenziale. Sono, invece, escluse le scritture «facoltative». L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di evasione propria o di terzi.

Come visto, la fattispecie del reato di distruzione o occultamento di documenti contabili può, invece, concorrere con i delitti di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta di occultamento o di distruzione può concorrere anche con il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8 del Dlgs 74/2000) poiché tra le due ipotesi non sussiste nessun rapporto di specialità ai sensi dell'articolo 15 del c.p., in considerazione della diversità dell'elemento oggettivo e del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 36049/2017 e n. 41540/2009).

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Privacy da tutelare nei documenti utilizzati come prova a giudizio

Nota a Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione 3, Sentenza del 02-03-2023, n. 268

Marina Castellaneta

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 6 Marzo 2023

Il caso di una lista "fiscale" utilizzata in un processo davanti ai giudici del lavoro

Protezione dei dati personali da assicurare anche dinanzi ai giudici nazionali nei casi di produzione di documenti che raccolgono dati personali di terzi per fini fiscali, che servono come elemento di prova in procedimenti civili.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue (sentenza C-268/21) destinata a incidere sulla normativa processuale nazionale grazie ai chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 6 del Gdpr, norma che stabilisce i criteri per considerare lecito un trattamento di dati.

La vicenda riguardava una società che aveva costruito per un'altra azienda alcuni uffici e che rivendicava il pagamento dei lavori. Le due società, però, erano in disaccordo sulle ore da retribuire e, quindi, l'azienda debitrice aveva chiesto l'esibizione del registro del personale. La Corte suprema svedese si è rivolta a Lussemburgo per un chiarimento sul Gdpr, applicabile al trattamento di dati personali di un archivio e a tutte le operazioni di trattamento effettuate da privati o da autorità pubbliche, incluse «le attività delle autorità giudiziarie». Nella nozione di trattamento di dati personali va inclusa «anche la produzione come elemento di prova di un documento, digitale o fisico, contenente dati personali, disposta da un'autorità giurisdizionale nell'ambito di un procedimento giurisdizionale». In ogni caso, il trattamento dei dati personali è lecito se necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, affidati al titolare del trattamento, sul presupposto che esista una base giuridica.

Il regolamento, inoltre, ammette la possibilità di un trattamento per un fine diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti se fondato su un atto legislativo e se si tratta di una misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia degli obiettivi specifici dell'articolo 23 del regolamento. Pertanto, un giudice può chiedere la produzione di un documento come elemento di prova se è previsto dalla legge, ma se per i procedimenti tributari il registro del personale serve unicamente per i controlli fiscali, la base giuridica non può essere applicata a quelli civili perché la finalità è limitata alla prevenzione del

lavoro nero. Di conseguenza, il trattamento di tali dati in un procedimento giurisdizionale ha una finalità diversa rispetto a quella per la quale i dati sono stati raccolti e non è fondato sul consenso degli interessati. La Corte apre all'utilizzo di questi dati se il giudice accerta che l'esecuzione delle azioni civili vada considerata obiettivo idoneo a giustificare un trattamento per fini diversi. Nel rispetto, però, del bilanciamento tra protezione dei dati e diritto alla tutela giurisdizionale, il giudice potrà utilizzarli adottando misure supplementari idonee a tutelare la protezione dei dati contenuti nel registro a fini fiscali.

CIVILE

Intelligenza artificiale e diritto d'autore: prime indicazioni giurisprudenziali

Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 16-01-2023, n. 1107

Paola Nunziata, partner dello studio legale CMS e responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale.

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 3 Marzo 2023

Con ordinanza n. 1107 del 9 gennaio 2023, pubblicata in data 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che la riproduzione non autorizzata dell'immagine creativa di un fiore costituisce violazione dei diritti d'autore di chi ha realizzato l'immagine, anche nell'ipotesi in cui si sia fatto ricorso nel processo creativo all'utilizzo di un software.

Quindi, nel rigettare per motivi di rito l'eccezione della società ricorrente secondo cui il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente qualificato come opera dell'ingegno una immagine generata da un software, la Suprema Corte, sposando una tesi già espressa in più sedi e conferendole autorevolezza, ha precisato incidentalmente quanto segue.

Il ricorso alla tecnologia digitale per la realizzazione di un'opera non preclude di per sé la possibilità di qualificare l'opera come opera dell'ingegno, a meno che, all'esito di un accertamento di fatto in cui il tasso di creatività sia stato scrutinato con rigore, non risulti che l'utilizzo della tecnologia abbia assorbito l'elaborazione creativa dell'artista.

Ebbene, con tale precisazione, per quanto succinta, la Corte di Cassazione contribuisce in maniera significativa al dibattito in essere da qualche anno circa la proteggibilità ai sensi del diritto d'autore delle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, sulla scorta del criterio indicato dalla Suprema Corte, occorrerà distinguere tra opere generate attraverso sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l'elaborazione creativa dell'uomo assuma un rilievo significativo e opere generate da sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l'apporto creativo dell'uomo sia marginale: solo nel primo caso, infatti, l'opera sarà tutelabile secondo le categorie tradizionali del diritto d'autore e tanto il diritto morale di essere riconosciuto autore, quanto i diritti di sfruttamento economico dell'opera andranno riconosciuti in capo all'artista persona fisica.

Dubbi rimangono, invece, circa il regime applicabile alle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l'elaborazione creativa dell'uomo assuma un ruolo marginale.

Con riferimento a tali opere, ci si limiterà, dunque, a dare atto dei due principali orientamenti espressi dalla dottrina.

In base al primo orientamento, posto che il carattere creativo che deve connotare l'opera dell'ingegno, affinché sulla stessa si possa invocare il copyright, deve essere inteso come estrinsecazione della personalità dell'autore persona fisica, le opere generate da sistemi di intelligenza artificiale in assenza di un contributo umano significativo non possono essere tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore e devono considerarsi di pubblico dominio.

In base al secondo orientamento, pur dovendosi escludere de iure condito la possibilità di riconoscere autore dell'opera il sistema di intelligenza artificiale che l'ha generata, atteso che detto sistema è privo di soggettività giuridica e l'opera è priva di carattere creativo nel senso spiegato, cionondimeno deve essere garantita la tutelabilità dell'opera, quantomeno tramite il riconoscimento di un diritto *sui generis*.

Resta da stabilire, ovviamente, a chi spetti tale diritto: secondo alcuni, infatti, la titolarità di tale diritto dovrebbe essere riconosciuta all'utilizzatore del sistema di intelligenza artificiale; secondo altri, invece, al programmatore, in quanto soggetto che ha effettuato le configurazioni funzionali alla creazione.

Concludendo, pur guardando con favore al provvedimento della Corte di Cassazione qui esaminato, si confida che, attesa la complessità della materia e l'assenza di soluzioni certe, il legislatore intervenga quanto prima a delineare il regime applicabile alle opere create da sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto con riferimento al caso in cui il contributo dell'uomo sia stato marginale.

TRIBUTARIO

Appello tributario, alle Sezioni Unite le regole del contraddittorio

Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Ordinanza del 01-03-2023, n. 6204

Laura Ambrosi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 Marzo 2023

Saranno le Sezioni unite a decidere se l'appello tributario segue le regole sull'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti previste nel giudizio di primo grado ovvero se nel secondo grado esistono regole differenti. A chiedere la soluzione è l'ordinanza interlocutoria della Sezione tributaria della Suprema Corte n. 6204 depositata ieri.

La questione riguarda l'applicazione del comma 2 dell'articolo 53 del Dlgs 546/1992 che prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, mentre secondo l'articolo 54 la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell'appello incidentale avvengono depositando l'atto di controdeduzioni senza notificarlo alle controparti. La prima perplessità concerne l'applicabilità, nel giudizio tributario di secondo grado, degli articoli 331 e 332 del Cpc che disciplinano rispettivamente il litisconsorzio nelle cause inscindibili (riconducibili al litisconsorzio necessario) e scindibili (riconducibili al litisconsorzio facoltativo).

In sostanza, nel processo tributario l'appello incidentale può essere proposto solo con il deposito dell'atto con le controdeduzioni (articolo 54). La parte appellata, che ha interesse a impugnare nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado, nelle cause scindibili non può notificare la sua impugnazione incidentale alle parti presenti nel giudizio di primo grado ai quali l'appellante principale non ha precedentemente notificato il proprio atto di appello.

Ne consegue l'impossibilità di instaurare il contraddittorio con le parti interessate dal capo della sentenza da lui appellata e che lo ha visto soccombente, con evidente lesione del diritto di difesa. L'ordinanza chiede quindi di accertare se l'articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/1992, disciplini o meno: a) un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, b) ovvero se il legislatore abbia disciplinato autonomamente il litisconsorzio nel processo tributario di

secondo grado rispetto a quanto previsto nel Cpc, così evidenziando gli aspetti peculiari del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell'appello tributario di cui all'articolo 54 del D.lgs. 546/1992.

RESPONSABILITÀ

Testate online, la richiesta inevasa di aggiornare la notizia fa scattare il risarcimento**Nota a Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza 01-03-2023, n. 6116***Francesco Machina Grifeo**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 1° Marzo 2023**Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6116 depositata oggi*

La Cassazione, sentenza n. 6116 depositata oggi, detta le regole per il risarcimento del danno in caso di mancata rimozione, da un giornale *online*, di una notizia non aggiornata relativa ad un procedimento penale. Una notizia, in ipotesi, causa di possibili danni reputazionali per la persona citata.

Per la Terza sezione civile, che su questo afferma un principio di diritto, deve ritenersi che "la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria". "Tuttavia - prosegue l'arresto della suprema Corte -, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato)".

Il caso era quello di un uomo oggetto di un articolo da parte di una testata locale di un grande gruppo editoriale in cui si riportava il suo coinvolgimento in un procedimento penale senza però poi aggiungere che egli ne era uscito "per non aver commesso il fatto". Proposto ricorso per la rimozione della notizia e per il risarcimento i giudici di merito lo avevano respinto dichiarando la cessata materia del contendere in quanto l'articolo, a seguito della richiesta dell'interessato, era stato rimosso. Per la Corte di appello di Trieste, la testata giornalistica si era «attivata velocemente per assicurare l'eliminazione dell'articolo, oltreché per pubblicare un ulteriore articolo avente ad oggetto le sentenze assolutorie». Contro questa decisione, il ricorrente in Cassazione ha lamentato che la decisione non aveva statuito nulla circa il risarcimento richiesto per la pubblica esposizione sul web durata un decennio di una notizia non aggiornata.

Per la Cassazione la questione è quella della configurabilità o meno di una lesione della reputazione e di una correlata pretesa risarcitoria a seguito della

permanenza nel sito web di una testata giornalistica di una notizia vera, ma 'datata' e non aggiornata. Ebbene, per il Collegio, da una parte, non si può affermare *tout court* e in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo (di cui non sarebbe neppure agevole una predeterminazione generalizzata), dato che ciò imporrebbe un onere estremamente gravoso e pressoché impossibile da rispettare a carico delle testate giornalistiche titolari dei siti web, al quale potrebbe non corrispondere un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie. Dall'altra, però, "deve riconoscersi alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputi a sé pregiudizievole il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l'aggiornamento del sito o la rimozione della notizia, con la conseguenza che, una volta che sia stata formulata una siffatta richiesta, il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva)".

Del resto, una soluzione del genere, prosegue il ragionamento, "realizza un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi" e si pone in linea di continuità con quanto già stabilito (Cass. n. 5505/2012) circa la possibilità/necessità di «compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione».

In tal senso, ricostruisce la Corte, orientano anche l'articolo 7 Dlgs 152/2006 (secondo cui l'interessato "ha diritto di ottenere" l'aggiornamento o la cancellazione) e l'articolo 17 Regolamento UE 679/2016 (che fa parimenti riferimento al diritto dell'interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, cui si correla il dovere del secondo di provvedervi senza ingiustificato ritardo). Entrambe le norme, dunque, "fanno dipendere dall'iniziativa dell'interessato il dovere del titolare del trattamento di attivarsi per la modifica del dato e mal si prestano a sostenere l'affermazione di un dovere dell'anzidetto titolare (sanzionato a livello risarcitorio) di procedere alla modifica di propria iniziativa".

LAVORO

Inversione probatoria per il danno da superlavoro

Nota a Corte di Cassazione, Civile, Sezione L, Ordinanza del 28-02-2023, n. 6008

Giuseppe Bulgarini D'Elci

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 1° Marzo 2023

Ha diritto al risarcimento del danno biologico il dirigente medico ortopedico che ha subito un infarto in conseguenza di una prolungata esposizione a turni e ritmi di lavoro intollerabili. Non è dirimente, in senso contrario, che la struttura presso la quale il dirigente medico operava soffrisse di una cronica carenza di organico, né che la Asl competente non avesse il potere di assumere altri medici in ortopedia senza l'autorizzazione regionale. Il danno da cosiddetto «superlavoro» si realizza quando il lavoratore è sottoposto per molti anni a turni e orari «particolarmente intensi e prolungati, ben al di sopra della normalità». Ricorrendo queste condizioni, viene in rilievo la responsabilità contrattuale del datore di lavoro in base all'articolo 2087 del Codice civile, il quale impone di adottare tutte le misure che, secondo le comuni tecniche di sicurezza, sono idonee a preservare l'integrità psico-fisica dei lavoratori in un dato ambiente. La norma ricomprende tutti quegli eventi non disciplinati da una specifica normativa contro gli infortuni sul lavoro, tra cui l'evento invalidante che il lavoratore ha patito per la protratta esposizione a turni di lavoro «eccedenti la tollerabilità».

Questi principi sono stati affermati dalla Cassazione (ordinanza 6008/2023 di ieri) in continuità con un recentissimo indirizzo secondo cui, ai fini della domanda risarcitoria da superlavoro, basta che il lavoratore allegghi di essere stato sottoposto a prestazioni oltre la soglia della tollerabilità e provi il nesso causale con l'infortunio. In tal caso, per escludere la sua responsabilità ex articolo 2087 il datore è chiamato a dimostrare che i carichi di lavoro erano congrui e rientravano nella norma, o che una causa diversa recideva il nesso causale con il rapporto di lavoro.

La Cassazione ha riformato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, la quale aveva respinto le domande risarcitorie del dirigente medico sull'assunto che, per ritenere integrata una responsabilità contrattuale della Asl, non fossero sufficienti l'allegazione dell'infarto e la deduzione di ritmi intollerabili di lavoro imposti dalla cronica carenza di personale. Ad avviso del collegio, il medico ortopedico avrebbe dovuto allegare gli svantaggi concreti, le privazioni specifiche sofferte e gli ostacoli subiti per effetto dell'infarto. Poiché questa

prova non era stata offerta in giudizio, il diritto al risarcimento è stato escluso. La Cassazione respinge questa impostazione e afferma che, al fine di poter suffragare una richiesta risarcitoria collegata alla imposizione per anni di condizioni intollerabili di lavoro, il dipendente si deve limitare all'allegazione dell'evento dannoso sofferto. L'onere della prova si inverte, in questo caso, ed è il datore a dover dimostrare di avere adottato ogni cautela per impedire l'evento dannoso. La dimostrazione del protratto svolgimento di attività oltre la normale soglia di tollerabilità sul piano dei turni di lavoro è sufficiente per dare conferma di un ambiente di lavoro nocivo e ricollegarvi la responsabilità datoriale per l'infarto da cui il medico è stato colpito.

PENALE

La Cassazione fa il punto sulla delega alla sicurezza che solleva il datore dalla posizione di garanzia

Nota a Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza del 27-02-2023, n. 8476

Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 27 Febbraio 2023

La posizione di garanzia in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è normalmente rivestita dal datore di lavoro. A meno che abbia espressamente e regolarmente delegato un altro soggetto al controllo e all'applicazione delle misure di sicurezza messe in atto all'interno dell'azienda.

La delega, come chiarisce la Cassazione penale, può assumere la forma di quella specificatamente prevista dall'articolo 16 del testo unico sulla sicurezza lavoro o dall'articolo 2381 del Codice civile che disciplina il potere delegatorio del consiglio di amministrazione a un singolo consigliere "esecutivo" in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli infortuni o a un comitato esecutivo, cosiddetto *board*. Nel primo caso permane in capo al datore di lavoro delegante la responsabilità se non opera il dovuto controllo sull'agire del delegato. Mentre nel secondo caso il datore assolve al proprio dovere solo con la verifica fondata sui flussi informativi endoaziendali.

La sentenza n. 8476/2023 ha annullato la condanna del ricorrente/datore di lavoro in quanto i giudici di merito hanno mancato di verificare la natura della delega in materia di sicurezza fatta a uno dei consiglieri di amministrazione, appurando se in concreto vi fosse stato o meno il "passaggio" della posizione di garanzia a fronte dell'infortunio occorso a un lavoratore per cui vi è stato processo.

I giudici di merito avevano in effetti fatto riferimento a una delega ex articolo 16 del Testo unico, mentre il ricorrente sosteneva - nella sua qualità di presidente e di amministratore - che il consiglio di amministrazione avesse delegato, sullo specifico settore della sicurezza, l'intera gestione a uno solo tra i consiglieri e che quindi la responsabilità dell'incidente fosse a questi ascrivibile totalmente. La delega prevista dal Tusi è quella che la Cassazione penale definisce "di funzioni" in contrapposizione a quella cosiddetta "gestoria" del Codice civile.

Il ricorrente sosteneva che la delega fosse stata operata però in base alla disciplina dell'articolo del Codice civile con conseguente irrilevanza della notazione dei giudici di merito secondo cui l'atto delegante non fosse valido in quanto nulla diceva in merito alla dotazione di spesa in capo al delegato.

Nel caso della delega civilistica del consiglio di amministrazione verso un consi-

gliere - che è quindi anche datore di lavoro - non è richiesta la specifica indicazione nell'atto (necessariamente scritto) della dotazione messa a disposizione della posizione di garanzia sulla sicurezza. Per cui se - come dice il ricorrente - la delega fosse quella del Codice civile la lamentata parte mancante, in ordine al potere di spesa della posizione di garanzia, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della validità del passaggio di responsabilità.

Massime

Massime della Cassazione Civile e Penale

CASSAZIONE CIVILE

Procedimento civile - Prova civile - Prova documentale - Copie fotografiche di scritture - Produzione in giudizio - Disconoscimento - Momento rilevante - Prima udienza o prima risposta successiva alla produzione - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali. (Cc, articoli 2712 e 2719; Cpc, articoli 157, 167, 183, 214 e 215).

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'articolo 2719 cod. civ. e dall'articolo 2712 cod. civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'articolo 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Nel caso di specie, rigettando il ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva confermato anche in sede di gravame la pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente avverso un decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, la Suprema Corte ha enunciato il suddetto principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13519; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18074; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3540; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4053; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1250).

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 24-02-2023, n. 5755**

Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica d'ufficio - Acquisizione di documenti comprovanti fatti principali - Deduzione di parte della nullità per l'assenza del consenso preventivo - Momento rilevante - Prima istanza o difesa successiva al deposito dell'atto viziato o dalla conoscenza di esso - Necessità. (Cpc, articoli 62, 156, 157, 194 e 198).

In materia di esame contabile, la nullità per l'assenza del consenso preventivo quanto all'acquisizione di documenti comprovanti fatti principali deve essere fatto valere, dal contendente che tale consenso avrebbe dovuto prestare, e non ha prestato, eccependo la nullità nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'atto viziato o dalla conoscenza di esso (Nel caso di specie, accogliendo

il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di una banca per ottenerne la condanna alla ripetizione di quanto indebitamente dalla stessa percepito in applicazione di interessi ultralegali, ricorso all'anatocismo ed alla contabilizzazione di commissioni di massimo scoperto di contenuto indeterminato in riferimento a due rapporti di conto corrente; nella circostanza, infatti, non avendo la banca eccepito alcuna nullità nella prima difesa successiva al deposito in cancelleria dell'elaborato peritale - elaborato che era stato fatto oggetto, da parte della stessa banca, odierna intimata, di una sola generica contestazione - tale nullità doveva ritenersi sanata, sicché la stessa non era deducibile come mezzo di gravame e la corte territoriale non avrebbe potuto prescindere, ai fini della decisione, dalla predetta acquisizione documentale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086).

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 21-02-2023, n. 5370**

Contratti - Fideiussione - Estinzione - Liberazione del fideiussore di un'obbligazione futura - Apertura di credito in conto corrente - Significativo peggioramento condizioni patrimoniali del debitore garantito - Pericolo per la solvibilità del debitore - Obblighi della banca - Individuazione.

In funzione dell'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto non conseguente all'erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento determinato dall'assunzione da parte del debitore principale di debiti di pregressi debiti di terzi verso la banca medesima (nel caso di specie, per effetto di conferimento al debitore principale di azienda fatto da un terzo, a sua volta debitore della banca) è tenuta, a tutela dell'interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia: tale dovere sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento.

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 17-02-2023, n. 5017**

Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Ricorso - Motivi - Erronea intitolazione del motivo di ricorso - Deduzione di mancanza o apparenza della motivazione - Inammissibilità - Condizioni e limiti. (Cpc, articolo 360).

L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chia-

ramente individuabile il tipo di vizio denunciato. Pertanto, ove il ricorrente lamenti la mancanza o l'apparenza della motivazione, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande od eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante da ciò, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, oggetto di una denuncia di violazione di legge e, previa riqualificazione dello stesso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10862; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25557; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4036).

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 07-02-2023, n. 3670**

Procedimento civile - Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri del giudice - Decisione fondata su perizia stragiudiziale - Legittimità - Condizioni - Obbligo motivazionale - Necessità - Fattispecie relativa a giudizio di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento. (Rd, n. 267/1942, articolo 15; Cpc, articoli 116, 132 e 201).

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. In altri termini, non è vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d'appello, nel rigettare il reclamo proposto dal ricorrente, socio unico di una società a responsabilità limitata, contro la sentenza di fallimento, emessa all'esito di istruttoria prefallimentare in cui la società fallenda non aveva svolto difese, aveva ritenuto infondata l'eccezione preliminare del reclamante, di nullità della sentenza per inesistenza del decreto telematico di convocazione della società medesima, rilevando che le verifiche demandate dalla curatela ad un esperto informatico avevano consentito di accertare che l'atto non risultava affetto da alcuna irregolarità nell'apposizione della firma digitale da parte del giudice delegato, né era stato modificato o danneggiato dopo la sottoscrizione; nella circostanza, osserva l'ordinanza in esame, la corte territoriale, dopo aver dato atto che l'esistenza di una valida firma digitale era stata contestata dal reclamante sulla base dei risultati ottenuti da tre diversi software di controllo reperiti in

rete, si era limitata a riportare, testualmente, il contenuto delle conclusioni del tecnico incaricato dal curatore del fallimento in ordine alla verifica della validità della firma digitale apposta sul decreto ed alla mancanza di successive manomissioni del file, omettendo di spiegare in alcun modo il motivo per il quale aveva ritenuto di aderire alla stessa, né si era preoccupata di chiarire da quali elementi di fatto, idonei a superare le specifiche contestazioni mosse dal reclamante, tali conclusioni erano state tratte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 dicembre 2011, n. 26550; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 ottobre 2001, n. 12411; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 febbraio 1987, n. 1416; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 settembre 1980, n. 5286).

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 06-02-2023, n. 3524**

Contratto - Formazione ed elementi del contratto - Pubblica amministrazione - Forma scritta richiesta "ad substantiam" - Art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 - Consacrazione in unico documento - Necessità - Esclusione.

Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 06-02-2023, n. 3543**

Procedimento civile - Impugnazioni - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Necessità - Contenuto. (Cpc, articolo 111).

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'instanzazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta fondata l'eccezione sollevata dalla società controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d'appello, in quanto il ricorrente, in apertura della parte espositiva dell'atto, si era limitato a dichiararsi cessionario della società, parte dei due gradi di merito e sua dante causa, senza allegare l'atto di cessione e senza fornire alcuna indicazione dello stesso neanche successivamente alla tempestiva contestazione mossale da controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 aprile 2017, n. 9250; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 luglio 2013, n. 17470; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 maggio 2006, n. 11650).

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 30-01-2023, n. 2713**

Obbligazioni - Inadempimento - Prova - Necessità per il creditore di provare l'inadempienza dell'obbligato - Esclusione. (Cpc, articoli 83, 342 e 345; Cc, articoli 1453, 1454 e 1457).

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento.

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 27-01-2023, n. 2554**

Procedimento civile - Arbitrato - Codice del Consumo - Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in favore di quella arbitrale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie relativa a contratto di appalto. (Cc, articoli 1341, 1342, 1655 e 2697; Cpc, articolo 808; Dlgs, n. 206/2005, articoli 33 e 34).

Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri ex articolo 33, comma 2, lettera t), del Dlgs n. 206/2005, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'articolo 1341 codice civile, ma anche - a norma dell'articolo 34, comma 4, del medesimo Dlgs n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dal comma 5 del citato articolo 34. In particolare, la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola, ponendosi l'esistenza della trattativa come un antecedente logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (Nel caso di specie, relativo ad una controversia relativa ad un contratto di appalto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto ed affermato la competenza arbitrale in ordine alle domande proposte dai ricorrenti, in veste di opposenti, aveva fatto erronea applicazione dei suddetti principi, in violazione degli articoli 33 e 34 del Dlgs n. 206 del 2005; nella circostanza, infatti, i giudici del gravame avevano del tutto omissso di esaminare la potenziale natura vessatoria, ex articolo 33 e 34 del Codice del Consumo, delle clausole del contratto, non verificando se le stesse fossero state oggetto di una specifica trattativa tra le parti nonostante la rilevanza di ufficio, peraltro oggetto anche di motivo di appello da parte dei ricorrenti medesimi e nonostante lo specifico onere probatorio ex articolo 2697 codice civile posto a carico della società appaltatrice controricorrente circa la sussistenza

della specifica trattativa tra le parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 aprile 2020, n. 8268; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3744).

- **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 27-01-2023, n. 2558**

Contratti - Mediazione - Mediatore - Diritto alla provvigione - Conclusione dell'affare - Nozione - Sottoscrizione proposta d'acquisto immobiliare - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

In tema di mediazione, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 cod. civ. ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato; è invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell'affare, come nella caso della sottoscrizione di una proposta d'acquisto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel condannare la società ricorrente al pagamento in favore di controparte della provvigione maturata per l'attività di intermediazione svolta nell'ambito di una compravendita immobiliare, aveva determinato l'importo dovuto in ragione del 3% dell'affare sulla base del prezzo indicato nella proposta sottoscritta dalla ricorrente medesima, in tal modo individuando, nella sottoscrizione di tale proposta, quella conclusione dell'affare, alla quale l'art. 1755, comma 1, cod. civ. riannoda il sorgere del diritto alla provvigione).

- **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 26-01-2023, n. 2385**

Contratto - Formazione ed elementi del contratto - Contratto preliminare - Preliminare del preliminare - Validità ed efficacia - Condizioni - Causa del negozio - Finalità - Individuazione.

L'accordo con cui le parti si obbligano alla successiva stipula di un altro contratto preliminare ha natura atipica ed è valido ed efficace a condizione che sussista l'interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. In particolare, la causa del preliminare di preliminare va ricercata nella funzione, considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., di vincolare negozialmente le parti nel corso delle trattative, fissando punti fermi della successiva stipula del contratto preliminare e rinviando a tale momento e sede la fissazione di altri punti rilevanti (Nel caso di specie, relativo ad un contratto preliminare di vendita immobiliare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito, nel rigettare la domanda

restitutoria avanzata dalla ricorrente, omesso qualsiasi indagine sull'interesse concreto delle parti a vincolarsi contrattualmente alla stipula di un contratto preliminare in luogo del contratto definitivo).

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 25-01-2023, n. 2269**

Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta ed ai suoi rapporti processuali pendenti.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fallimentare); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è corso.

• **Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 18-01-2023, n. 1435**

CASSAZIONE PENALE

Ambiente - Inquinamento atmosferico - Società - Autorizzazione unica ambientale - Modifiche sostanziali allo stabilimento - Nuovi punti di immissione e nuovi silos - Aumento delle emissioni in atmosfera - Responsabilità rappresentanti della società.

Legittima la condanna per il reato ex art. 269 codice ambientale (ratione temporis applicabile) per i rappresentanti di una società attiva nella produzione di mangimi per animali, per violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per aver apportato modifiche sostanziali allo stabilimento, installando, in particolare, la zona di macinazione in posizione diversa da quella prevista nonché un'attività di selezione sementi con punti di emissione non previsti, poiché dalla realizzazione di nuovi punti di immissione in atmosfera e di nuovi silos nonché la creazione di una nuova e rilevante parte di impianto, è legittimo dedurre l'effettivo, tangibile aumento delle emissioni in atmosfera e della idoneità di tali modifiche a determinare un danno o un pericolo concreto alle matrici ambientali.

• **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 09-02-2023, n. 5576**

Diritto urbanistico - Edilizia - Lottizzazione abusiva in zona agricola sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità - Sovrapposizione di opere nuove abusive - Beni culturali ed ambientali - Zona sottoposta anche a vincoli ambientali e paesaggistici - Confisca - Struttura turistico-ricettiva - Giurisprudenza della Corte EDU - Artt. 44, 93,94 e 95, d.P.R. n. 380/2001 e 181, c.1 bis, D.Lgs. 42/04.

La sovrapposizione di opere nuove abusive ad altre opere congiuntamente e intimamente collegate (funzionalmente e reciprocamente indispensabili), già oggetto di pregressi abusi privi di condono in una zona sottoposta anche a vincoli ambientali e paesaggistici, configura la realizzazione di una lottizzazione abusiva, che giustifica il provvedimento di confisca. Ragion per cui la confisca è da ritenersi del tutto proporzionata, alla luce delle indicazioni enucleabili dalla giurisprudenza della Corte EDU, non essendo possibile né ridurla di estensione né applicare sanzioni meno gravi. Trattasi, infatti, di lottizzazione abusiva realizzata in zona agricola, sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, effettuata mediante la sovrapposizione di opere nuove abusive ad altre opere già oggetto di pregressi abusi privi di condono, in una zona sottoposta anche a vincoli ambientali e paesaggistici, in assoluto e reiterato spregio della normativa.

• **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 01-02-2023, n. 4221**

Processo penale - Reato - Truffa aggravata - Successione nel tempo delle norme penali - Lex mitior - Procedibilità a querela di parte - Riforma sul processo penale - Articolo 2, comma 1, lettera o) Dlgs 150/2022 - DI 162/2022 - Applicazione del nuovo regime durante la *vacatio legis* - Sussistenza. (Dlgs. 150/2022, articolo 2, comma 1, lettera o); DI 162/2022, articolo 6).

In tema di successione di leggi penali nel tempo, gli effetti di uno *ius novum* più favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della *vacatio legis*, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa.

• **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 19-01-2023, n. 2100**

Reato - Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Prevalenza della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Ragione. (Cp, articoli 131 bis; cpp, articolo 129).

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis del Cp, in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

• **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza del 16-01-2023, n. 1264**

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Rilascio delle certificazioni ai dipendenti.

Non scatta la condanna per l'omesso versamento delle ritenute fiscali se la pubblica accusa non dimostra la consegna delle certificazioni Cud ai dipendenti, anche attraverso la sottoscrizione delle certificazioni per ricevuta.

- **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 06-02-2023, n. 4904**

Caccia - Reato di uccellazione (mediante l'uso di reti a tramaglio) - Natura di reato di pericolo a consumazione anticipata - Condotta - Perfezionamento del reato anche nel caso in cui la cattura non si sia in concreto verificata - Artt. 2, 30, c.1, lett. h), L. n. 157/1992.

Il reato di uccellazione è integrato da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, e dunque è configurato come un reato di pericolo a consumazione anticipata, per il cui perfezionamento non è richiesta l'effettiva cattura degli animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo; con tale previsione il legislatore si propone, infatti, di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, e ciò a prescindere dall'abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia in concreto verificata.

- **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 01-02-2023, n. 4213**

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca per equivalente - Art. 578-bis cod. proc. pen. - Natura sostanziale Configurabilità - Fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 - Inapplicabilità - Sussiste.

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, quindi, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione.

- **Corte di Cassazione, Penale, Sezione U, Sentenza del 31-01-2023, n. 4145**

Diritto urbanistico - Edilizia - Realizzazione di opere in aree definite a bassa sismicità - Omessa denuncia lavori in zona sismica - Casi di configurabilità del reato - Previsione dell'obbligo della progettazione antisismica.

Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si configura anche in caso di opere in aree definite a bassa sismicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 94 del medesimo d.P.R. che, in conseguenza dell'eliminazione di quello che, in precedenza, era definito "territorio non classificato", rientrano nella zona con grado di sismicità 4, per le quali le Regioni possono prevedere l'obbligo della progettazione antisismica.

- **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 25-01-2023, n. 3256**

Reati tributari - Presunzioni - Prova - Fatto - Valutazione.

Le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria, pur se non sufficienti a fornire prova della fattispecie di reato hanno rilevanza come dati di fatto che possono essere valutati dal giudice insieme alle altre risultanze al fine della sussistenza del reato contestato.

- **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 13-01-2023, n. 918**

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta distrattiva - Cessione di un ramo di azienda - Situazione debitoria aziendale - Assenza di corrispettivo o corrispettivo inferiore - Configurazione del reato.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; né assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'articolo 2560, comma 2, c.c. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "*post factum*" della già consumata distrazione. La cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società è senza dubbio una operazione distrattiva.

- **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 10-01-2023, n. 509**

Reati contro la Pubblica amministrazione - Plurima appropriazione di denaro pubblico a favore del pubblico ufficiale cessato dalla funzione di economo e senza causale - Reato di peculato continuato, ex artt. 81 co. 2, e 314, co. 1, Cod. pen. - Non reato di truffa aggravata, ex artt. 61, n. 9), e 640, co. 2, n. 1), Cod. pen. - Ragioni - Fattispecie.

Commette il reato di peculato continuato, di cui agli articoli 81, comma 2, e 314, comma 1, del Codice penale, il pubblico ufficiale che, in più occasioni ed avendone già la disponibilità per ragione del proprio ufficio, sebbene sostituito nella funzione di economo, continua, per prassi irrituali dell'Ufficio, a maneggiare il denaro pubblico, di cui se ne appropria illecitamente; invero, il reato di truffa aggravata, di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), e 61, numero 9), del Codice penale, è ravvisabile solo se il reo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti di un dipendente del Comune il quale, ancorché cessato dalla funzione di responsabile del servizio finanziario e formalmente sostituito da altro dipendente dell'Ente, con delibera regolarmente pubblicata, si è appropriato per diversi anni di somme di denaro, attraverso l'emissione di mandati di pagamento a proprio favore privi di una legittima giustificazione contabile e con l'inserimento nei propri cedolini dello stipendio di indennità non dovute).

- **Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 03-01-2023, n. 39**



L'ANF ha deciso di realizzare, insieme al Sole24 Ore, la presente Newsletter che ha l'obiettivo di fornire a tutti gli iscritti un'informazione autorevole e completa sulle varie tematiche giuridiche.

La presente Newsletter sostituisce, quindi, la rivista storica Rassegna degli Avvocati Italiani che per anni è stata fornita a tutti gli iscritti.

La Rassegna degli Avvocati Italiani è la rivista dell'Associazione Nazionale Forense che da lungo tempo, anche grazie ad Assita S.p.A., partner storico di ANF, raggiunge gli Studi di migliaia di avvocati italiani. Fondata nel 1974 durante la segreteria dell'Avvocato romano Luigi Cavalieri, in un'epoca in cui ANF non aveva ancora il nome attuale ma si chiamava FESAPI, la Rassegna è la voce dell'Associazione Nazionale Forense ed è una delle sedi privilegiate di elaborazione del suo pensiero, attraverso la quale si cerca di rappresentare tutti gli operatori che compongono il variegato mondo della Giustizia, in particolare gli Avvocati. Le sue pagine costituiscono una testimonianza inestimabile di storia sindacale di ANF e dell'Avvocatura. Alla direzione della Rassegna si sono alternati colleghi che hanno fatto la storia dell'avvocatura.